

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

640° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 48
3 ^a - Affari esteri.....	» 55
4 ^a - Difesa	» 60
5 ^a - Bilancio.....	» 285
6 ^a - Finanze e tesoro	» 289
7 ^a - Istruzione.....	» 294
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 296
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 302
11 ^a - Lavoro.....	» 307
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 313

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione)	Pag. 5
--	--------

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	» 10
--	------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 326
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 332
Belice	» 337
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 348
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 349
Infanzia.....	» 353

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri.....	Pag. 358
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 361
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 362
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 363

CONVOCAZIONI	Pag. 364
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Staniscia, in relazione a tre procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 5 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e ricorda che il senatore Staniscia ha presentato ulteriore documentazione.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, FASSONE, GRECO, MILIO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre, del 14 ottobre 1999, del 19, del 21 e del 26 settembre e del 3 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO, al quale fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito della discussione, nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica
spettacolo e sport)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione
BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
Manzini.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(167) SALVATO ed altri. – *Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del
Friuli-Venezia Giulia*

(2750) ANDREOLLI ed altri. – *Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slo-
vena delle province di Trieste, Gorizia e Udine*

**(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri;
Fontanini e Bosco

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre
scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore PINGGERA osserva preliminarmente che la questione di
una piena tutela della minoranza di lingua slovena è da anni all'attenzione
del Parlamento. Si tratta di un preciso adempimento di puntuali prescri-
zioni costituzionali. Coglie quindi l'occasione per ricordare che la tutela

delle minoranze linguistiche ha costituito un elemento essenziale per lo sviluppo di pacifiche relazioni fra le nazioni in Europa.

Venendo a considerare il merito del provvedimento in titolo, si sofferma criticamente sulla previsione contenuta nell'articolo 1 che limita l'ambito della tutela ai soli cittadini italiani di lingua slovena residenti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine. In proposito ritiene che sarebbe stato più opportuno estendere la tutela a tutta la popolazione di lingua slovena, senza limitare l'ambito di applicazione ai soli cittadini italiani.

Con riferimento al Comitato paritetico previsto dall'articolo 3, ne apprezza la composizione, ma teme che il limite dei rimborsi previsti per le sole spese di viaggio possa limitarne il funzionamento.

Quanto al meccanismo previsto dall'articolo 4 per definire l'ambito territoriale di applicazione della legge, lo ritiene complesso; sarebbe stato preferibile, a suo avviso, individuare puntualmente i comuni ove risiede una significativa minoranza di lingua slovena. Apprezzata quindi la previsione contenuta nell'articolo 5, che garantisce una significativa tutela alla popolazione germanofona della Val Canale, dichiara di condividere la delega, prevista all'articolo 6, per la emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena, che potrà dare un significativo contributo alla certezza del diritto in una materia ove sono in questione diritti fondamentali delle persone. Quanto alla previsione contenuta nell'articolo 7 la ritiene una importante riparazione da un lato e, dall'altro, il riconoscimento di un essenziale diritto della persona: quello al nome.

La previsione contenuta nell'articolo 8 può essere ritenuta una disciplina che costituisce un buon punto di partenza, che meriterebbe tuttavia, a suo avviso, alcuni perfezionamenti. In particolare occorrerebbe chiarire che l'uso della lingua slovena è possibile anche nel secondo grado di giudizio. Inoltre, con particolare riferimento al procedimento penale, si dovrebbe garantire, per realizzare una piena tutela del diritto di difesa, che l'uso della lingua madre venga assicurato sin dalle prime fasi del procedimento. Quanto al diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con gli enti concessionari di pubblici servizi, osserva che questo dovrebbe essere garantito anche nel caso tali enti trasferiscano al di fuori del territorio delle tre province considerate la propria sede.

Mostra invece di apprezzare pienamente la disciplina contenuta negli articoli 11 e seguenti che assicura che le scuole pubbliche utilizzino, nelle province considerate, anche la lingua slovena. Si tratta di una garanzia essenziale per la sopravvivenza della minoranza linguistica, tale da costituire una immediata attuazione dei precetti contenuti nell'articolo 6 della Costituzione.

Mostra altresì apprezzamento per le previsioni contenute nell'articolo 21 che fissano importanti principi in materia di uso del territorio.

Nel complesso, pur ritenendolo migliorabile, ritiene in questa fase inopportuno introdurre modifiche al testo del provvedimento così da consentirne una sollecita e definitiva approvazione.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI che critica l'impianto del provvedimento il quale garantisce una significativa tutela alla minoranza di lingua slovena nella completa assenza di una tutela della minoranza italiana residente nella Repubblica slovena. Il provvedimento in esame, inoltre, non appare coerente con i principi fissati dalla legge n. 482 del 1999 che reca una compiuta disciplina, ed a suo avviso sufficiente, dei diritti delle minoranze linguistiche. Il provvedimento inoltre incide su essenziali competenze legislative della Regione Friuli-Venezia Giulia riconoscendo una serie di diritti e prerogative alla minoranza slovena che, ribadisce, vanno ben oltre le previsioni contenute nella legge che organicamente disciplina i diritti delle minoranze linguistiche localizzate nel territorio nazionale.

Ritiene peraltro che la normativa vigente assicuri una piena tutela alla minoranza slovena; sarebbe quindi sufficiente raccogliere, come previsto nell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, in un testo unico tutte le disposizioni legislative in materia.

Il provvedimento in esame reca invece norme che pongono in questione l'italianità stessa delle tre province considerate, senza tenere conto della reale consistenza demografica della minoranza che nel Comune di Trieste non supera il sei per cento della popolazione ed in quello di Gorizia non supera l'otto per cento, sempre della popolazione residente. Si tratta di percentuali certo significative, ma che non giustificano alcune delle previsioni recate dal provvedimento in titolo. Ad esempio osserva che le prescrizioni contenute nell'articolo 8 potrebbero impedire il pratico accesso ad impieghi nelle amministrazioni locali delle tre province considerate dei cittadini di lingua italiana che non parlino lo sloveno. Reputa altresì discutibile la previsione relativa alla restituzione dei beni immobili, stante la completa assenza di analoghe disposizioni nell'ordinamento della Repubblica slovena, con riferimento ai beni sottratti alla minoranza italiana.

Ricorda quindi che si sono attesi oltre cinquant'anni perché si potesse parlare in modo realistico della vicenda delle foibe, che restano una delle pagine nere della storia contemporanea. Di queste vicende non si può non tenere conto nella discussione del provvedimento in esame che, a suo avviso, dimostra una ingiustificata generosità del legislatore italiano nei confronti di una minoranza che è sufficientemente garantita dalle attuali disposizioni.

Nel ribadire quindi di ritenere sufficiente la redazione di un testo unico della normativa vigente in materia, rileva il carattere massimalista del provvedimento che, a suo avviso, realizza una sostanziale svendita della identità italiana.

Il senatore CAMBER preannuncia la presentazione, da parte dei Gruppi del Polo, di una proposta di legge volta a dar vita a un testo unico delle norme di tutela per la minoranza slovena, così da coordinare la normativa già esistente con la recentissima legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. Osserva poi che alcuni

temi affrontati nel disegno di legge n. 4735 investono competenze della Commissione esteri e critica le dichiarazioni del senatore Pinggera che, auspicando la pura e semplice ratifica del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, vanifica il senso stesso del dibattito che si sta svolgendo in Senato. In verità, gli stessi partiti che hanno sostenuto quel testo nell'altro ramo del Parlamento oggi appaiono dubbiosi e divisi al loro interno sulla sua perdurante validità, specie alla luce della normativa generale di tutela sulle minoranze linguistiche storiche recentemente introdotta con la legge n. 482. Del resto, proprio in considerazione di tale normativa organica sembrerebbe irragionevole e discriminante introdurre per una singola minoranza una specifica normativa di tutela, che finirebbe con l'implicare una discriminazione negativa a danno delle altre minoranze, alcune delle quali sono a loro volta presenti nel Friuli-Venezia Giulia.

Passando ad alcuni specifici problemi, il senatore Camber osserva che il testo in esame rievoca il problema, solo apparentemente datato, del censimento, laddove fa riferimento al numero degli appartenenti alla minoranza da tutelare. D'altra parte, la stessa Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, invocata dall'articolo 2, si richiama espressamente al fattore numerico ai fini della tutela delle minoranze. Il disegno di legge n. 4735, poi, accomuna impropriamente situazioni diverse, laddove equipara alle province di Trieste e Gorizia quella di Udine, nella quale non vi è sostanziale presenza di minoranze slovene.

Quanto poi alla tutela dei posti di lavoro, una fonte certo non sospetta di parzialità quale il procuratore generale di Trieste, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha espresso pubblicamente perplessità sull'introduzione di una normativa che, imponendo a categorie di pubblici dipendenti la conoscenza della lingua slovena, si risolverebbe in una oggettiva riserva di posti a favore di taluni e in una discriminazione a danno di altri.

Nel mondo della scuola, poi, sono già numerosissime le disposizioni vigenti a tutela della minoranza slovena, al punto che vi sono località ove sopravvivono scuole in lingua slovena con un numero pressoché simbolico di iscritti, mentre nello stesso momento vengono chiuse scuole statali in lingua italiana. Appare quanto mai criticabile, poi, la pretesa di trasformare una scuola privata di musica operante a Trieste in un conservatorio, tanto più che una recente riforma dell'istruzione artistica ha conferito a tali istituzioni rango universitario. Non a caso un appello del collegio dei docenti del conservatorio di Trieste, indirizzato alle Commissioni riunite con una richiesta di audizione, respinge ogni ipotesi di provincializzazione nel reclutamento dei docenti, che deve conservare carattere nazionale.

L'articolo 19 del disegno di legge n. 4735 è espressamente dedicato alla restituzione di beni immobili a istituzioni slovene: si tratta di un tema che investe direttamente la competenza della Commissione affari esteri, che ad avviso dell'oratore dovrebbe essere chiamata ad esaminare il testo congiuntamente alla 1^a e alla 7^a Commissione. Giudica poi singolare siffatta unilaterale disponibilità a fronte del noto atteggiamento di rigida

chiusura assunto fin dal 1991 dalla Slovenia e considerato che la Commissione finanze del Senato sta discutendo da molto tempo un provvedimento sui beni immobili perduti dagli esuli italiani.

Quanto poi al cosiddetto seggio garantito, il senatore Camber ritiene che l'argomento venga affrontato con un approccio culturalmente datato: la logica delle riserve e delle quote garantite andrebbe a suo avviso superata in nome della tutela dell'uguaglianza e della garanzia delle pari opportunità. Infine, consegnata alla Presidenza un primo elenco di soggetti che hanno richiesto una audizione, esprime l'auspicio che il dibattito parlamentare possa condurre ad un esito non squilibrato nei confronti di alcuna minoranza e capace di definire un assetto soddisfacente nel difficile rapporto fra maggioranza e minoranza.

Segue quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, con interventi del Presidente relatore per la 7^a Commissione BISCARDI, del relatore per la 1^a Commissione Besostri e dei senatori CAMBER e COLLINO, al termine del quale le Commissioni riunite – fermo restando il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4735 a martedì 17 ottobre alle ore 19 – convengono di tornare a riunirsi lo stesso martedì in seduta notturna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

con la

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

56ª Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione Senato
Romualdo COVIELLO

La seduta inizia alle ore 13,25.

AUDIZIONI

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2001-2003

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Enrico Letta
(Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato)

COVIELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Nicola BONO (AN), Giuseppe NIEDDA (PD-U), Pietro ARMANI (AN), Lucio TESTA (D-U) e Salvatore CHERCHI (DS-U) ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti.

Il ministro Enrico LETTA risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dai deputati.

COVIELLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

580^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PASQUALI

indi del Presidente

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4778) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati MITOLO ed altri.* – *Modifica all'articolo 12 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice PASQUALI illustra il contenuto del disegno di legge, consistente in un'integrazione all'articolo 12 della Costituzione recante l'affermazione che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica: si tratta di una precisazione non superflua, come da taluno si potrebbe ritenere, perché completa l'architettura costituzionale nei suoi principi fondamentali, ed è collocata nell'articolo concernente la bandiera nazionale e dunque nel novero dei valori di appartenenza alla Patria comune. Nella legislazione ordinaria vi sono disposizioni diverse sull'italiano come lingua ufficiale, ad esempio nei codici processuali, nell'ordinamento dello stato civile e, a livello costituzionale ma in un ambito specifico, nello Statuto della regione Trentino-Alto Adige. Ulteriori indicazioni legislative conformi si rinvencono nella legge del 1997 sugli esami di stato conseguenti al ciclo di istruzione secondaria e nella legge del 1991 sulle etichette informative dei consumatori da apporre ai prodotti importati. D'altra parte, nella legge n. 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze lingui-

stiche, viene riaffermato il principio di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico italiano. La stessa Corte costituzionale, inoltre, nella sua giurisprudenza consolidata ha più volte confermato l'assunto del carattere ufficiale della lingua italiana. Naturalmente, la lingua non è il solo elemento di identificazione nazionale, ma ne è comunque una parte consistente e idonea a concorrere significativamente ai valori fondanti di appartenenza di un popolo. L'affermazione in sede costituzionale di tale principio non contrasta con altri principi di pari dignità, come ad esempio quelli contenuti negli articoli 6 e 31 della Costituzione. In ogni caso, occorre considerare che un solo idioma può essere considerato come quello utilizzabile e valido nei rapporti giuridicamente rilevanti. Conclude auspicando un'approvazione sollecita del disegno di legge costituzionale e rammentando che in molti altri paesi europei è stata adottata la stessa affermazione di principio nelle rispettive Carte fondamentali.

Il ministro MACCANICO esprime il consenso del Governo al disegno di legge in esame, affermando che la lingua italiana è a fondamento dell'identità nazionale già da prima della stessa unità. Si tratta dunque di un principio notevole e giusto, soprattutto in un contesto evolutivo in cui i flussi migratori alimentano una composizione sociale multietnica, che non deve mettere in crisi i valori dell'identità nazionale.

Il senatore MAGNALBÒ domanda se una simile affermazione tra i principi fondamentali della Costituzione può comportare un contenimento del ricorso a parole straniere negli atti ufficiali.

Il ministro MACCANICO risponde osservando che la dignità costituzionale del principio in questione comporterà senza dubbio un riflesso anche negli atti normativi di livello non costituzionale.

Si apre la discussione.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di integrazione costituzionale, che tuttavia sarebbe a suo avviso più appropriata nell'articolo 6; auspica, comunque, che il principio in questione non comporti a sua volta la proposizione di misure di dettaglio come quelle già adottate in tema di esposizione delle bandiere italiana e dell'Unione europea.

Il senatore ANDREOLLI manifesta l'adesione dei popolari all'iniziativa in esame, sostenendo che nell'attuale contesto appare quanto mai opportuna una nuova affermazione di identità nazionale, purché ciò non metta in dubbio il rispetto e la tutela per le lingue minoritarie, né i relativi diritti.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale al disegno di legge in esame, ritenendo opportuna una riaffermazione solenne di uno dei principi fondamentali dell'identità nazionale.

Il senatore SCHIFANI dichiara il consenso del Gruppo di Forza Italia, ritenendo significativo il principio che viene affermato, particolarmente nell'attuale contesto di progressiva globalizzazione.

Il senatore D'ONOFRIO istituisce un parallelismo tra la qualificazione della città di Roma come capitale della Repubblica nella prospettiva di un ordinamento federale, e l'affermazione costituzionale della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, nello stesso possibile contesto evolutivo: ciò non può essere considerato come un elemento di contrapposizione alla tutela delle lingua minoritarie, ma come un principio di unità nelle articolazioni di diverso ordine prefigurate in un nuovo ordinamento.

Il senatore FISICHELLA non avverte il legame tra l'ordinamento federale e la riaffermazione dell'identità nazionale, ritenendo le due questioni assolutamente distinte.

Nel rinviare il seguito della discussione, si conviene di fissare per le ore 12 di giovedì 19 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente.

Il senatore STIFFONI precisa e integra il quesito posto nella seduta di ieri, considerando la previsione di un premio di maggioranza che si riveli in concreto ininfluenza per la stabilità di governo, in forza della possibilità di ottenere un numero notevole di seggi nei collegi uninominali,

che d'altra parte vanificherebbe anche l'indicazione elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: in tal modo, vi sarebbe una completa incertezza anche nella composizione della maggioranza parlamentare. Tutto ciò deriva in particolare dalle notevoli differenze che si riscontrano nella distribuzione territoriale degli elettori, sia tra i collegi, sia nelle diverse regioni, con difformità molto sensibili che possono dar luogo alla vanificazione del premio di maggioranza se le due maggiori coalizioni, ipoteticamente entrambe oltre il 40 per cento dei suffragi, ottengono risultati tali che il divario di voti tra le due non sia rilevante. È da considerare inimmaginabile, infatti, un risultato positivo e vincente per una coalizione senza una maggioranza parlamentare adeguata e sufficiente.

Il senatore BESOSTRI considera utili tutte le ipotesi applicative, anche se alcune di quelle finora formulate sono piuttosto astratte. D'altra parte, occorre considerare con attenzione le possibilità di realizzazione del nuovo sistema elettorale tenendo conto in particolare della diversa composizione del corpo elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica: si può verificare, ad esempio, che la coalizione in grado di ottenere il premio di maggioranza abbia conseguito meno seggi di quella avversaria perché quest'ultima ha già avuto la maggioranza assoluta dei seggi nei collegi uninominali, risultato quest'ultimo considerato intangibile nel sistema proposto da ultimo. Tale considerazione induce a valutare la possibilità di derogare a quest'ultimo principio, ad esempio per quei collegi in cui non si sia realizzato un consenso minimo per il candidato vincente. D'altra parte, egli considera come una sorta di forzatura costituzionale la denominazione di «candidato *premier*» perché sarebbe preferibile, piuttosto, quella di «*leader* della coalizione»: è da ritenere, infatti, che o quell'indicazione è vincolante e ciò sarebbe in contrasto con le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, oppure non lo è, e allora la definizione sarebbe impropria.

Il senatore STIFFONI interviene nuovamente affermando che l'ipotesi da lui rappresentata non è affatto astratta, perché può accadere, ad esempio, che nella circoscrizione estero voti un numero esiguo di elettori, determinando l'elezione di alcuni parlamentari con una base elettorale assolutamente incongrua.

Il relatore VILLONE replica a quanti sono intervenuti nel dibattito seguito ai nuovi emendamenti: a suo avviso la discussione è stata molto approfondita e nel corso di essa sono stati sollevati quesiti e formulate obiezioni il più delle volte provvisti di un fondamento innegabile. Nondimeno, quesiti e obiezioni si riferiscono a casi improbabili anche se tecnicamente possibili e ciò induce a ritenere comunque valido l'impianto della proposta elaborata dalla maggioranza, che è fondato sullo scopo di favorire una competizione tendenzialmente bipolare per il Governo. Le soluzioni tecniche prescelte consistono nel mantenere una prevalenza del si-

stema elettorale uninominale maggioritario, integrato da un possibile premio di maggioranza. Il sistema in questione va interpretato alla luce di quello scopo e non sono perciò in contraddizione la parte relativa all'attribuzione dei seggi con il criterio maggioritario e quella relativa alla distribuzione dei seggi in ragione proporzionale, perché vi è comunque un criterio di prevalenza fondato sul voto concernente la competizione per il Governo, voto nel quale è radicato il premio di maggioranza e che non interferisce direttamente nella parte proporzionale. Le due parti del sistema, infatti, non operano confondendosi tra loro, perché delle due l'una: o si realizzano le condizioni per il premio di maggioranza e solo i seggi residui da attribuire in ragione proporzionale si distribuiscono tra le forze politiche in base ai voti di lista, ovvero non si realizza la condizione per ottenere il premio di maggioranza e il criterio guida nella distribuzione dei seggi non corrispondenti ai collegi uninominali è esclusivamente il voto espresso nella parte proporzionale. Perciò è da ritenere superata anche la questione del voto disgiunto e del voto congiunto, in quanto chi vince in termini di consenso elettorale è comunque garantito nella formazione di una stabile maggioranza di governo. È certo, peraltro, che possono darsi casi particolari, come ad esempio quello già ipotizzato dell'acquisizione di un numero notevole di seggi nei collegi uninominali, superiore a quello che potrebbe essere ottenuto attraverso l'acquisizione del premio di maggioranza, ma ciò è inevitabile in un sistema che non permette, nella Costituzione vigente, la variabilità del numero complessivo dei seggi, come nel modello tedesco. Il criterio prioritario è comunque quello dei risultati ottenuti nei collegi uninominali, che si impone anche sul meccanismo del premio di maggioranza; si ritiene infatti corretto affermare tale priorità, in quanto l'uninomiale maggioritario nell'esperienza già realizzata ha dato nel complesso risultati positivi. Sarebbe stato senz'altro possibile ridimensionare il risultato ottenuto nei collegi uninominali a vantaggio del premio di maggioranza, ma ciò avrebbe indebolito sensibilmente l'impostazione bipolare. I casi particolari ipotizzabili sono numerosi, e sono anche in larga parte realizzabili. Ma si tratta di ipotesi, mentre è certo che il sistema proposto garantisce a chi ha una prevalenza di voti, almeno il 40 per cento dei suffragi nei collegi uninominali, una sicura maggioranza parlamentare. Egli non considera corretto, sul piano metodologico, confrontare la proposta in esame con il sistema attualmente vigente in ragione di alcune previsioni elettorali fondate sull'attuale dislocazione delle alleanze e sull'orientamento presunto degli elettori nei prossimi mesi. Il sistema vigente, infatti, manifesta i difetti di ogni sistema prevalentemente maggioritario, che funziona efficacemente quando l'aggregazione tra forze prevalenti è forte, mentre determina condizioni di instabilità endemica quando prevale la frammentazione. La proposta avanzata dalla maggioranza, invece, assicura in grado maggiore la stabilità, ma si preoccupa anche della rappresentatività e costituisce un punto di equilibrio soddisfacente, perché conferisce un sufficiente margine di certezza sia nei confronti delle aspettative di stabilità, sia nei confronti delle aspettative di rappresentatività. Entrambi questi valori, infatti, sono con-

temperati in equilibrio, essendo certa la maggioranza parlamentare se vi sono voti sufficienti, essendo certa la rappresentatività del sistema se non si realizzano le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza. Personalmente ritiene che si tratti di una riforma elettorale di transizione, così come quella scaturita dalle leggi del 1993, ma la proposta in esame è idonea ad assecondare meglio l'evoluzione del sistema verso un assetto più sicuro. Un'ulteriore evoluzione potrà essere realizzata nella legislatura successiva, in particolare attraverso la variabilità del numero complessivo dei seggi parlamentari in funzione dell'esigenza di assicurare un margine sufficiente di seggi in più alla coalizione prevalente nel consenso popolare. D'altra parte, la disciplina elettorale attualmente in vigore non è a suo avviso di cattiva qualità, ma risente già di un ritardo nei confronti dell'evoluzione successiva realizzatasi nel sistema politico e istituzionale, mentre un adattamento più avanzato può assecondare in modo efficace l'ulteriore evoluzione del sistema.

Il ministro MACCANICO si associa alle valutazioni del relatore e rammenta che nel corso della legislatura tutte le forze politiche hanno convenuto sulla inadeguatezza delle leggi elettorali vigenti per garantire la stabilità di Governo; quanto alle soluzioni possibili, l'articolazione degli orientamenti è stata notevolissima, anche all'interno di ciascuno schieramento. La proposta attuale rappresenta a suo avviso un significativo punto di equilibrio e può costituire un fattore di pacificazione; risulta da un accordo finalmente condiviso tra le forze politiche di maggioranza e può ottenere la convergenza anche delle forze politiche di opposizione. Essa va integrata e completata con una revisione degli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione, avvicinando notevolmente, in tal modo, l'evoluzione costituzionale italiana al modello tedesco. Per la prima volta, a suo avviso, vi è un disegno sufficientemente coerente e organico in grado di assicurare la stabilità di Governo.

Il senatore BESOSTRI domanda se vi siano ulteriori occasioni di approfondimento sulla questione dell'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il relatore VILLONE precisa che la questione merita una trattazione approfondita, che sarà svolta in riferimento all'emendamento 1.0.4000 (pubblicato in allegato al resoconto di ieri), da considerare comunque come una proposta a carattere aperto.

Anche il senatore PINGGERA si riserva ulteriori valutazioni sulla questione dell'esercizio del voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – PIERONI ed altri – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 ottobre.

Il relatore CABRAS informa la Commissione che sul testo approvato dalla Camera dei deputati è stato presentato un numero esorbitante di emendamenti: invita pertanto a riflettere sulla possibilità di svolgere un esame compiuto prima della discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ricorda esperienze negative e sconsiglia di intraprendere l'esame di emendamenti presentati in misura così sovrabbondante, anche perché la Commissione è impegnata in altre materie non meno rilevanti, come ad esempio la riforma elettorale.

Il presidente VILLONE considera prioritaria l'esigenza di acquisire comunque l'esposizione degli orientamenti maturati nei diversi Gruppi parlamentari; propone, dunque, di dedicare almeno un'intera seduta a interventi generali di illustrazione del complesso degli emendamenti presentati da ciascun Gruppo, in modo che se ne possano desumere i rispettivi indirizzi in materia. Naturalmente, non sarebbe invece possibile una disamina analitica di tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore SCHIFANI considera comunque insufficiente una sola seduta.

Il presidente VILLONE ritiene possibile dedicare anche più sedute alla discussione in materia, nei termini dapprima indicati.

Il senatore STIFFONI chiede chiarimenti sulla procedura suggerita dal Presidente, rammentando che il suo Gruppo ha presentato 480 emendamenti: si tratta di comprendere, a suo avviso, se vi è una disponibilità al dialogo da parte della maggioranza sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ovvero se la maggioranza considera intangibile quel testo.

Secondo il presidente VILLONE tale valutazione potrà essere compiuta dopo la discussione di carattere complessivo sugli emendamenti.

Il senatore PASTORE ricorda che alcune disposizioni contenute nel testo in esame presentano quantomeno gravi difetti di funzionalità e domanda se vi sia una disponibilità della maggioranza a modificare il testo della Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE ribadisce che tale valutazione potrà essere compiuta solo dopo una ulteriore fase di discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PELLEGRINO illustra lo schema di regolamento, che determina la dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, modulandone l'articolazione attraverso una riduzione delle posizioni di base e un incremento delle qualifiche a maggior contenuto professionale. Ricordati i pareri positivi già formulati da altri organi, propone infine un parere favorevole, osservando che la recente riforma del processo amministrativo, realizzata in sostanziale collaborazione tra maggioranza e opposizione, ha determinato una certa incongruenza tra le disponibilità organizzative e le innovazioni processuali, incongruenza cui il regolamento in esame inizia a porre rimedio.

Il senatore MAGNALBÒ condivide la valutazione del relatore, ma rinnova la preoccupazione per le carenze di organico, osservando che anche nelle qualifiche di base è necessario disporre di risorse adeguate, considerando anche l'insufficiente adeguamento delle dotazioni tecnologiche degli uffici.

Il senatore PASTORE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Magnalbò.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(4783) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre. Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 2.9 che prevede anche la riduzione in pristino e il risarcimento del danno, oltre alle sanzioni, per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle direttive comunitarie.

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 4.1, già motivato nella sua esposizione introduttiva, rivolto a rendere esplicita la proroga della delegazione legislativa in questione.

Quanto all'emendamento 10.5, il senatore MAGNALBÒ fa notare che esso corrisponde all'orientamento della Giunta per gli affari europei del Senato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, illustra l'emendamento 11.1 ricordando che un decreto-legge aveva prorogato al 1° gennaio di quest'anno il termine per la chiusura degli impianti di scarico, prescritto dal decreto legislativo vigente in materia. La previsione di un «congruo periodo transitorio» è generica e occorre semmai fissare un ulteriore termine certo di scadenza della proroga.

Illustra anche l'emendamento 17.1, ritenendo improprio prescrivere l'attesa di due stagioni per la verifica delle condizioni di idoneità alla balneazione.

Il senatore PASTORE illustra e motiva l'emendamento 19.1, osservando che le attività di maestro di sci e di guida alpina, pur di notevole importanza, dovrebbero essere inquadrate in un contesto normativo più generale.

Il senatore PINGGERA illustra a sua volta gli emendamenti 19.3 e 19.2, ricordando che le province di Bolzano e di Trento hanno in materia una competenza legislativa primaria; osserva, comunque, che appare necessaria una prescrizione statale che assicuri l'adeguatezza della preparazione tecnica delle guide alpine e dei maestri di sci, perché si tratta di figure professionali che sono spesso chiamate a risolvere situazioni di notevole rischio per l'incolumità delle persone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DI UNO SCHEMA DI TESTO UNICO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il senatore PASTORE sollecita l'esame dello schema di decreto legislativo sulla documentazione amministrativa: si tratta, infatti, di un provvedimento di notevole importanza per garantire rapporti più corretti tra i poteri pubblici e i cittadini.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazione al riguardo, convenendo sull'importanza dell'argomento.

TERMINE PER SUBEMENDAMENTI IN MATERIA ELETTORALE

Il PRESIDENTE dispone che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti (1.0.3000 e 1.0.4000, pubblicati con il resoconto di ieri) presentati in ordine al disegno di legge n. 3812, in materia elettorale, è fissato per mercoledì 18 ottobre alle ore 12, restando inteso che gli emendamenti già presentati al testo unificato predisposto dalla relatrice D'Alessandro Prisco per i disegni di legge n. 838 e connessi, sull'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, testo unificato sostanzialmente riprodotto nel citato emendamento 1.0.4000, possono essere considerati senz'altro come subemendamenti, in quanto compatibili con il testo dello stesso emendamento 1.0.4000, in parte diverso dal citato testo unificato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nella settimana successiva la Commissione sarà convocata anche in orari antimeridiani e notturni, per poter trattare i numerosi argomenti in corso di esame: oltre alla materia elettorale (disegni di legge n. 3812 e connessi), sarà data priorità al disegno di legge sulle associazioni di promozione sociale (4759), a quelli sul servizio civile (4408 e connessi), al disegno di legge comunitaria (4873) e al disegno di legge costituzionale sull'ordinamento delle regioni e degli enti locali (4809).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783

Art. 1.

1.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, dopo le parole: «della Commissione parlamentare per le questioni regionali» inserire le seguenti: «ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

All.A.1

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva 1999/60/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

All.A.2

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva 1999/93/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

All.A.3

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'allegato A sopprimere la direttiva 1999/105/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

All. A.4

SMURAGLIA

Nell'Allegato A, sopprimere le parole: «98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)» e conseguentemente, aggiungere le stesse all'Allegato B.

All.B.1

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1993/104/CE.

Consequentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.2

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1994/45/CE.

Consequentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.3

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/5/CE.

Consequentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.4

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/29/CE.

Consequentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.5

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/31/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.6

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/63/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

All.B.7

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/70/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.

Art. 2.

2.7

GUBERT

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le amministrazioni» inserire la parola: «statali».

2.8

GUBERT

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con le ordinarie strutture amministrative».

2.6

GUBERT

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.5

GUBERT

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso ove sia possibile sarà da prevedere anche l'obbligo al risarcimento del danno e/o il ripristino dello stato anteriore all'infrazione».

2.4

GUBERT

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni».

2.3

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.2

GUBERT

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

2.1

GUBERT

Al comma 2 sopprimere le parole: «e controlli».

Art. 4.**4.2**

GUBERT

Sopprimere l'articolo.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «regolamenti comunitari» inserire: «entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e».

Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno».

Art. 5.**5.1**

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «testi unici», inserire la parola: «compilativi».

5.2

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «deleghe conferite», inserire le parole: «con la presente legge».

5.4

GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: «la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e» con la parola: «la coerenza».

5.5

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «logica, sistematica e».

5.3

SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo».

Art. 6.**6.1**

DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, commi 1 e 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate».

Art. 7.

7.1

GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 8.

8.1

GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «adottando misure specifiche nella lotta contro le frodi».

Art. 10.

10.2

SCHIFANI, PASTORE

10.5 (identico)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere l'articolo.

10.4

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati al consumo».

10.1

IL RELATORE

Sopprimere le parole: «di antibiotici ad azione auxinica e».

10.3

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «per gli animali della specie bovina e ovicaprina».

10.0.12

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire 80.000 milioni di lire.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, preparano degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.

3. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 2, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 80.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero».

10.0.17

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche"».

10.0.18

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

"*d*) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo"».

10.0.11

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrando dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina"».

10.0.15

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "dell'incidenza sull'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esperimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento"».

10.0.14

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "a copia dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento"».

10.0.16

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:

a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 iscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;

b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove».

10.0.10

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera *b*), purchè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione.».

10.0.28

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera *a*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;" sono sostituite con le seguenti: "«o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui.»".

10.0.2

SCHIFANI, PASTORE

10.0.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere *h) l), p)* e di tutti gli altri commi di quest'articolo".

10.0.25

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *b)* è soppressa.

10.0.26

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:

"3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze."».

10.0.24

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera *h*) è sostituita con la seguente:

"*h*) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni."».

10.0.23

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)"».

10.0.22

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b)».

10.0.21

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2.

10.0.20

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...»

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni"».

10.0.19

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo».

10.0.1

SCHIFANI, PASTORE

10.0.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119, recante attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole "di ricetta medica veterinaria non ripetibile", sono soppresse le seguenti: "in triplice copia"».

10.0.27

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000».

10.0.3

SCHIFANI, PASTORE

10.0.6

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-...

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso».

10.0.4

SCHIFANI, PASTORE

10.0.13

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma: "Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'inizio della notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate"».

10.0.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.

10.0.9

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-...

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante «Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari» da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.

Art. 11.**11.1**

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), eliminare le parole: «assicurando un congruo periodo transitorio».

Art. 13**13.1**

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1 sostituire la parola «sei» con la seguente: «diciotto».

Art. 17.**17.2**

GUBERT

Alle lettere a), b) e c) sopprimere le parole «e provinciali».

17.3

ANDREOLLI

Nell'articolo 17 del disegno di legge, alle lettere a), b) e c) del comma 1 le parole: «e provinciali» sono soppresse.

17.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il primo periodo.

Art. 13.**13.1**

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «diciotto».

Art. 19.**19.1**

PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.

19.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso «c-bis» con il seguente:

«c-bis. I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319».

19.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «c-bis» sono aggiunte le seguenti: «ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale».

Art. 20.**20.1**

GIARETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «venti ore settimanali» sono inserite le seguenti: «e, comunque, per un minimo di 4 ore giornaliere consecutive,».

Art. 21.**21.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità Europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodo limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con DM motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il divieto di cui ai periodi precedenti deve individuare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione».

21.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.

2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri».

21.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. ...

All'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, Legge Comunitaria 1999, aggiungere alla fine il seguente comma: "All'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma: 'L'accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all'agente di una indennità pari a due anni di provvigioni da calcolare sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione'".».

21.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. ...

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, alla lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo: "È considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti"».

21.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. ...

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999».

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art...

1. Alla legge 23 giugno 2000, n.178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo l'articolo 1, comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative – che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1279/96 e successive modificazioni – debbono avere per oggetto o quadro di riferimento

organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno un altro Stato membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati.;

b) Al comma 6 le parole "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base dell'anno corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

21.0.7

GIARETTA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 1756 del codice civile, nel testo modificato dalla legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (c.d. «Legge comunitaria 1999»), è aggiunto il seguente comma: «Sono fatte salve le disposizioni in materia dello star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria».

21.0.8

D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Adempimenti in materia di semplificazione delle procedure del sistema HACCP di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono entro il 31 gennaio 2001, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle Amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero della Sanità entro il 28 febbraio 2001 provvede

ad emanare i regolamenti di cui al secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 10 della predetta legge n. 526/99.

2. Le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pendenti alla data di entrata in vigori della presente legge, sono sospese fino al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1, a condizione che i responsabili delle industrie alimentari esibiscano agli agenti incaricati apposita istanza scritta, inviata all'Amministrazione regionale competente, di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dichiarino di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa.

3. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari che presentino l'istanza prevista dal comma 2, le predette procedure sanzionatorie sono applicate dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei medesimi regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

647^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4738-bis) *Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e dal sistema penitenziario*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(4673-bis) *MILIO e PETTINATO. – Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(1210) *MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) *BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(Esame dei disegni di legge nn. 4738-bis e 4673-bis; congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1210 e 1529 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1210 e 1529; congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 4738-bis e 4673-bis. e rinvio)

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 4738-bis e 4673-bis con quello dei disegni di legge nn. 1210 e 1529.

Il Presidente rileva altresì che il nuovo testo unificato, già predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 4738, 1210 e 1529 e pubblicato in allegato alla seduta del 21 settembre scorso, si intenderà riferito a tutti i disegni di legge in titolo, restando ferma la sua assunzione come testo base per il prosieguo dell'esame. Ricorda infatti che ai fini della redazione del predetto testo unificato erano state prese in considerazione solo le parti del disegno di legge n. 4738 di cui era stato proposto lo stralcio nella seduta pomeridiana della Commissione del 27 luglio 2000.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4771) RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis

(Esame e rinvio)

Il senatore CALVI, relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, rilevando che la riforma dell'appellabilità delle sentenze, realizzata con la legge n. 468 del 1999, ha generato alcune critiche e preoccupazioni, con riferimento soprattutto a quei delitti, come ad esempio la diffamazione a mezzo stampa o le lesioni colpose, il cui accertamento si accompagna assai spesso alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Si pone quindi l'esigenza di un intervento che risolva questi problemi, ferma restando in linea di principio la scelta a favore della riduzione dell'area dell'appellabilità effettuata nel 1999. In proposito richiama l'attenzione sul fatto che la commissione Giustizia della Camera dei deputati, proprio in questi giorni, nel corso della discussione sul disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (atto Camera n. 6590 e abbinati), ha approvato una proposta di riformulazione del comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale che restringe l'area dell'inappellabilità alle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. In questo modo, che in apparenza può apparire come il più lineare, si ritorna, per le sentenze di condanna, alla vecchia formulazione dell'articolo 593, non considerando che, dal 1999 ad oggi, sono intervenute importanti innovazioni normative, tra cui l'introduzione della competenza penale del giudice di pace, che non possono essere ignorate. Se fosse approvata la citata norma in discussione alla Camera dei deputati, si avrebbe una situazione paradossale in cui le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, pronunciate dai giudici di pace, sarebbero appellabili solo qualora venisse impugnato il capo relativo all'eventuale condanna, anche generica, al risarcimento del danno, mentre quelle del giudice togato risulterebbero appellabili in ogni caso. Infatti l'articolo 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000, recante «Disposizioni in materia di competenza penale del giudice di pace», prevede che «l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di

pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria», nonché «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno».

Tornando all'illustrazione del disegno di legge in titolo si sofferma sull'articolo 1 con cui si introduce, nel terzo comma dell'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inciso per cui l'inappellabilità delle sentenze di condanna vale, «salvo che con esse sia pronunciata anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile». L'articolo 2 del provvedimento all'esame si propone poi di risolvere l'ulteriore problema rappresentato dal caso in cui l'accertamento della responsabilità penale è idoneo a fare stato in un successivo giudizio civile o amministrativo di danno o in un altro giudizio. Al riguardo, con l'introduzione dell'articolo 654-*bis* nel codice di procedura penale, si prevede di escludere l'applicazione delle disposizioni degli articoli 651, 652 e 654 dello stesso codice alle «sentenze penali pronunciate in primo grado per le quali non è ammesso l'appello».

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore GRECO, il quale ritiene necessario riconoscere con chiarezza l'errore commesso quando, con l'approvazione della legge n.468 del 1999, venne modificato l'articolo 593 del codice di procedura penale, prevedendo l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i quali fosse applicata la sola pena pecuniaria e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. A questo proposito, giudica peraltro preferibile, rispetto a quella prospettata nel disegno di legge n. 4771, la soluzione delineata nel corso dell'esame dei citati disegni di legge n.6590 e abbinati presso la Camera dei deputati, con la quale viene puramente e semplicemente ripristinata la previsione dell'appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria relative a delitti.

Sotto un diverso punto di vista, considera poi inopportuno che si sia dato inizio all'esame del disegno di legge n.4771, proprio in considerazione del fatto che sulla stessa materia è già al lavoro l'altro ramo del Parlamento.

Segue un breve intervento del relatore CALVI, che precisa come la modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale sia stata inserita nel testo all'esame della Camera dei deputati per i disegni di legge in materia di formazione e valutazione della prova, con l'approvazione di un emendamento peraltro estraneo all'oggetto dei predetti disegni di legge. Ciò premesso, è comunque indubbia la necessità di coordinare le iniziative dei due rami del Parlamento.

Il senatore MILIO si dichiara favorevole al ripristino della pura e semplice previsione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria relative a delitti e manifesta alcune perplessità circa le previsioni del disegno di legge n. 4771, in particolare per il fatto che esso fa sostanzialmente dipendere l'appellabilità della sentenza di condanna da una scelta della parte civile.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

648^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4771) RUSSO ed altri.- Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore RUSSO sottolinea l'opportunità di un intervento sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo, sollecitato non solo dai giornalisti, ma anche da alcuni settori dell'avvocatura e che ha già trovato una soluzione, con riferimento alla materia della competenza penale del giudice di pace, nell'articolo 37 del decreto legislativo del 25 agosto 2000, n.274. Sulla proposta del senatore Greco di ripristinare la disposizione originaria dell'articolo 593 del codice di procedura penale, rileva che questa ipotesi, in astratto semplificatrice, oltre a contraddire la riforma attuata con la legge n.468 del 1999, si presta a due ulteriori obiezioni di merito. In primo luogo sarebbe necessario modificare anche l'articolo 37 del citato decreto legislativo. A tale riguardo va ricordato che, rispetto all'originario schema di decreto, che prevedeva la totale inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, il Governo ha accolto nel testo definitivo le osservazioni espresse dalla Commissione giustizia del Senato, nel parere sullo schema medesimo, adottando peraltro una formulazione, parzialmente difforme da quella dell'articolo 1 del disegno di legge

n. 4771, che prevede l'appellabilità della sentenza che applica la pena pecuniaria solo nel caso in cui l'imputato impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Ritiene tale formulazione più adeguata alla trattazione delle fattispecie all'esame e propone pertanto di emendare nello stesso senso il provvedimento in discussione.

La seconda motivazione che rende il disegno di legge in titolo necessario sta nelle maggiori garanzie che questo fornisce all'imputato rispetto alla formulazione dell'articolo 593 del codice di procedura penale antecedente la riforma del 1999. Infatti, in base alla previgente normativa, l'appello, sempre possibile in caso di delitti, era precluso in caso di contravvenzioni per le quali fosse stata applicata la sola pena dell'ammenda, anche quando, oltre a questa, fosse stata pronunciata condanna al risarcimento del danno.

La finalità dell'articolo 2 del provvedimento è correlata all'esigenza di escludere, nei casi in cui non è ammesso l'appello, l'efficacia della sentenza penale nel giudizio amministrativo o civile di danno ovvero in altri giudizi civili o amministrativi. La possibile contraddittorietà tra la sentenza conclusiva del giudizio penale e quella conclusiva di un eventuale giudizio civile non può essere considerata un'anomalia nel sistema da quando, con il nuovo codice di procedura penale, ci si è orientati a favore di un assetto normativo caratterizzato tendenzialmente da una maggiore autonomia fra il procedimento penale e i procedimenti di diverso tipo.

Ritiene infine che l'esame già avviato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati renda indispensabile un sollecito coordinamento tra le Commissioni interessate.

Il senatore FASSONE, pur condividendo la maggior parte delle considerazioni svolte dal senatore Russo, ritiene opportuno ricostruire, seppur brevemente, le ragioni della scelta effettuata nel 1999 con l'approvazione della legge n.468. Al riguardo, ricorda innanzitutto come fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale vennero rivolte numerose critiche alla decisione di conservare un sistema di impugnazioni particolarmente articolato, tipico dei modelli inquisitori, nonostante l'adozione di un sistema processuale di stampo accusatorio. L'esigenza di una semplificazione dei meccanismi processuali è poi risultata ancora più forte quando si è affrontato il tema della competenza penale del giudice di pace e in proposito, dopo aver ricordato le indicazioni di carattere generale in questo senso già contenute nella legge n.374 del 1991 che non ebbe poi attuazione per i profili relativi proprio alla competenza penale, evidenzia come nella stessa direzione ebbe a muoversi il Senato quanto esaminò il disegno di legge che, definitivamente approvato, sarebbe divenuto la legge n.468 del 1999. In tale prospettiva maturò presso questo ramo del Parlamento la scelta di estendere le ipotesi di inappellabilità previste dal comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale alle sentenze di condanna relative a delitti per i quali fosse stata applicata la sola pena pecuniaria e alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con

pena alternativa. Deve sottolinearsi come la soluzione adottata dal Senato operasse sia sul versante dell'inappellabilità delle sentenze di condanna, sia su quello dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in modo da modificare in maniera equilibrata e simmetrica la posizione di tutte le parti processuali. È appena il caso di ricordare che le modifiche introdotte dal Senato vennero poi confermate nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.

Sotto un diverso profilo va inoltre tenuto presente che il principio della ragionevole durata del processo ha assunto ormai rango costituzionale con la recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione. La definizione di un meccanismo processuale che sia in grado di individuare un corretto bilanciamento fra il soddisfacimento delle esigenze di garanzia e la necessità di evitare l'eccessivo allungamento dei tempi processuali costituisce pertanto, oggi, un vero e proprio obbligo costituzionale per il legislatore ordinario.

Con più specifico riferimento al contenuto del disegno di legge n.4771, ritiene senz'altro opportuna la modifica all'articolo 593 proposta con l'articolo 1, sottolineando al riguardo come essa consenta effettivamente di limitare la garanzia dell'appellabilità esclusivamente a quei casi in cui l'imputato può essere soggetto, sebbene sul piano civile, a conseguenze oltremodo pesanti. In questo senso giudica condivisibile, in particolare, anche la proposta di riformulare il testo dell'articolo 1 in modo da renderlo corrispondente alla formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Qualche perplessità manifesta invece per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 2, in quanto ritiene eccessivo privare di qualsiasi efficacia extrapenale pronunce che potrebbero anche essere passate al vaglio di un altro grado di giudizio – nel caso in cui sia stato proposto ricorso per cassazione – per la sola ragione che è mancato un secondo giudizio di merito. Tali perplessità peraltro non lo inducono a modificare la sua valutazione sostanzialmente positiva sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Antonino CARUSO concorda con il senatore Fassone circa l'esigenza di interventi che si risolvano in una semplificazione dei meccanismi processuali, ma non condivide, sul piano interpretativo, la ricostruzione del significato da attribuire alla previsione inserita nell'articolo 111 della Costituzione circa la ragionevole durata dei processi.

L'oratore prosegue giudicando poi convincenti le argomentazioni svolte dal senatore Russo, ma ritenendo però che, a fronte di una non trascurabile possibilità di contrasto di giudicati, potrebbe comunque essere opportuno prendere in considerazione un intervento sull'articolo 630 del codice di procedura penale, volto ad ampliare le ipotesi di revisione con specifico riferimento ai profili qui considerati.

Prende quindi brevemente la parola il relatore CALVI, il quale manifesta le sue perplessità sulla soluzione prospettata da ultimo dal senatore Caruso in considerazione delle profonde diversità strutturali esistenti fra il

processo civile e il processo penale: basti pensare, solo per fare un esempio, alla necessaria presenza della parte pubblica nel processo penale cui fa riscontro la sua normale assenza nel processo civile.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

319^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE***Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Intini.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica di aver ricevuto una lettera del Presidente del Senato diretta ad attribuire alla 3^a Commissione l'incarico di riferire all'Assemblea, sentita la Giunta per gli affari delle Comunità europee, sulla questione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in occasione del dibattito di politica estera previsto per la giornata di martedì prossimo.

Al riguardo, osserva come si tratti di un argomento di grande rilevanza, sul quale il Senato ha peraltro già avuto modo di effettuare una prima discussione, nello scorso mese di luglio, nell'ambito di un più generale dibattito sulle prospettive di riforma dell'Unione europea, conclusosi con l'approvazione di due mozioni, contenenti specifici riferimenti ai negoziati sulla Carta dei diritti fondamentali.

Tuttavia, anche sulla base di contatti intercorsi con il Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, ritiene che possa risultare alquanto problematico assicurare un contributo utile di riflessione nei pochi giorni che rimangono prima della data prevista per il dibattito in Assemblea. A ciò può aggiungersi la considerazione che la Commissione esteri si troverebbe nella condizione di pronunciarsi sullo stato dei negoziati relativi alla Carta nell'imminenza del Vertice di Biarritz, che avrà luogo il 13 e il 14 ottobre, nel quale saranno adottate formali decisioni sulla questione.

In tale contesto la soluzione più produttiva sembrerebbe quella di prevedere che il ministro Dini riferisca, nel corso del dibattito di politica estera previsto per martedì prossimo, sui risultati del Vertice di Biarritz;

anche alla stregua delle risultanze del dibattito, la 3^a Commissione esteri potrebbe poi, ove ciò fosse ritenuto utile dalla Presidenza del Senato, essere chiamata nel prosieguo a riferire in Assemblea in vista del successivo Vertice di Nizza, anche con riferimento alla specifica questione della Carta dei diritti fondamentali.

Sembra quindi senz'altro opportuno corrispondere all'invito rivolto dalla Presidenza del Senato alla Commissione, ma secondo modalità che assicurino un più congruo margine di tempo; in tale prospettiva, l'incarico di relatore potrebbe essere conferito, ove ella fosse disponibile, alla senatrice de Zulueta.

Sottolinea infine l'opportunità che l'esposizione del ministro Dini nella seduta di martedì prossimo sia riferita al complesso dei risultati e delle questioni affrontate nel Vertice di Biarritz, con particolare riferimento agli sviluppi nel Medio Oriente e nei Balcani, temi sui quali la Commissione esteri ha già sollecitato, purtroppo per ora infruttuosamente, un confronto con il Governo, e che formeranno certamente oggetto di esame in sede comunitaria.

Il senatore ANDREOTTI esprime apprezzamento per la scelta di prevedere lo svolgimento di un dibattito di ampio respiro sulle tematiche della politica estera, evitando che il confronto si concentri sulla mancata affermazione dell'Italia quale componente, per il prossimo biennio, del Consiglio di sicurezza dell'ONU; occorre infatti evitare di indulgere in sterili atteggiamenti recriminatori.

Il senatore PORCARI concorda con le considerazioni e con le proposte prospettate dal presidente Migone. Auspica inoltre che in futuro venga superata la ricorrente prassi per la quale in Parlamento è chiamato a pronunciarsi in modo improvvisato nell'imminenza di importanti appuntamenti comunitari, senza poter effettuare i necessari approfondimenti.

Nel merito, l'impostazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali sembra tradire un'enfasi e un'astrattezza ideologica attribuibili all'attuale orientamento politico di centro-sinistra di gran parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea. Occorrerebbe quindi garantire al Parlamento la possibilità di effettuare una riflessione adeguatamente approfondita sul testo, sempreché vi fosse ancora la possibilità di influire sull'andamento dei negoziati.

Per contro, una discussione affrettata in Commissione sembrerebbe obiettivamente poco conforme alla dignità della funzione parlamentare.

Il senatore VOLCIC rileva preliminarmente come il testo del progetto di Carta dei diritti fondamentali, messo a punto da un gruppo di cinquanta esperti attraverso un lavoro protrattosi per alcuni mesi, si collochi più che altro, conformemente del resto alla logica propria di tale tipo di documenti, sul piano delle dichiarazioni di principio. Ai fini del futuro dell'Europa, ben diversa importanza potranno evidentemente assumere le scelte che verranno prese nei tavoli negoziali che si occupano degli assetti isti-

tuzionali della futura Unione europea. È verosimile che la Francia abbia inteso garantire un primo risultato concreto per il semestre della sua presidenza, promuovendo l'accelerazione, in concomitanza con il Vertice di Biarritz, dei lavori relativi alla Carta, che sono ormai giunti ad una fase molto avanzata, il che rende piuttosto difficile ipotizzare che possano essere rimessi in discussione aspetti qualificanti del progetto.

In tale contesto, non sembra che vi siano le condizioni perché la Commissione esteri possa assicurare un proficuo contributo di riflessione prima di martedì prossimo.

La senatrice DE ZULUETA prospetta l'opportunità di assicurare le condizioni perché la prevista relazione all'Assemblea sulle tematiche della Carta dei diritti fondamentali sia preceduta da un'adeguata riflessione in Commissione. Per quanto riguarda la seduta dell'Assemblea di martedì prossimo, sembrerebbe opportuno che taluno vi intervenisse per segnalare che la Commissione esteri sta affrontando la questione.

Il PRESIDENTE concorda con le valutazioni della senatrice de Zulueta, ribadendo, in vista di un suo eventuale intervento in Assemblea, che il Senato ha già approvato nel mese di luglio due mozioni riguardanti anche la questione della Carta dei diritti fondamentali, con riferimento ai successivi Vertici di Biarritz e di Nizza.

In conclusione, rileva come il dibattito di politica estera previsto in Assemblea per martedì prossimo possa rappresentare un'occasione di utile confronto con il Governo, sulle problematiche della Conferenza intergovernativa come anche, auspicabilmente, sugli sviluppi in Medio Oriente e nei Balcani.

Il sottosegretario INTINI dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal Presidente.

La Commissione conviene infine con le proposte precedentemente avanzate dal presidente Migone.

IN SEDE REFERENTE

(4745) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, il quale fa presente che l'atto in esame prevede un emendamento alla Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, che è stata adottata nel 1997 al fine di cancellare numerose proposte di emendamento approvate negli anni precedenti e mai entrate in vigore, perché non è stato

raggiunto il necessario *quorum* di ratifiche pari a due terzi degli Stati parte.

Tenuto conto che si tratta di una decisione quanto mai opportuna, auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario INTINI concorda con il relatore.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 13^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4746) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VERTONE GRIMALDI, sottolineando che il protocollo in esame non modifica in nessun aspetto sostanziale l'Accordo europeo che istituì un'associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Ungheria, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991. Si tratta semplicemente di una clausola di adeguamento alla mutata *membership* dell'Unione europea, che da cinque anni è composta da quindici Stati membri.

Il sottosegretario INTINI raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4790) Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta la discussione generale sul disegno di legge e comunica che successivamente sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire in Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

251^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 8,30.**N SEDE REFERENTE**(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati**(48) BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva**(1465) UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata**(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria**(2972) MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato**(3790) FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni**(3816) RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta**(3818) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva**(4199) Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare**(4250) MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale**(4274) MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio**(4653) BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso al termine della seduta di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4672, assunto come testo base.

Il senatore SEMENZATO precisa che, per un equivoco intercorso con la Presidenza nella parte finale della seduta di ieri, erano stati dati per ritirati i due emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 a sua firma, aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 1 e vertenti sul Servizio civile. Precisa che essi esprimono invece un'opzione fondamentale all'interno del suo impegno nell'esame del testo.

Il PRESIDENTE prende atto dell'equivoco ma ricorda, comunque, che su di essi la Commissione Affari costituzionali aveva espresso una contrarietà di fondo.

Il PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, perchè privi di ogni reale portata modificativa, gli emendamenti da 2.1 a 2.26 e gli emendamenti 2.29, 2.36, 2.54, 2.60, 2.62, da 2.81 a 2.85, 2.87, 2.98, 2.101, 2.102, 2.110.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 2.27 e 2.78, dopo aver lamentato l'applicazione, a suo dire, troppo rigorosa dell'inammissibilità ai sensi dell'articolo 100, comma 8, e quindi lesiva delle prerogative dei singoli parlamentari. Precisa poi di essere in disaccordo con la linea prevalente all'interno del suo Gruppo. Manifesta forti perplessità verso gli aspetti illusoriamente ottimistici del disegno di legge-base e paventa grave nocumento in avvenire per le Forze armate. Auspica l'introduzione dell'istituto del reclutamento non solo di soldati in ferma volontaria, ma anche di sottufficiali in ferma volontaria.

Chiede di sapere quale sarebbe l'ambito di operatività della legge sull'obiezione di coscienza nel caso di stato di guerra, formalmente dichiarato dal Parlamento, ossia quale potrebbe essere presumibilmente l'entità numerica dei giovani in armi.

Il senatore SEMENZATO illustra gli emendamenti 2.28, 2.30, 2.31, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.76, 2.77, 2.79, 2.80, 2.86, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.100, 2.104, 2.107, 2.109, 2.111, 2.112, 2.113 e 2.115.

Il senatore PERUZZOTTI illustra gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.61, 2.75, 2.105 e 2.108, lamentando la situazione che si verifica frequentemente in danno della Commissione Difesa del Senato, per cui troppo spesso la maggioranza non permette di modificare testi pervenuti dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 2.74, 2.88, 2.89, 2.106 e 2.114.

Il PRESIDENTE fa proprio e dà per illustrato, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 2.103.

In senso contrario a tutti gli emendamenti intervengono il relatore LORETO e il sottosegretario MINNITI.

Per dichiarazione di voto congiunta sugli emendamenti interviene il senatore PELLICINI che si pronuncia in senso favorevole all'emendamento 2.27. Si dichiara, altresì, molto sensibile al richiamo operato dal collega Gubert verso l'istituto del richiamo periodico alle armi, cioè dei cosiddetti riservisti. Da ultimo, pur riconosciuta al senatore Semenzato una intima coerenza nel corso degli anni, preannuncia il voto nettamente contrario a tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore GUBERT, in sede di dichiarazione di voto favorevole ai suoi emendamenti, precisa di prendere atto della insensibilità del rappresentante del Governo e del relatore verso le sue osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

252^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(4672) Norme per l'istituzione del servizio militare professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(48) BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva

(1465) UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata

(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria

(2972) MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato

(3790) *FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni*

(3816) *RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta*

(3818) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva*

(4199) *Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare*

(4250) *MANFREDI ed altri. – Istituzione della Guardia nazionale*

(4274) *MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio*

(4653) *BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso al termine dell'odierna seduta antimeridiana.

Si procede con la discussione degli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4672, assunto come testo-base.

Il senatore SEMENZATO, ribadito di aver già più volte e chiaramente espresso il suo pensiero e riservandosi di riproporre in Aula alcuni nodi irrisolti, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti a sua firma, e relativi a tutti gli articoli, non essendo il blocco della legge fra gli obiettivi della sua parte politica.

Il PRESIDENTE dichiara di far propri gli emendamenti 2.54, 2.60 e 2.103, stante l'assenza dei proponenti, e li ritira.

Posto in votazione è respinto l'emendamento 2.19 come pure, dopo separate votazioni, gli emendamenti 2.27, 2.34, 2.35, 2.61, 2.74, 2.75, 2.78, 2.88, 2.89, 2.105, 2.106, 2.108, 2.114 e l'emendamento 2.0.1 aggiuntivo di un articolo.

Esaurito, con la reiezione globale degli emendamenti, l'esame dell'articolo 2, si procede alla discussione degli emendamenti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE fa proprio, stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 3.1 e lo ritira, mentre il senatore PERUZZOTTI fa propri gli emendamenti 3.2, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.25, 3.94, 3.270, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 e li ritira.

Gli emendamenti 3.167 e 3.194 decadono per l'assenza dei proponenti.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 3.23 e 3.48, evidenziando le sue forti perplessità verso l'*iter* logico seguito dalla Commissione bilancio nell'emettere i pareri sugli emendamenti.

Gli emendamenti 3.18 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.47, 3.48, 3.91, 3.99, 3.104, 3.111, 3.168, 3.174f, 3.184, 3.185, 3.249, 3.297, posti in votazione separatamente, risultano respinti, come pure i restanti emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 3.

Non si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 4, né di quelli aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 4, giacché precedentemente ritirati dal proponente, senatore Semenzato.

All'articolo 5 si procede all'esame dei due residui emendamenti fatti propri dal Presidente. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.25 e 5.100 sono respinti. Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 sono stati ritirati dal proponente.

Non si procede all'esame degli emendamenti agli articoli 6, 7 e 8, né di quelli aggiuntivi di un articolo dopo gli articoli 6, 7 e 8, giacché ritirati dal proponente.

Si procede infine all'esame del residuo emendamento aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 9.

Il senatore Manca illustra l'emendamento 9.01, auspicandone l'approvazione, attesa la delicatezza del problema con esso sollevato.

Sull'emendamento il relatore LORETO esprime avviso contrario, come pure il sottosegretario MINNITI, che pur si dichiara disponibile ad accoglierne il contenuto, se travasato in ordine del giorno.

Il senatore MANCA trasforma pertanto tale emendamento nel seguente ordine del giorno:

(0/4672/4/4)

La 4^a Commissione,

visti i crescenti impegni affrontati negli ultimi anni dalle nostre Forze armate nelle operazioni di supporto alla pace condotte autonomamente o in contesti multinazionali;

tenuto conto della sempre maggiore necessità di impiegare da parte delle stesse Forze armate personale qualificato e altamente addestrato in sostituzione dei giovani di leva;

in previsione della volontà palesata dalla maggior parte delle forze politiche e del governo in particolare di trasformare in tempi brevi lo strumento militare in modello totalmente professionale;

considerato che le suddette proposte di legge prevedono che le esigenze di reclutamento delle Forze armate diminuiranno progressivamente nel periodo di sette anni previsti per la transizione a Forze armate completamente professionali;

considerata l'opportunità di definire le modalità per realizzare tale diminuzione e la necessità di individuare, nelle more della trasformazione delle Forze armate dal sistema misto ad un sistema interamente professionale, anche nuovi criteri di dispensa di un congruo numero di giovani;

preso atto che gli attuali motivi di dispensa previsti dal Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.504, art. 7, comma 3, dovranno essere quindi oggetto di revisione in funzione delle minori esigenze delle Forze armate;

impegna il Governo:

nel periodo transitorio individuato e sino alla sospensione della leva, a prevedere che i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni possano essere, a domanda, dispensati dal servizio di leva:

a) conseguimento, durante il periodo di rinvio dall'adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso Università legalmente riconosciute, con un voto non inferiore a 100/110;

b) frequenza, dopo il conseguimento della laurea, di un corso di specializzazione, di perfezionamento, o di dottorato di ricerca, attivato presso le Università legalmente riconosciute, o di scuole universitarie ad ordinamento speciale *post* laurea. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il superamento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo;

c) titolari di una borsa di studio o di un assegno di ricerca *post* laurea, per la durata di almeno un anno, presso Università legalmente riconosciute o presso istituzioni scientifiche di paesi esteri;

d) svolgimento, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipologia;

e) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica, avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo;

f) conseguimento del diploma di maturità del rispettivo corso di studi presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli o la Scuola militare «Teulì» di Milano o la Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso avviso favorevole, il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiara di accoglierlo.

Esaurito l'esame degli emendamenti, si procede al voto per il conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea favorevolmente sul disegno di legge n. 4672.

Prende la parola il senatore PERUZZOTTI che preannuncia il voto favorevole. Il testo all'esame ha una portata innovativa storica, anche se in realtà ciò di cui si discute è solo la sospensione della coscrizione obbligatoria. Questa scelta è imposta sia per evitare conflitti con il dettato della Costituzione, che sancisce come dovere del cittadino la difesa della Patria, sia perché una reintroduzione della leva non può essere esclusa in caso di guerra, che dovesse imporre un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, o in presenza di serie insufficienze nei ranghi del personale volontario. La Lega Nord è favorevole all'approvazione del provvedimento sia perché viene incontro alle esigenze operative delle Forze armate, sia perché pone di fatto fine ad un'odiosa imposta personale «in natura» che ormai larghe fasce della popolazione non accettano più. La leva aveva un senso quando occorreva disporre di eserciti di massa ai fini della conduzione di guerre, che si decidevano solo con l'esaurimento delle risorse economiche e demografiche di uno dei contendenti. Fortunatamente, tale scenario è tramontato e si spera che non debba ripetersi più. Non aveva quindi più senso perseguire la logica della militarizzazione coatta delle giovani generazioni italiane. Tuttavia, il favore con il quale si guarda alla fine della leva non deve impedire di manifestare una serie di perplessità. In primo luogo il testo approvato dalla Camera prevede la contrazione degli effettivi alle armi da 270 a 190 mila in sette anni, cui andrà tuttavia aggiunto il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Lega, invece, avrebbe auspicato una riduzione più sensibile, a non più di 165 mila unità. La cifra attuale, infatti, appare incompatibile sia con le risorse che si prevede di assegnare al finanziamento di questa riforma sia con il dichiarato obiettivo di arrivare a medio termine ai traguardi quantitativi voluti. Sotto il primo profilo – quello delle risorse – si sottolinea come i volontari costino sensibilmente più dei soldati di leva. In secondo luogo, la Lega Nord paventa il rischio di un radicale snaturamento dei reparti a maggior connotazione regionale, come il Corpo degli Alpini, quale conseguenza dell'accentuarsi della meridionalizzazione della truppa in servizio volontario. Non si tratta di esprimere un giudizio di valore sulle capacità e virtù militari dei figli di questa o quella parte del Paese, ma di richiamare l'attenzione sulla rottura del rapporto che in alcune Regioni ha legato finora il territorio alle sue Forze armate.

Il senatore MANCA parimenti interviene in senso favorevole al provvedimento, sottolineando che sarebbe stato opportuno raccordare maggiormente la società civile e il mondo militare. Finora le Forze armate sono state trascurate in modo eccessivo, da tutti i punti di vista, ed auspica quindi che l'approvazione del disegno di legge in titolo segni una svolta positiva per la qualità professionale dei militari e per la qualità di vita

dei loro familiari. Subordina comunque il suo voto favorevole all'accoglimento in Aula delle esigenze da ultimo evidenziate nell'ordine del giorno da lui sottoscritto.

Il senatore MANFREDI prende la parola in dissenso dal suo Gruppo per annunciare il voto contrario. Evidenzia i limiti dell'emananda legge, che traggono, pur in parte, origine dal clima antimilitaristico degli scorsi decenni. Quel clima ha purtroppo riverberato i suoi effetti negativi sull'opinione che l'immaginario collettivo ha del servizio di leva: ciò premesso, tuttavia, chiarisce di non essere affatto contrario al servizio volontario, che però andrebbe affiancato da un afflusso costante tramite la coscrizione obbligatoria. Difende la intrinseca bontà del servizio obbligatorio, che esalta i valori della patria fra i cittadini e fra le famiglie. Nega, infine, che il soldato professionista possa di per sé garantire un più elevato livello di efficienza rispetto al soldato di leva.

Il senatore GUBERT annuncia il suo voto favorevole, pur sottolineando il limite intrinseco e storico della scelta di abolire la leva. Nota che l'opzione per un esercito professionale volontario denota un minore convincimento verso un certo tipo di servizio disinteressato in favore della Patria. Dichiarò di comprendere che non è però possibile con un voto parlamentare alterare una spinta sociale così impetuosa come quella contro la leva obbligatoria. Preannuncia comunque la presentazione di emendamenti in Assemblea.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, argomentandolo con l'antica opzione in tal senso del partito repubblicano. La reputa una scelta di politica del diritto estremamente positiva, perché proficua in una prospettiva educativa, ma non nasconde un velo di emozione per la scomparsa di un'antichissima tradizione nazionale.

Chiede poi che il regime transitorio non si estenda per l'arco di sette anni, bensì su un numero di anni inferiore. Auspica, infine, una maggiore trasparenza di rapporti fra le Forze armate ed una loro ancor maggiore valorizzazione a livello internazionale.

Il senatore AGOSTINI, apprezzata la relazione introduttiva del relatore Loreto - al quale va il suo ringraziamento -, si sofferma sugli spunti interessanti offerti dall'opposizione attraverso alcuni emendamenti, pur meritevoli, ma che sono stati respinti per prevalenti motivazioni politiche. Preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore NIEDDU parimenti preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, giacché il provvedimento risponde in modo accorto alla tendenza che si afferma fra i giovani, favorevoli sia alla sospensione della leva, sia alla creazione di nuovi posti di lavoro (come avviene tramite l'introduzione del Servizio militare professionale). Registra con soddisfazione

l'ampia convergenza verificatasi fra le varie forze politiche, attente agli impegni a livello internazionale assunti dal Governo.

Replica agli interventi il sottosegretario MINNITI per ringraziare il Presidente della Commissione e tutti i partecipanti al dibattito, anche per i contributi didattici forniti. Manifesta infine fiducia per la qualità del testo in corso di approvazione.

Si conferisce quindi mandato al senatore Loreto a riferire oralmente in Assemblea in senso favorevole al disegno di legge n. 4672 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, altresì autorizzandolo a proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI QUESTA SERA E DI DOMANI

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e preso atto della conclusione dei lavori sul disegno di legge relativo al servizio volontario, decide di sconvocare le sedute già convocate per stasera, giovedì 12 ottobre, alle ore 20,30 e per domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 9 e alle ore 14,30. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4672**Art. 2.****2.1**

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, si avvalgono del personale, reclutato su base professionale e su base obbligatoria, elencato di seguito:».

2.2

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «La difesa nazionale, si avvale del personale di seguito elencato, reclutato su base professionale e su base obbligatoria:».

2.3

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, si avvalgono del personale volontario e in servizio obbligatorio di leva di seguito elencato:».

2.4

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, sono costituite dal

personale volontario e dal personale in servizio obbligatorio di leva di seguito elencato:».

2.5

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Ai fini di quanto stabilito al comma 1, sono parte delle Forze armate:».

2.6

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Per le finalità di cui al comma 1, sono parte integrante delle Forze armate:».

2.7

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, si avvalgono del personale elencato di seguito:».

2.8

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alea con le seguenti parole: «Le Forze armate, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, si avvalgono del personale, reclutato su base professionale e su base obbligatoria, di seguito elencato:».

2.9

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alinea con le seguenti parole: «Le Forze armate sono così costituite:».

2.10

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le finalità» con le seguenti: «Il perseguimento delle finalità».

2.11

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «assicurate» con la seguente: «garantite».

2.12

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».

2.13

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ufficiali in servizio permanente,» con la seguente: «personale».

2.14

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 490».

2.15

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) appartenenti alle Forze armate di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 240, 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e di cui alla presente legge;».

2.16

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata;».

2.17

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata, appartenenti all'Esercito, alla Marina militare e all'Aeronautica militare;».

2.18

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) c), d) ed e) con la seguente:

«a) ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa in servizio permanente e volontari in ferma volontaria prefissata, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, da personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché della Guardia di finanza nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;».

2.19

MANFREDI, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. ufficiali in ferma volontaria prefissata».

2.20

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».

2.21

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sottufficiali in servizio permanente,» con la seguente: «personale».

2.22

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 196».

2.23

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «di truppa».

2.24

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «in servizio permanente».

2.25

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo da: «di cui» fino a: «n. 196».

2.26

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «prefissata» aggiungere le seguenti: «di cui alla presente legge».

2.27

MANFREDI, TAROLLI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. sottufficiali in ferma volontaria prefissata».*

2.28

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Il Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto il numero delle unità in servizio presso l'amministrazione della Difesa e il numero delle unità in servizio presso le Forze di Polizia;».

2.29

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «personale dell'» con le seguenti: «appartenenti all'».

2.30

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «, in numero stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno;».

2.31

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «nei limiti di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121».

2.32

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «nei limiti di quanto previsto dalla legge 31 marzo 2000, n. 78».

2.33

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «carabinieri» aggiungere il seguente periodo: «ai sensi della legge 31 marzo 2000, n. 78».

2.34

PERUZZOTTI, TABLADINI

Sopprimere la lettera e) del comma 1.

2.35

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, alla lettera e), sostituire il periodo compreso tra «nei limiti» e «189» con il seguente «con specifiche funzioni di presidio delle frontiere, difesa del territorio dall'immigrazione clandestina e contrasto alle attività della criminalità organizzata transnazionale».

2.36

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «personale dell'» con le seguenti: «appartenenti all'».

2.37

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «legge 23 aprile 1959, n. 189» aggiungere le seguenti: «Il Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze stabilisce con proprio decreto il numero delle unità assegnate all'amministrazione della Difesa;».

2.38

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «legge 23 aprile 1959, n. 189» aggiungere le seguenti: «, in numero stabilito con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;».

2.39

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) volontarie, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».

2.40

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) personale di sesso femminile, di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».

2.41

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) personale di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 380;».

2.42

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) volontarie, di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».

2.43

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) personale di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».

2.44

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) personale di sesso femminile, di cui al decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;».

2.45

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, nel caso in cui il personale in servizio sia inferiore alle 190.000 unità e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».

2.46

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, nel caso in cui il personale in servizio sia numericamente insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».

2.47

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale accertata dalle Camere, nel caso in cui il personale in servizio sia numericamente insufficiente a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».

2.48

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848, esclusivamente nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni».

2.49

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o qualora l'Italia sia vittima di un attacco armato, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».

2.50

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, o qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e non sia possibile colmare le va-

canze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni.».

2.51

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni».

2.52

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare per legge, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, limitatamente al caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

b) qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, accertata dalle Camere;

c) qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».

2.53

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) personale da reclutare su base obbligatoria, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo il servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

a) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

b) qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, accertata dalle Camere;

c) qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848;».

2.54

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «purchè non si sia dichiarato o non si dichiarerà obiettore di coscienza».

2.55

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «per legge, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione».

2.56

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «per legge».

2.57

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «in base all'articolo 52, comma 2 della Costituzione».

2.58

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della Costituzione».

2.59

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «su base obbligatoria» con le seguenti: «, in conformità all'articolo 52, comma 2 della Costituzione».

2.60

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera f), alinea, dopo le parole: «su base obbligatoria» aggiungere le seguenti: «che non si dichiari obiettore di coscienza».

2.61

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, punto 2), lettera f), dopo le parole «Forze armate» inserire le seguenti «previa deliberazione delle Camere».

2.62

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il periodo da: «nel caso,» fino a: «anni».

E conseguentemente sopprimere il numero 2. della medesima lettera f).

2.63

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f) sopprimere il numero 2).

2.64

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituite il numero 2) con il seguente:

«1. qualora la situazione di grave crisi internazionale in cui l'Italia sia direttamente coinvolta, accertata dalle Camere, richieda un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate, entro i limiti delle 190.000 unità;».

2.65

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. qualora la situazione di grave crisi internazionale in cui l'Italia sia direttamente coinvolta, accertata dalle Camere, richieda un temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate, la cui entità è stabilita dalla legge».

2.66

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. qualora le Camere accertino che l'Italia è direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465 o ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848».

2.67

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. qualora l'Italia sia direttamente coinvolta in una grave crisi internazionale ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di Washington del 4 aprile 1949, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465 o ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ratificata con legge 17 agosto 1957, n. 848.».

2.68

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. qualora l'Italia sia vittima di un attacco armato al proprio territorio nazionale».

2.69

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. qualora l'Italia sia vittima di un'aggressione armata al proprio territorio nazionale».

2.70

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «insufficiente» con la seguente: «in numero inferiore alle 190.000 unità».

2.71

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «insufficiente» aggiungere le seguenti: «, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 3».

2.72

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «insufficiente» aggiungere le seguenti: «, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1».

2.73

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.74

GUBERT

Al comma 1, alla lettera f) sostituire la parola «cinque» con la seguente «dieci».

2.75

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, lettera f), dopo il periodo «reclutare su base obbligatoria» aggiungere le seguenti parole: «in presenza delle circostanze straordinarie indicate nella presente legge».

2.76

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «obbligatoria,» aggiungere le seguenti parole: «per un periodo non superiore a dieci mesi».

E conseguentemente, sopprimere il primo capoverso del comma 2 da: «Il servizio militare» fino a: «stato di guerra».

2.77

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola «coscienza,» inserire il seguente periodo: «ed esclusi gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

E conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso del comma 2, da: «Non possono» fino a: «fuoco».

2.78

MANFREDI, TAROLLI

Al comma 1, sopprimere le parole da «nei seguenti» fino a «Forze armate».

2.79

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nei seguenti casi:» con le seguenti: «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. L'entità e la durata del temporaneo aumento della

consistenza numerica delle Forze armate sono stabilite dalla legge. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

E conseguentemente sopprimere i numeri 1. e 2. della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, nonché il secondo capoverso del comma 2.

2.80

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nei seguenti casi:» con le seguenti: «qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. L'entità e la durata del temporaneo aumento della consistenza numerica delle Forze armate sono stabilite dalla legge.».

E conseguentemente sopprimere i numeri 1. e 2. della lettera f).

2.81

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1. con il seguente:

«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;».

2.82

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1. con il seguente:

«1. quando le Camere deliberano lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;».

2.83

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1. con il seguente:

«1. nel caso in cui le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;».

2.84

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 1. con il seguente:

«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione e dopo che il presidente della Repubblica abbia dichiarato lo stato di guerra;».

2.85

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1. con il seguente:

«1. qualora le Camere deliberino lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione e dopo che il presidente della Repubblica abbia dichiarato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione».

2.86

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con la seguente: «gravissima».

2.87

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «grave» con la seguente: «difficile».

2.88

GUBERT

Al comma 1, alla lettera f) punto 2) sopprimere le seguenti parole: «direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale».

2.89

GUBERT

Al comma 1, alla lettera f) al punto 2) dopo la parola «internazionale» inserire le parole «o sovranazionale».

2.90

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «di eccezionale gravità».

E conseguentemente, sopprimere la parola: «grave».

2.91

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «di straordinaria gravità».

E conseguentemente, sopprimere la parola: «grave».

2.92

SEMENZATO

Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) dopo le parole: «crisi internazionale» inserire le seguenti: «accertata dalle Camere».

2.93

SEMENZATO

Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) sopprimere il periodo da: «o in ragione» fino a: «armate».

2.94

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere la congiunzione «o».

2.95

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «ad una organizzazione internazionale» con le seguenti: «all'Organizzazione delle Nazioni Unite».

2.96

SEMENZATO

Al comma 1, alla lettera f), al numero 2) sopprimere il periodo da: «giustifici» fino a: «armate».

2.97

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «giustifici» con la seguente: «esiga».

2.98

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «giustifici» con la seguente: «richieda».

2.99

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «aumento» inserire le seguenti parole: «temporaneo e per un tempo prestabilito».

2.100

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «aumento» inserire le seguenti parole: «temporaneo e per un tempo limitato».

2.101

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «della consistenza numerica delle» con le seguenti: «del numero delle unità componenti le».

2.102

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «consistenza numerica» con le seguenti: «entità numerica».

2.103

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera f), numero 2), premettere le parole: «in seguito a deliberazione delle Camere.».

2.104

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo la parola: «Forze armate» inserire le seguenti: «entro il limite delle 190.000 unità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

2.105

PERUZZOTTI, TABLADINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. a) Il personale militare volontario cessato dal servizio attivo entra a far parte della riserva e vi resta per cinque anni. Alla riserva, per lo stesso periodo, appartengono anche gli ufficiali di complemento.

b) L'appartenenza alla riserva implica la soggezione al richiamo nei casi previsti alla lettera f) del comma 1.

c) Ai membri della riserva richiamati in servizio viene corrisposto un trattamento economico equivalente a quello percepito alla cessazione dal servizio, salve le integrazioni necessarie a non pregiudicare il maggior livello di reddito eventualmente raggiunto nella vita civile».

2.106

GUBERT

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Al fine di rendere efficace l'impiego straordinario di personale militare e, in caso di obiezione di coscienza, civile per i casi previsti al comma 1, lettera f) del presente articolo, a partire dal raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del trentesimo anno di età, ciascun cittadino italiano di sesso maschile o femminile abile al servizio militare o civile è chiamato ad una settimana all'anno di attività di addestramento e di esercitazione per l'esercizio dei compiti militari e civili cui può essere chiamato in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Tali attività addestrative sono organizzate nella provincia di residenza e sono articolate per corpi, anche in continuità con le tradizioni militari territorialmente differenziate. Nella Regione Trentino-Alto Adige è riconosciuto come uno di tali corpi tradizionali nei quali è possibile organizzare le attività addestrative quello dei "sizzeri" o "Schuetzen", previa convenzione con la relativa Federazione. Ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera f) del precedente

comma, il servizio militare obbligatorio ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra.

Di conseguenza, a copertura dei relativi oneri, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) è ridotta la cifra di 190.000 unità, fino a concorrenza dell'onere».

2.107

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «otto».

2.108

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.109

SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere il periodo da: «, prolungabili» fino a: «guerra».

2.110

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire la parola: «prolungabili» con la seguente: «prorogabili».

2.111

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione».

2.112

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» aggiungere le seguenti: «nei modi previsti dall'articolo 78 della Costituzione».

2.113

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «di guerra» aggiungere le seguenti: «nei modi previsti dagli articoli 78 e 87 della Costituzione».

2.114

GUBERT

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.115

SEMENZATO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimeranno entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri prescritti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettera f)».

2.0.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo)

1. Nei casi di impiego di truppe italiane fuori dal territorio nazionale o in seguito alla proclamazione dello stato di guerra, è costituito un Comitato parlamentare di controllo e di indirizzo, composto da venti parlamentari, nominati dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa fra loro, in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Governo riferisce al Comitato parlamentare di cui al comma 1 su tutti i provvedimenti conseguenti alla proclamazione dello stato di guerra nonché su tutti i fatti conseguenti all'impiego delle truppe italiane fuori dal territorio nazionale, con particolare riferimento alla condotta tenuta dalle predette truppe nel corso delle operazioni in cui sono impiegate.

3. In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza o di guerra, gli atti e i lavori del Comitato parlamentare di cui al comma 1 sono segreti.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, il Comitato medesimo, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, determina di volta in volta gli atti o i lavori che debbano essere dichiarati segreto o riservati».

2.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Ammissione al servizio civile volontario e durata del servizio)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile volontario le donne e gli uomini in età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ne facciano domanda, previa verifica di idoneità da parte del Servizio sanitario nazionale.

2. La durata del servizio civile volontario è di dodici mesi, non necessariamente consecutivi, almeno tre dei quali devono essere dedicati alla formazione. La giovane o il giovane che svolga il servizio civile volontario all'estero può chiedere di prolungare il servizio per ulteriori dodici mesi, anche suddivisi in più periodi».

«Art. 2-ter.

(Agenzia per il servizio civile)

1. L'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si articola in un Ufficio centrale nazionale e in comitati con sedi in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti dei comitati sono designati in accordo con i rispettivi Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Ufficio centrale nazionale:

a) assicura e coordina la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge;

b) predispose e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) stipula le convenzioni con le Amministrazioni centrali dello Stato;

d) stipula le convenzioni con il Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento del servizio civile nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) organizza la formazione di istruttori e componenti del servizio civile;

f) provvede alla gestione dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, attraverso accordi con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti e interessati.

3. I comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) esaminano e approvano i progetti;

b) stipulano le convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati, nonchè con le Amministrazioni dello Stato, salvo quanto previsto al comma 2, lettere c) e d);

c) accertano i requisiti di coloro che hanno presentato domanda per il servizio civile;

d) organizzano le modalità di partecipazione al servizio civile».

«Art. 2-quater.

(Enti e organizzazioni privati)

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendano presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario:

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni».

2.0.3

SEMENZATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissione al servizio civile)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purchè non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

3. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego:

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età».

Art. 3.**3.1**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, DI BENEDETTO

*L'articolo è sostituito dal seguente:***Art. 3.***(Materia della delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi.

a) progressiva riduzione della durata della ferma di leva obbligatoria, portandola ad otto mesi nel primo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo ed a sei mesi entro i successivi due anni;

b) suddivisione della ferma di leva in un periodo dedicato all'addestramento e un periodo di attività operativa;

c) previsione che il personale in servizio di leva obbligatoria o prolungata non sia numericamente inferiore al 50 per cento degli effettivi delle Forze armate dello Stato;

d) ripartizione di quote del personale militare professionale fra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente effettivo;

e) transito nella pubblica amministrazione del personale militare professionale in eccedenza rispetto alla quota stabilita ai sensi della lettera *d)*;

f) riduzione, entro un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, del personale militare a 180.000 unità, con la seguente ripartizione:

- 1) Esercito: 110.000 unità;
- 2) Marina: 30.000 unità;
- 3) Aeronautica: 40.000 unità;

g) affidamento a personale civile degli incarichi di natura burocratica, amministrativa e logistica, e comunque non di specifico carattere militare, nelle strutture centrali e in quelle territoriali.

3.2

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Nel titolo, sostituire le parole «Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale» con le parole seguenti: «Potenziamento progressivo dello strumento militare professionale».

3.3

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

3.4

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».

3.5

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge,» inserire il seguente periodo: «sentito il COCER,».

3.6

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «relativo schema,» inserire il seguente periodo: «escludendo dal computo i periodi di chiusura del Parlamento,».

3.7

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «graduale».

3.8

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.9

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.10

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

3.11

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «graduale» fino a: «Ministero della difesa» con il seguente: «professionalizzazione delle Forze armate entro quattro anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».

3.12

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «graduale» con la seguente: «progressiva».

3.13

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole da «entro sette» fino a «legislativo».

3.14

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».

3.15

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».

3.16

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».

3.17

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera l) sostituire la parola «sette» con la seguente «dieci».

3.18

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».

E conseguentemente alle lettera a), b), d) e l) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre».

E conseguentemente alla lettera b) sostituire la cifra «1985» con la cifra «1981».

a compensazione di eventuali maggior oneri, ridurre fino a loro concorrenza la cifra di 190 mila di cui alla lettera a).

3.19

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, lettera b, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «cinque anni».

3.20

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

E conseguentemente alle lettere a), b), d) e l) sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.21

PERUZZOTTI, TABLADINI

Nel comma 1, sostituire le parole «sette anni» con le seguenti «cinque anni».

3.22

PERUZZOTTI, TABLADINI

Nel comma 1, lettera a, sostituire le parole «sette anni» con le seguenti «cinque anni».

3.23

PALOMBO

All'alinea del comma 1, sostituire le parole «entro sette anni» con le parole seguenti «entro dieci anni».

3.24

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «del medesimo» fino a: «legislativo» con il seguente: «della presente legge».

3.25

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da «entro» fino a «comma».

3.25

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «obbligatorio».

3.26

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «volontari di truppa» con le seguenti: «personale di cui all'articolo 2».

3.27

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo seguente: «e con personale civile del Ministero della difesa».

3.19

SEMENZATO

Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa».

E conseguentemente sopprimere la tabella A di cui alla lettera a).

E conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.28

SEMENZATO

Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa».

E conseguentemente sopprimere la tabella A di cui alla lettera a).

E conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.29

SEMENZATO

Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

E conseguentemente sopprimere la tabella A di cui alla lettera a).

E conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.30

SEMENZATO

Al comma 1, tra il primo e il secondo capoverso inserire il seguente periodo: «Dalla delega di cui al presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

E conseguentemente sopprimere la tabella A di cui alla lettera a).

E conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

3.31

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «sarà informato» con le seguenti: «si informerà».

3.32

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 210 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.33

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 200 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.34

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.35

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sei anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.36

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di cinque anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.37

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.38

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di sei anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.39

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, entro il periodo di cinque anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.40

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.41

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di sei anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.42

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Corpo, entro il periodo di cinque anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.43

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.44

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di sei anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.45

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, entro il periodo di cinque anni di cui all'alinea del presente comma in modo da:»

3.46

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «150».

3.47

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «190.000 unità» con le seguenti: «165.000 unità»

3.48

GUBERT

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «190 mila» con le seguenti parole «100 mila».

Di conseguenza, utilizzare i minori oneri per aumentare i fondi a disposizione per le attività di cui alla comma 3, lettera b), c), d) del medesimo articolo.

3.49

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «160».

3.50

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «170».

3.51

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole «190» con la seguente: «180».

3.52

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza del personale in servizio all'evoluzione degli oneri».

3.53

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza del personale all'evoluzione degli oneri».

3.54

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «oneri», con il seguente: «adeguando la consistenza dell'organico all'evoluzione degli oneri».

3.55

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «presente legge», con il seguente: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della Difesa».

Conseguentemente è soppressa la tabella A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Conseguentemente è soppresso l'articolo 8.

3.56

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il periodo da: «secondo un andamento» fino a: «presente legge», con il seguente: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente è soppressa la tabella A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Conseguentemente è soppresso l'articolo 8.

3.57

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del personale in servizio» con le seguenti: «dell'organico».

3.58

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «servizio» aggiungere le seguenti: «ai diversi livelli».

3.59

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	10
2001	11
2002	12
2003	13
2004	14
2005	15
2006	16
2007	17
2008	18
2009	19
2010	20
2011	21»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «10 miliardi per l'anno 2000, lire 11 miliardi per l'anno 2001 e lire 12 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 21 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».

3.60

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	21
2001	20
2002	19
2003	18
2004	17
2005	16
2006	15
2007	14
2008	13
2009	12
2010	11
2011	10»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 19 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 10 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».

3.61

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	11
2001	12
2002	13
2003	14
2004	15
2005	16
2006	17
2007	18
2008	19
2009	20
2010	21
2011	22»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «11 miliardi per l'anno 2000, lire 12 miliardi per l'anno 2001 e lire 13 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2011 è determinato della misura massima di lire 22 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2011».

3.62

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	21
2001	20
2002	19
2003	18
2004	17

2005	16
2006	15
2007	14
2008	13
2009	12
2010	11
2011	10
2012	9»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 19 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2012 è determinato della misura massima di lire 9 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2012».

3.63

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	21
2001	20
2002	19
2003	18
2004	17
2005	16
2006	15
2007	14
2008	13
2009	12
2010	11
2011	10
2012	9
2013	8»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 19 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2013 è determinato della misura massima di lire 8 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2013».

3.64

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	21
2001	20
2002	19
2003	18
2004	17
2005	16
2006	15
2007	14
2008	13
2009	12
2010	11
2011	10
2012	9
2013	8
2014	7»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 19 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2014 è determinato della misura massima di lire 7 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2014».

3.65

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Oneri finanziari netti complessivi

(in miliardi di lire)

2000	21
2001	20
2002	19
2003	18
2004	17
2005	16
2006	15
2007	14
2008	13
2009	12
2010	11
2011	10
2012	9
2013	8
2014	7
2015	6»

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, il periodo da: «43 miliardi» a: «362 miliardi» è sostituito dal seguente: «21 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 19 miliardi per l'anno 2002».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 2, il periodo da: «L'onere» a: «miliardi» è sostituito dal seguente: «L'onere a regime a decorrere dal 2015 è determinato della misura massima di lire 6 miliardi».

Conseguentemente inoltre, all'articolo 8, comma 3 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: 2015».

3.66

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «, ad esclusione» fino a: «porto».

3.67

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e».

3.68

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dell'Arma dei Carabinieri,».

3.69

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, del Corpo della Guardia di finanza e».

3.70

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

3.71

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all'articolo 1».

3.72

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all'articolo 1, commi 3, 4 e 5».

3.73

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «dare attuazione a quanto previsto all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5».

3.74

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare» con le seguenti: «assicurare».

3.75

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare» con le seguenti: «garantire».

3.76

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare l'assolvimento delle» con le seguenti: «assolvere le».

3.77

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «non pregiudicare l'assolvimento» con le seguenti: «perseguire il raggiungimento».

3.78

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «delle finalità» con le seguenti: «dei compiti».

3.79

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «, commi 3, 4 e 5».

3.80

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «, commi 3, 4 e 5».

3.81

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: «percentuale» inserire il periodo seguente: «tra i diversi livelli,».

3.82

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: «esigenze» inserire le seguenti: «operative e».

3.83

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «ordinativo-funzionali» con la seguente: «operative».

3.84

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «di ciascuna Forza armata» con le seguenti: «delle Forze armate».

3.85

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «Forza armata» inserire le seguenti: «, nonché alle esigenze operative in ambito interforze».

3.86

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «Forza armata» inserire le seguenti «, nonché alle esigenze operative interforze».

3.87

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «seguinti» a: «personale» con le seguenti: «di cui all'articolo 2».

Conseguentemente sono soppressi i numeri da 2.1) a 2.3).

3.88

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), numero 2.3), sopprimere il periodo da: «, di cui garantire» a: «modificazioni».

3.89

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.3) aggiungere i seguenti:

«2.4) personale dell'Arma dei Carabinieri;

2.5) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;».

3.90

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.3) aggiungere il seguente:

«2.4) personale dell'Arma dei Carabinieri;».

3.91

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 2.3) inserire il seguente:

«2-bis) tutelare, nei limiti del possibile, il carattere nazionale del reclutamento, se necessario introducendo aliquote minime e massime di personale da incorporare sulla base delle Regioni di origine, e prevedendo altresì incentivi addizionali per favorire il volontariato militare nelle aree del Paese meno rappresentate nel personale in servizio di ogni ordine e grado».

3.92

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forze armate,» inserire il seguente periodo: «in relazione al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1».

3.93

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forze armate,» inserire il seguente periodo: «in relazione all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1».

3.94

MANFREDI, TAROLLI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da «nel periodo» fino a «comma».

E conseguentemente al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da «e relativamente» fino a «presente comma».

3.95

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ricorrendo» con le seguenti: «facendo ricorso».

3.96

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «giovani» aggiungere le seguenti: «di sesso maschile».

3.97

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «soggetti alla leva».

3.97

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b) sostituire: «1985» con «1983».

3.98

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b) sostituire: «1985» con «1984».

3.99

PERUZZOTTI, TABLADINI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole «entro il 1985» inserire le seguenti: «escludendo tuttavia dall'incorporazione i giovani abili ed arruolati nati prima del 1985, ma ammessi al beneficio del ritardo e quindi aggregati alle classi successive».

3.100

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «1985» inserire il seguente periodo: «salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza,».

3.101

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «nel rispetto della».

3.102

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «nel pieno rispetto della».

3.103

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rispettando la» con le seguenti: «in conformità della».

3.104

PERUZZOTTI, TABLADINI

Nel comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«b-bis) prevedere la diminuzione progressiva della durata della ferma di leva, fissandola in nove mesi per gli incorporati nell'anno 2001, otto mesi per gli incorporati nell'anno 2002, sette mesi per gli incorporati nell'anno 2003 e sei mesi per gli incorporati nell'anno 2004 e seguenti, fino alla cessazioni del ricorso alla coscrizione obbligatoria».

3.105

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.106

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «indicate alla» con il seguente: «la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle forze armate ai sensi della».

3.107

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «Forze armate» con il seguente: «la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero».

3.108

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo da: «il progressivo» a: «indicate alla» con il seguente: «la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della».

3.109

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «progressivo» con la seguente: «graduale».

3.110

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo anche il» con le seguenti: «definendo anche le modalità del».

3.111

PALOMBO

Al comma 1, lettera c), infine, dopo le parole «di personale» aggiungere le parole seguenti «o quarant'anni di servizio utile comunque prestato;».

3.112

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo da: «rispetto» a: «Forze armate».

3.113

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'organico» con le seguenti: «agli effettivi».

3.114

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'organico» con le seguenti: «al personale alle effettive dipendenze».

3.115

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministrazioni» inserire la seguente: «strettamente».

3.116

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c) sostituire il periodo da: «in relazione» a: «programmazione» con il seguente: »nei limiti delle esigenze, dei profili di impiego e della programmazione».

3.117

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «amministrazioni» inserire il seguente periodo: «ad esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento civile».

3.118

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il periodo: «in caso di mancato reimpiego».

3.119

SEMENZATO

Al comma 1, lettera c), sostituire il periodo: «in caso di mancato reimpiego» con il seguente: «a domanda dell'interessato».

3.120

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.121

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «e l'individuazione» a: «giuridico».

3.122

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «, anche decorso» a: «comma».

3.123

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «dell'Arma» a «finanza».

3.124

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo: «e del Corpo della Guardia di finanza».

3.125

SEMENZATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il periodo da: «, da trarre» a: «congedo».

3.126

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.127

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), il periodo da: «nell'ambito» a: «dei volontari,» è soppresso.

3.128

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere nel corso del triennio 2000-2002 il reclutamento di 10.506 volontari in ferma prefissata».

3.129

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere per il biennio 2000-2001 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura complessiva di 10.506 unità».

3.130

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere per ogni anno del triennio 2000-2002 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 1500 unità».

3.131

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere per il triennio 2000-2002 il reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura complessiva di 20.506 unità. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita: Esercito 16.723; Marina: 4.616; Aeronautica: 2.251. Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 650 unità. L'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è abrogato».

3.132

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) prevedere, durante il triennio 2000-2002 il reclutamento di 10.560 volontari in ferma prefissata e l'immissione in servizio permanente di 3.540 volontari ad incremento della consistenza massima fissata per il ruolo dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».

3.133

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), le parole: «dell'entità dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo».

3.134

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «prevedere».

3.135

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «prefissata» inserire il seguente periodo: «di cui alla presente legge».

3.136

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), le parole: «30.506 unità» sono sostituite con «10.506 unità» e le parole: «10.450 unità» con le seguenti: «5.450 unità».

3.137

SEMENZATO

Al comma 1, lettera e), sopprimere il periodo da: «ad incremento» a: «12 maggio 1995, n. 196».

3.138

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il periodo da: «prevedere» a: «riguardanti i» è sostituito dal seguente: «disciplinare il reclutamento, il trattamento economico e giuridico dei».

Conseguentemente è soppresso il numero 6).

3.139

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «carabinieri» inserire le seguenti: «e della Guardia di finanza».

3.140

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «carabinieri» inserire il periodo seguente: «, nel rispetto della progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a)».

3.141

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1) la parola «uno» è sostituita dalla seguente: «due»; conseguentemente, allo stesso numero 1), dopo le parole: «in ferma di» sostituire la parola: «un» con «due».

Conseguentemente, al numero 3), sostituire la parola: «un» con: «due».

Conseguentemente, all'articolo 4, commi 1 e 2 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

Conseguentemente, i commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 sono abrogati, fatta salva la posizione del personale in servizio ai sensi delle predette norme.

3.142

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il periodo da: «da impiegare» fino a: «estero,».

3.143

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il periodo da: «nonché» fino a: «contratta,».

3.144

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «con i volontari» a: «cinque anni» è sostituito dal seguente: «il ruolo dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con volontari in ferma di un anno».

3.145

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «con i volontari» a: «cinque anni» è sostituito dal seguente: «il ruolo dei volontari in ferma prefissata di cinque anni con volontari in ferma di due anni».

3.146

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 1), il periodo da: «e di rimanere» fino a: «biennali» è soppresso.

Conseguentemente al numero 3) è soppresso il periodo: «per le raffermate biennali e».

3.147

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «al termine» a: «nel ruolo» è sostituito dal seguente: «ai volontari in ferma prefissata di cinque anni di accedere al ruolo».

3.148

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), le parole: «l'immissione dei volontari» sono sostituite dalle seguenti: «l'immissione di volontari».

3.149

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), le parole: «l'immissione dei volontari» sono sostituite dalle seguenti: «l'immissione di personale volontario».

3.150

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «in relazione» fino a: «annualmente,» è soppresso.

3.151

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), il periodo da: «alle esigenze» fino a: «annualmente,» è sostituito dal seguente: «alla pianificazione annuale delle carenze organiche».

3.152

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «esigenze» è sostituita dalla seguente: «carenze».

3.153

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «organiche» è sostituita dalla seguente: «effettive».

3.154

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 2), la parola: «annualmente» è soppressa.

3.155

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

3.156

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo da: «, per le rafferme» a: «servizio permanente» è soppresso.

3.157

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo: «per le rafferme biennali e» è soppresso.

3.158

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 3), il periodo da: «e per il transito» a: «permanente» è soppresso.

3.159

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

3.160

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) prevede di incrementare le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».

3.161

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) prevede, nei limiti delle carenze organiche, di incrementare le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196».

3.162

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 4), il periodo da: «esclusa» a: «Aeronautica» è soppresso.

3.163

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 4), le parole: «, esclusa l'Arma dei Carabinieri» sono soppresse.

3.164

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 4), il periodo da: «in relazione alla disponibilità» a: «articolo 11 ed» è soppresso.

3.165

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimerre il numero 5).

3.166

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f) numero 5), la parola: «favorire» è sostituita dalla seguente: «consentire».

3.167

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5), dopo le parole: «lettera a),» è inserito il seguente periodo: «attraverso iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio,».

Conseguentemente sono soppressi i numeri dal 5.1) al 5.4).

3.168

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera f), abolire i punti 5.2) 5.3) e 5.4)

3.169

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 5.1) è sostituito dal seguente:

«5.1) prevedendo iniziative per la formazione professionale, il completamento dei cicli di studio e il collocamento sul mercato del lavoro».

3.170

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 5.1) è sostituito dal seguente:

«5.1) prevedendo iniziative per la formazione professionale e il completamento dei cicli di studio».

3.171

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), sopprimere la parola: «preferenziale».

3.172

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), il periodo da: «anche attraverso» a: «imprese» è soppresso.

3.173

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che producono beni e servizi per il settore della Difesa».

3.174

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che riuniscono le imprese produttrici di beni e servizi per il settore della Difesa».

3.174a

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), dopo le parole: «imprese private» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelle che riuniscono le imprese produttrici di beni e servizi per l'amministrazione della Difesa».

3.174b

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), il periodo da: «e l'attivazione» a: «imprese» è soppresso.

3.174c

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.1), sopprimere le parole: «anche finanziarie».

3.174d

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.2).

3.174e

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 5.2), è sostituito dal seguente:

«5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano il servizio nei ruoli iniziali dell'Arma dei Carabinieri».

3.174f

PALOMBO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sostituire la parola «determinando» con le parole seguenti «incrementando adeguatamente».

3.174g

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere la parola: «volontari».

3.174h

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «senza demerito».

3.174i

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere il periodo da: «, della Polizia di Stato» a «Ministero della difesa».

3.174l

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «dell'Arma dei carabinieri».

3.175

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «della Polizia di Stato».

3.176

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sono sopprimere le parole: «del Corpo della Guardia di finanza».

3.177

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo della polizia penitenziaria.».

3.178

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo forestale dello Stato.».

3.179

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

3.180

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «dei Corpi di polizia municipale.».

3.181

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.2), sopprimere le parole: «e nei ruoli civili del Ministero della difesa.».

3.182

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.3).

Conseguentemente al numero 5.4) il periodo da: «per l'assunzione» a: «5.3) e» è soppresso.

3.183

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), il numero 5.3), è sostituito dal seguente:

«5.3) All'articolo 30, comma 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 settembre 1986, n. 958, le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sei per cento» e le parole «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «undici per cento».

3.184

PALOMBO

Al comma 1, lettera f), numero 5.3) sostituire la parola «rideterminando» con le parole seguenti «incrementando adeguatamente».

3.185

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, lettera f), numero 5.3), sostituire la parola «rideterminando» con le seguenti: «riducendo del 50 per cento».

3.186

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.3), dopo le parole: «legge 24 dicembre 1986, n. 958» inserire il seguente periodo: «entro il limite massimo del 6% delle assunzioni annuali degli impiegati e dell'11% delle assunzioni annuali degli operai».

3.187

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5.4).

3.188

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), il periodo da: «nei concorsi» a: «numero 5.2)» è sostituito dal seguente: «prevista ai numeri 5.2) e 5.3)».

3.189

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), il periodo da: «nei concorsi» a: «numero 5.2)» è sostituito dal seguente: «di cui ai numeri 5.2) e 5.3)».

3.190

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), è soppresso il periodo da: «per l'assunzione» a: «al numero 5.3) e».

3.191

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), è soppresso il periodo da: «e per l'accesso» a: «al numero 5.2)».

3.192

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «o parzialmente» sono soppresse.

3.193

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), la parola: «dà» è sostituita dalla seguente: «darebbe».

3.194

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «si cumuli» inserire le seguenti: «nel corso del medesimo anno».

3.195

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «stessa amministrazione» inserire le seguenti: «entro la fine del medesimo anno del primo concorso».

3.196

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), sopprimere il periodo da: «ovvero» a: «idonei».

3.197

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «ne sia prevista» sono sostituite dalle seguenti: «se ne preveda».

3.198

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «prevista l'utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto».

3.199

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «nell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso».

3.200

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), le parole: «nell'ipotesi in cui» sono sostituite dalle seguenti: «qualora».

3.201

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 5.4), dopo le parole «degli idonei» inserire le seguenti: «entro la fine del medesimo anno di inserimento del candidato nella graduatoria stessa».

3.202

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» a: «permanente» è soppresso.

3.203

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» a: «volontario» è soppresso.

3.204

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed armonizzandolo» è sostituito dal seguente: «coerentemente».

3.205

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «ed adeguandolo» a: «volontario» è soppresso.

3.206

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), le parole: «ed adeguandolo ai» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto anche dei».

3.207

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), il periodo da: «prestazione» a: «volontario» è sostituito dal seguente: «lavoro».

3.208

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 6), la parola: «volontario» è soppressa.

3.209

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 7), è sostituito dal seguente:

«7) i commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 sono abrogati, fatta salva la posizione del personale in servizio ai sensi delle predette norme».

3.210

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), è soppresso il numero 8).

3.211

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «transitorie e».

3.212

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «e di raccordo».

3.213

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), il periodo da: «volte anche» a: «posizione del» è sostituito dal seguente: «relativamente al».

3.214

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «non alterare».

3.215

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «rendere coerente con la nuova normativa».

3.216

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), la parola: «tutelare» è sostituita dalla seguente: «armonizzare con quanto previsto dalla lettera a)».

3.217

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), sono soppresse le parole: «o in corso di arruolamento».

3.218

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), è soppresso il periodo da: «o in corso» a: «presente legge».

3.219

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), è soppresso il periodo da: «e ad armonizzare» a: «12 maggio 1995, n. 198».

3.220

SEMENZATO

Al comma 1, lettera f), numero 8), dopo le parole: «decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198», aggiungere il seguente periodo: «, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

3.221

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.222

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), il periodo da: «al fine» a: «di truppa» è soppresso.

3.223

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «prioritariamente» è soppressa.

3.224

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «incrementare».

3.225

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare».

3.226

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «ottimizzare».

3.227

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «favorire».

3.228

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «salvaguardare prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «privilegiare».

3.229

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «in via prioritaria».

3.230

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare».

3.231

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare volontario».

3.232

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «dei volontari di truppa» sono sostituite dalle seguenti: «del personale militare del Ministero della difesa».

3.233

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole «di truppa» sono soppresse.

3.234

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di truppa» è inserito il seguente periodo: «e nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio».

3.235

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «progressivo» è sostituita dalla seguente: «graduale».

3.236

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «affidamento» è sostituita dalla seguente: «trasferimento».

3.237

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «nel rispetto» a: «procedure e».

3.238

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «e garantendo» a: «n. 265».

3.239

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), il periodo da: «e garantendo» a: «bilancio» è sostituito dal seguente: «, garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, avvalendosi».

3.240

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «, avvalendosi» a «strutture militari».

3.241

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), il periodo da: «lo svolgimento» a: «soddisfacimento di» è sostituito dal seguente: «quanto attiene alla logistica e non connesso alle».

3.242

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «di natura logistica» sono sostituite dalle seguenti: «logistiche».

3.243

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «attualmente» è soppressa.

3.244

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), il periodo: «attualmente svolto da personale militare e» è soppresso.

3.245

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), le parole: «al soddisfacimento di esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «alle esigenze».

3.246

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), è soppresso il periodo da: «e non connesse» a: «militari».

3.247

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), sono sopresse le parole: «e di difesa».

3.248

SEMENZATO

Al comma 1, lettera g), la parola: «strutture» è sostituita dalla seguente: «installazioni, attrezzature e infrastrutture».

3.249

GUBERT

Al comma 1, alla lettera h) nell'alinea, dopo la parola «504» inserire le seguenti «peraltro integrate con la previsione che siano dispensati dal servizio militare, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo, in una famiglia i figli oltre il secondo».

3.250

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: «unitaria», inserire il seguente periodo: «, equa e non discriminatoria».

3.251

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 2), la parola: «restanti» è soppressa.

3.252

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 2), le parole: «in vigore» sono soppresse.

3.253

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis) prevedere che i militari in servizio obbligatorio di leva non partecipino a operazioni militari all'estero».

3.254

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), è inserito il seguente:

«2-bis) prevedere che i militari in servizio obbligatorio di leva non siano inviati all'estero per partecipare a operazioni militari internazionali».

3.255

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 3), la parola: «prevedere» è sostituita dalla seguente: «assicurare».

3.256

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 3), la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

3.257

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 3), dopo la parola: «residenza» inserire le seguenti: «o di domicilio».

Conseguentemente al medesimo numero, dopo il periodo: «rientro periodico al luogo di residenza» inserire le seguenti: «o di domicilio».

3.258

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 3), le parole: «precedente occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperienze lavorative».

3.259

SEMENZATO

Al comma 1, lettera h), numero 3, è soppresso il periodo da: «a causa» a: «nazionale».

3.260

SEMENZATO

Al comma 1, è soppressa la lettera l).

3.261

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), è soppresso il periodo da: «ivi comprese» a: «porto».

3.262

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto» inserire il seguente periodo: «e del Corpo della guardia di finanza nonché dell'Arma dei carabinieri,».

Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «servizio di leva» sono sopresse le seguenti: «nell'Arma dei carabinieri».

Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «di Stato» sono sopresse le seguenti: «, nel Corpo della guardia di finanza».

3.263

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto» inserire il seguente periodo: «e dell'Arma dei carabinieri,».

Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «servizio di leva» sono sopresse le seguenti: «nell'Arma dei carabinieri».

3.264

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «porto,» inserire il seguente periodo: «e del Corpo della guardia di finanza,».

Conseguentemente alla medesima lettera dopo le parole: «di Stato» sono soppresse le seguenti: «, nel Corpo della guardia di finanza».

3.265

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), il periodo da: «a decorrere» a: «presente comma» è sostituito dal seguente: «per il triennio 2003-2005».

3.266

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), il periodo da: «e relativamente» a: «presente comma» è sostituito dal seguente: «fino al 1° gennaio 2006».

3.267

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), le parole: «nell'Arma dei Carabinieri,» sono soppresse.

3.268

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), è soppresso il periodo da: «tenendo conto» a: «armi».

3.269

SEMENZATO

Al comma 1, lettera l), la parola: «progressiva» è soppressa.

3.270

MANFREDI, TAROLLI

Al comma 1, lettera l), aggiungere infine il seguente periodo: «I giovani di leva reclutati negli organici dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco, ai sensi della legge 24 dicembre 1986 n. 958, saranno progressivamente sostituiti in relazione al possibile minore gettito di leva, da volontari.

Il Governo è delegato a stabilire annualmente, con proprio decreto, il contingente necessario per la predetta esigenza.

L'onere economico derivante per l'attuazione progressiva della sostituzione del personale in servizio di leva, con pari unità di personale in servizio permanente, è ricompreso in quello globale della presente legge e sarà di anno in anno ripartito in capitoli di bilancio distinti per i vari Organismi interessati».

3.271

SEMENZATO

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

3.272

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, è soppresso il periodo da: «Al fine» a: «leva».

3.273

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, le parole: «in ferma prefissata» sono soppresse.

3.274

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, le parole: «l'iniziale sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione».

3.275

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «personale» inserire le seguenti: «in servizio obbligatorio».

3.276

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, le parole: «anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2001».

3.277

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, le parole: «2531 volontari» sono sostituite dalle seguenti: «1531 volontari».

3.278

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 2, la parola: «volontari» è sostituita dalla seguente: «unità di personale volontario».

3.279

SEMENZATO

All'articolo 3, la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«a) garantire che, nel quadro dell'iter formativo, i volontari di truppa e militari di leva acquisiscano una conoscenza approfondita della normativa relativa alla condizione militare, con specifica indicazione dei diritti e dei doveri, dei contenuti della Costituzione e della Carta delle Nazioni Unite, nonché della normativa nazionale e internazionale relativa ai diritti umani, al diritto umanitario e al diritto bellico».

3.280

SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «garantire».

3.281

SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), il periodo: «siano fornite informazioni» è sostituito dal seguente: «il personale di cui all'alinea sia istruito».

3.282

SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «informazioni» inserire la seguente: «approfondite».

3.283

SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), è soppressa la parola: «principali».

3.284

SEMENZATO

Al comma 3, lettera a), il periodo da: «ricorrendo» a: «civica» è sostituito dal seguente: «prevedendo che siano inseriti nell'iter formativo corsi specifici».

3.285

SEMENZATO

Dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

«a-bis) prevedere, nell'ambito del percorso formativo, l'apprendimento di una o più lingue straniere».

3.286

SEMENZATO

La lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) assicurare il miglioramento dell'addestramento e della formazione tecnica e culturale ai fini della partecipazione alle missioni di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge».

3.287

SEMENZATO

La lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) assicurare il miglioramento dell'addestramento e della formazione tecnica e culturale del personale di cui all'alinea del presente comma, ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge. In questo quadro, particolare attenzione sarà dedicata all'apprendimento di una o più lingue straniere».

3.288

SEMENZATO

La lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) migliorare la qualità dell'addestramento e della formazione tecnica e culturale del personal di cui all'alinea ai fini della partecipazione di quest'ultimo alle missioni di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge».

3.289

SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), la parola: «assicurare» è sostituita dalla seguente: «garantire».

3.290

SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), le parole: «degli standard di addestramento e di» sono sostituite dalle seguenti: «dell'addestramento e della».

3.291

SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea del presente comma.

3.292

SEMENZATO

Al comma 3, lettera b) il periodo da: «alle esigenze» a: «internazionali» è sostituito dal seguente: «a quelli degli altri paesi membri dell'Unione Europea».

3.293

SEMENZATO

Al comma 3, lettera b), il periodo da: «alle esigenze» a: «internazionali» è sostituito dal seguente: «a quelli degli altri paesi membri dell'Unione Europea e della Nato al tempo stesso».

3.294

SEMENZATO

La lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) garantire che le infrastrutture ad uso abitativo utilizzate dalle Forze armate siano conformi alla normativa in vigore sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni».

3.295

SEMENZATO

La lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) adeguare le strutture abitative utilizzate dalle Forze armate alla normativa in vigore sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni».

3.296

SEMENZATO

Al comma 3, lettera c), le parole: «verificare l'adeguamento delle» sono sostituite dalle seguenti: «adeguare le».

3.297

PALOMBO

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola «verificare» con la seguente «assicurare».

3.298

SEMENZATO

Al comma 3, lettera d), le parole: «garantire» sono sostituite dalle seguenti: «assume iniziative per».

3.299

SEMENZATO

Al comma 3, alla lettera d), il periodo da: «, promuovendo» a: «pasto» è soppresso.

3.300

SEMENZATO

Al comma 3, lettera d) il periodo da: «, compreso» a: «pasto» è soppresso.

3.301

SEMENZATO

Al comma 3, lettera d) il periodo da: «, compreso» a: «pasto» è sostituito dal seguente: «compresa la fornitura di buoni pasto».

3.302

SEMENZATO

Al comma 3, la lettera e) è soppressa.

3.303

SEMENZATO

Al comma 3, lettera e), il periodo da: «ad integrazione» a: «n. 958,» è soppresso.

3.304

SEMENZATO

All'articolo 3, è soppresso il comma 4.

3.305

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, il periodo da: «un anno» a: «comma 1» è sostituito dal seguente: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

3.306

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

3.307

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, le parole: «uno o più decreti legislativi recanti» sono sostituite dalle seguenti: «un decreto legislativo recante».

3.308

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «modalità» inserire le seguenti: «, delle previsioni finanziarie».

3.309

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, il periodo da: «dei principi» a: «indicati nel» è sostituito dal seguente: «nei limiti di quanto previsto al».

3.310

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, aggiungere infine: «Tali decreti legislativi non potranno comportare variazioni delle previsioni di spesa di cui alla presente legge».

3.311

SEMENZATO

All'articolo 3, comma 4, aggiungere infine: «Tali decreti legislativi non potranno riguardare modifiche della tabella A, annessa alla presente legge».

3.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo)

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti del contingente fissato;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego».

3.0.2

PERUZZOTTI, TABLADINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Preferenze nell'assegnazione di personale alle Truppe Alpine)

Al fine di preservare l'identità ed il radicamento territoriale delle Truppe Alpine, nell'assegnazione del personale al Comando Truppe Alpine una priorità è accordata a coloro che risiedono da almeno cinque anni nei comuni montani delle Regioni dell'arco alpino. Il regime di preferenza riguarda i militari di ogni ordine e grado».

3.0.3

PERUZZOTTI, TABLADINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche allo status degli obiettori di coscienza)

Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della presente legge, nel quale le Forze Armate potranno fare ancora ricorso al personale in ferma obbligatoria di leva, cessano di avere efficacia i vincoli ed i divieti di cui all'articolo 15 della Legge 6 luglio 1998, n. 230 posti a carico di coloro che abbiano ottenuto il beneficio di essere ammessi al riconoscimento dello statuto di obiettore di coscienza».

3.0.4

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È istituita la Guardia nazionale quale componente dell'Esercito con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione, e secondo i principi della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. La Guardia nazionale, nel caso di eventi o calamità, la cui gravità o estensione superino la capacità d'intervento delle forze istituzionalmente preposte, ha inoltre i compiti di concorrere:

- a) alla difesa delle libere istituzioni;
- b) alla difesa della collettività e dei suoi beni.

3. L'impiego di personale della Guardia nazionale fuori dei confini dello stato è possibile solo a seguito di espressa volontà dei singoli.

4. La Guardia nazionale deve essere operativa entro il 2001.

5. La Guardia nazionale ha le caratteristiche della fanteria leggera ed è costituita da reparti delle specialità dell'Arma di fanteria.

6. La Guardia nazionale è costituita da ufficiali e sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo e da personale di truppa di leva.

7. Il personale di leva della Guardia nazionale è reclutato con criterio strettamente regionale.

8. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, appartenenti all'Arma di fanteria e sue specialità, possono essere destinati indifferentemente a reparti dell'Esercito permanente o della Guardia nazionale.

9. L'entità del contingente da incorporare annualmente è definita in funzione del gettito regionale di leva e degli stanziamenti annuali di bilancio.

10. Ferma di leva nella Guardia nazionale ha la durata, in tempo di pace, di sei mesi. Il personale di truppa della Guardia nazionale, dopo il congedo, è richiamabile in servizio fino al trentacinquesimo anno di età, per esigenze addestrative e operative.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per determinare, con riferimento alla Guardia nazionale e sulla base dei principi della presente legge:

- a) i volumi organici e l'ordinamento;
- b) le norme relative al reclutamento, addestramento, impiego e mobilitazione;
- c) la dislocazione e l'organizzazione delle caserme e delle aree addestrative;
- d) le norme relative all'avanzamento e trattamento economico e previdenziale del personale;
- e) i tempi di attuazione dei singoli provvedimenti».

3.0.5

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega per il coordinamento delle strutture preposte al servizio militare e di quelle preposte al servizio civile)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare la selezione, il reclutamento e l'impiego nel servizio militare e nel servizio civile, garantendo condizioni paritetiche tra i citati servizi con riferimento a:

- a) scelta vocazionale;
- b) scelta dell'area nella quale prestare servizio;
- c) orari di servizio e per il tempo libero;
- d) emolumenti;
- e) requisiti e tempi relativi al differimento o alla sospensione o all'esenzione del servizio.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 devono inoltre essere definite le eventuali ridislocazioni dei reparti e delle caserme sul territorio

nazionale per garantire le esigenze di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del predetto comma 1.

3.0.6

MANFREDI, TAROLLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente

«Art. 3-quater.

(Servizio di leva nel corpo forestale dello Stato)

1. Nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-*bis*. 1. Un'aliquota del contingente annuale dei militari di leva può essere destinata a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato e nella regione di residenza.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le aliquote annuali e le modalità del servizio».

3.0.7

PERUZZOTTI, TABLADINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Per incentivare il reclutamento di personale militare volontario qualificato, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, un decreto legislativo di revisione e semplificazione delle carriere militari.

Il decreto legislativo dovrà prevedere l'apertura della griglia delle carriere attualmente esistenti, in modo tale da rompere il monopolio detenuto dalle Accademie di Forza Armata nella formazione degli ufficiali di Stato Maggiore e permettere l'accesso ai gradi più elevati della gerarchia militare dei militari di truppa, dei graduati e dei sottufficiali che si siano maggiormente distinti nelle loro incombenze, previo il superamento di appositi concorsi per titoli ed esami.

Il personale militare di truppa ed i sottufficiali dovranno essere incoraggiati a promuovere la proprio formazione personale.

Il predetto decreto legislativo dovrà altresì prevedere una sensibile riduzione dei gradi esistenti all'interno della piramide gerarchica ed introdurre gli opportuni correttivi al principio dell'avanzamento normalizzato cui attualmente si improntano le carriere nelle Forze Armate».

Art. 4.

4.1

SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

4.2

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per un breve periodo».

4.3

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2004».

4.4

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2003».

4.5

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2002».

4.6

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2001».

4.7

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2004,».

4.8

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2003,».

4.9

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2002,».

4.10

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino al 2001,».

4.11

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a quattro anni,».

4.12

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a tre anni,».

4.13

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni,».

4.14

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a un anno,».

4.15

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore della presente legge».

4.16

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «fino all'entrata in vigore della presente legge,».

4.17

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore ai due anni».

4.18

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a quattro anni,».

4.19

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a tre anni,».

4.20

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a due anni,».

4.21

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 23 mesi,».

4.22

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 22 mesi,».

4.23

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 21 mesi,».

4.24

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 20 mesi,».

4.25

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 19 mesi,».

4.26

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 18 mesi,».

4.27

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 17 mesi,».

4.28

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 16 mesi,».

4.29

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 15 mesi,».

4.30

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 14 mesi,».

4.31

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a 13 mesi,».

4.32

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» è inserito il seguente periodo: «a partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un periodo non superiore a un anno,».

4.33

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

4.34

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a quattro anni,».

4.35

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a tre anni,».

4.36

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» inserire le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a due anni,».

4.37

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a quattro anni».

4.38

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a tre anni».

4.39

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a due anni».

4.40

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 23 mesi».

4.41

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 22 mesi».

4.42

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 21 mesi».

4.43

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 20 mesi».

4.44

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 19 mesi».

4.45

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 18 mesi».

4.46

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 17 mesi».

4.47

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 16 mesi».

4.48

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 15 mesi».

4.49

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 14 mesi».

4.50

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a 13 mesi».

4.51

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1 e per un periodo non superiore a un anno».

4.52

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso dell'anno 2000».

4.53

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante l'anno 2000,».

4.54

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2000-2001».

4.55

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2000-2002».

4.56

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2000-2001,».

4.57

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il triennio 2000-2002,».

4.58

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2001-2002».

4.59

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2001-2002».

4.60

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2002-2003».

4.61

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «In via transitoria,» sono inserite le seguenti: «durante il biennio 2002-2003,».

4.62

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «In via transitoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per il biennio 2002-2003».

4.63

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «previsto» a: «vigente» è soppresso.

4.64

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «legislazione» è sostituita dalla seguente: «normativa».

4.65

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «vigente» è sostituita dalle seguenti: «in vigore».

4.66

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «vigente» sono inserite le seguenti: «fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

4.67

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «annuale», è sostituita dalla seguente: «biennale».

Conseguentemente al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

4.68

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «quaranta» a «incorporazione» è sostituito dal seguente: «entro i quaranta giorni precedenti la cessazione del servizio stesso».

4.69

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

4.70

SEMENZATO

Al comma 1, dopo l'alea inserire il seguente periodo: «L'amministrazione della difesa si riserva di dare riscontro positivo alla domanda entro venti giorni dalla data della presentazione della stessa».

4.71

SEMENZATO

Al comma 1, dopo l'alea inserire il seguente periodo:

«L'amministrazione della difesa ha facoltà di dare riscontro negativo alla domanda».

4.72

SEMENZATO

Al comma 1, dopo l'alea inserire il seguente periodo: «Il Ministro della difesa ha facoltà di dare riscontro negativo alla domanda».

4.73

SEMENZATO

Al comma 1, dopo l'alea inserire il seguente periodo: «L'amministrazione della difesa può, a sua discrezione, dare riscontro negativo alla domanda».

4.74

SEMENZATO

Al comma 1, dopo l'alea inserire il seguente periodo: «Nel caso in cui il servizio di leva sia trasformato in ferma annuale, al militare sarà corrisposto lo stesso trattamento economico dei volontari in ferma annuale a partire dalla data d'inizio del servizio di leva».

4.75

SEMENZATO

Al comma 2, le parole: «La disposizione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Quanto previsto».

4.76

SEMENZATO

Al comma 2, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Il dispositivo».

4.77

SEMENZATO

Al comma 2, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile».

4.78

SEMENZATO

Al comma 2, le parole: «si applica relativamente» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile esclusivamente in relazione».

4.79

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «relativamente» è soppressa.

4.80

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» è inserita la seguente: «fissa».

4.81

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «quota» è sostituita dalla seguente: «percentuale».

4.82

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 5%».

4.83

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 4%».

4.84

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «non superiore al 3%».

4.85

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 5%».

Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.

4.86

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 4%».

Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.

4.87

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 3%».

Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.

4.88

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «quota» inserire le seguenti: «pari al 2%».

Conseguentemente, il periodo da: «definita» a: «difesa» è soppresso.

4.89

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «ferma annuale» inserire le seguenti: «non superiore al 5%».

4.90

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «annualmente».

4.91

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «semestralmente».

4.92

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «periodicamente».

4.93

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «definita» è inserita la seguente: «con cadenza periodica».

4.94

SEMENZATO

Al comma 2, il periodo da: «di spesa» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «degli ordinari stanziamenti di bilancio».

4.95

SEMENZATO

Al comma 2, il periodo da: «di spesa» a «presente legge» è sostituito dal seguente: «degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero della difesa».

4.96

SEMENZATO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono avere effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».

4.97

SEMENZATO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non può avere effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».

4.98

SEMENZATO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare effetti discriminatori nei confronti delle candidate volontarie di sesso femminile».

4.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Organizzazione del servizio civile volontario)

1. Il servizio civile volontario funziona secondo le modalità stabilite dalle convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale e dai comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3.

2. Oggetto della convenzione sono progetti finalizzati e verificabili, da realizzare attraverso il servizio civile volontario, su base territoriale, presentati da Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I progetti sono selezionati dal comitato regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competente in base alla sede del soggetto proponente, secondo la loro qualità, innovazione, sostenibilità, replicabilità. Almeno il 60 per cento dei progetti approvati deve essere costituito da quelli presentati da enti e organizzazioni privati. I costi amministrativi devono essere contenuti entro il 10 per cento del costo del progetto.

4. Compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione della giovane o del giovane al servizio civile volontario deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego da essi indicati e deve avvenire nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative delle Amministrazioni dello Stato, degli enti o organizzazioni, pubblici e privati, responsabili dei progetti.

«Art. 4-ter.

(Servizio civile volontario per la pace)

1. Il servizio civile volontario può essere svolto, a richiesta della giovane o del giovane, fuori dal territorio nazionale:

a) presso sedi dove siano realizzati progetti per il servizio civile volontario di Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni, pubblici e privati;

b) attraverso convenzioni stipulate dall'Ufficio centrale nazionale con il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), nel quadro di iniziative o strutture per interventi di pacificazione e cooperazione istituite dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di cui l'Italia è parte.

4.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Ufficio nazionale per il servizio civile)

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite, per il primo triennio, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10.

Art. 8.**«Art. 4-ter.**

(Servizio civile all'estero)

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero disponendo, altresì, in ordine alla relativa formazione.

«Art. 4-quater.

(Determinazione del contingente)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230,

e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998.

Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani aspiranti.

Art. 5.

5.1

SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

5.2

SEMENZATO

Il comma 1 è soppresso.

5.3

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, diretta ai militari volontari congedati, riguardo all'offerta di lavoro».

5.4

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di con-

certo con il Ministro della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».

5.5

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, nell'ambito del Dipartimento della solidarietà sociale, una struttura competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».

5.6

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, una struttura interministeriale competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari volontari congedati».

5.7

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, una struttura interministeriale competente a svolgere attività informativa e di orientamento al lavoro per i militari in servizio e congedati».

5.8

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta di informazioni riguardo all'offerta di lavoro. Tali informazioni sono messe a disposizione dei militari congedati e in servizio».

5.9

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all'offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari congedati».

5.10

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all'interno del proprio Dipartimento, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all'offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari congedati».

5.11

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all'interno del proprio Dipartimento, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all'offerta

di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi anche i militari congedati».

5.12

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all'interno del proprio Dipartimento, una struttura composta di due unità di personale dipendente, con il compito di raccogliere e mettere a disposizione dei militari informazioni riguardo all'offerta di lavoro.

5.13

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, all'interno del proprio Dipartimento, una struttura composta di due unità di personale dipendente, con il compito di raccogliere e mettere a disposizione dei militari informazioni riguardo all'offerta di lavoro pubblica e privata».

5.14

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della solidarietà sociale individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa, una struttura per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardo all'offerta di lavoro. Dei servizi di tale struttura possono avvalersi i militari in servizio e congedati».

5.15

SEMENZATO

*Al comma 1, il periodo da: «Entro sei mesi» a: «presente legge,» è
soppresso.*

5.18

SEMENZATO

*Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
anno».*

5.17

SEMENZATO

*Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di-
ciotto mesi».*

5.16

SEMENZATO

*Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni».*

5.24

SEMENZATO

*Al comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».*

5.19

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro otto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

5.20

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro dieci mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

5.21

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro quattordici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

5.22

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro sedici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

5.23

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «Entro sei» a: «presente legge» è sostituito dal seguente: «Entro venti mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1».

5.25

PALOMBO, DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire le parole «il Ministro della Difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della Difesa» con le seguenti «il Governo individua, con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

E conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente «Entro sei mesi dalla data di sospensione del servizio di leva, è disposta la trasformazione della suddetta struttura in Agenzia generale interministeriale per promuovere le iniziative governative indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito».

E conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «struttura» con le parole seguenti «Agenzia, retta da un Ufficiale generale delle Forze armate».

5.26

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della solidarietà sociale».

Consequentemente è soppresso il periodo da: »nell'ambito» a: «difesa».

Consequentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.27

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio individua con proprio decreto».

Consequentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.28

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro della difesa».

Conseguentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.29

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «il Ministro» a: «Ministero della difesa» è sostituito dal seguente: «il Presidente del Consiglio istituisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e della solidarietà sociale».

Conseguentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.30

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «istituisce».

5.31

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «costituisce».

5.32

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «individua» è sostituita dalla seguente: «indica».

5.33

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «con proprio decreto» sono soppresse.

5.34

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.».

5.35

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale.».

5.36

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale.».

5.37

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «delle direzioni generali» sono soppresse.

Conseguentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.38

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «nell'ambito» a: «Ministero della difesa» è soppresso.

Consequentemente è soppresso il periodo da: «si avvale» a: «difesa».

5.39

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito» sono inserite le seguenti: «di una».

5.41

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «struttura» inserire il seguente periodo: «composta al massimo di due unità di personale».

5.40

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «struttura» aggiungere il seguente periodo: «composta di due unità di personale civile».

5.42

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «struttura» aggiungere il seguente periodo: «composta al massimo di due unità di personale dipendente».

5.43

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «a svolgere attività informativa,» sono soppresse.

5.44

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «promozionale e di coordinamento» sono soppresse.

Conseguentemente il periodo da: «, cura i rapporti» a «24 giugno 1997, n. 196» è soppresso.

5.45

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «promozionale» è soppressa.

5.46

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono soppresse.

5.47

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a».

Conseguentemente, le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e ad».

5.48

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «valutare» a: «volontario e» è soppresso.

5.49

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «valutare l'» sono sostituite dalle seguenti: «raccolgere dati sull'».

5.50

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «l'andamento» è sostituita dalla seguente: «il successo».

5.51

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «l'andamento» è sostituita dalla seguente: «il funzionamento».

5.52

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «dell'attività di» sono sostituite dalle seguenti: «del».

5.53

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «volontario» è soppressa.

5.54

SEMENZATO

*Al comma 1, il periodo da: «e di agevolare» a «demerito» è
soppresso.*

5.55

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «agevolare» è così sostituita: «consentire».

5.56

SEMENZATO

*Al comma 1, la parola: «agevolare» è sostituita dalla seguente: «ren-
dere possibile».*

5.57

SEMENZATO

*Al comma 1, la parola: «l'inserimento» è sostituita dalla seguente:
«il reinserimento».*

5.58

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «senza demerito» sono soppresse.

5.59

SEMENZATO

*Al comma 1, il periodo da: «Per il perseguimento» a «24 giugno
1997, n. 196» è soppresso.*

5.60

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «perseguimento» è sostituita dalla seguente: «raggiungimento».

5.61

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «delle predette» sono sostituite dalle seguenti: «di dette».

5.62

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «delle predette finalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti obiettivi».

5.63

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «si avvale» a «difesa,» è soppresso.

5.64

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «acquisisce» a «funzione pubblica,» è soppresso.

5.65

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «opportune informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni utili».

5.66

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «opportune informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informazioni necessarie».

5.67

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «informazioni» è sostituita dalla seguente: «indicazioni».

5.68

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo: «dalla Presidenza» a: «pubblica» è sostituito dal seguente: «dal Ministero del lavoro».

5.69

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «cura» a «n. 196» è soppresso.

5.70

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «cura i rapporti con i» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce altresì informazioni dai».

5.71

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «cura i rapporti con» sono sostituite dalle seguenti: «raccolge e diffonde tra gli interessati informazioni riguardo all'offerta di lavoro dai».

5.72

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «i rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «le relazioni».

5.73

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «e privati» sono soppresse.

Conseguentemente è soppresso il periodo da: «con i soggetti» a: «n. 196».

5.74

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «e privati» aggiungere il seguente periodo: «ad esclusione di quelle imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione della difesa».

5.75

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «e stipula» a «n. 196» è soppresso.

5.76

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: »nell'ambito degli ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.77

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «di bilancio» sono così sostituite: «del bilancio del Ministero della difesa».

5.78

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «con gli uffici» a: «n. 196» è soppresso.

5.79

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «in materia» a: «occupazione» è soppresso.

5.80

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «individuati» a «n. 469» è soppresso.

5.81

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «con i soggetti» a «n. 469 del 1997» è soppresso.

5.82

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «ai sensi» a: «n. 469 del 1977» è soppresso.

5.83

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «, e con i soggetti» a «n. 196» è soppresso.

5.84

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «ai sensi» a «n. 196» è soppresso.

5.85

SEMENZATO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I militari volontari congedati con il grado di sottufficiale e di ufficiale non possono prestare consulenza, assumere incarichi, impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione della difesa. Le imprese che violino le disposizioni di cui al presente comma sono sospese per cinque anni dal registro delle ditte fornitrici della difesa».

5.86

SEMENZATO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto ai militari volontari congedati con il grado di sottufficiale e di ufficiale di prestare consulenza, assumere incarichi, impieghi o rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».

5.87

SEMENZATO

Al comma 2, prima delle parole: «Fermo restando» sono inserite le seguenti: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

5.88

SEMENZATO

Al comma 2, è soppresso il periodo da: »Fermo restando» a: «modificazioni».

5.89

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: »determinati» è sostituita dalla seguente: «definiti».

5.90

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «cittadini» sono inserite le seguenti: «di entrambi i sessi».

5.92

SEMENZATO

Al comma 2, è soppressa la parola: «volontario».

5.91

SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «volontario» sono inserite le seguenti: «e di leva».

5.91a

SEMENZATO

Al comma 2, è soppresso il periodo da: »nell'ambito» a: «professionale».

5.94

SEMENZATO

Al comma 2, le parole: «o di specializzazione» sono soppresse.

5.95

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «compimento» è sostituita dalla seguente: «completamento».

5.96

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «necessari».

5.97

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «abilitanti».

5.98

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «necessari» è sostituita dalla seguente: «richiesti».

5.99

SEMENZATO

Al comma 2, la parola: «specifiche» è sostituita dalla seguente: «determinate».

5.100

PALOMBO, DI BENEDETTO

Al comma 2, infine, aggiungere il seguente periodo: «Per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro del personale volontario in ferma prefissata, le FFAA potranno avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie di bilancio, anche di corsi e strutture formative esterne all'amministrazione della Difesa».

5.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Alla giovane e al giovane che presta servizio civile volontario è dovuta un'indennità di 500.000 lire mensili nette.

2. Al termine del servizio civile volontario alla giovane e al giovane è attribuito un credito formativo di 10 milioni di lire, gestito dall'Agenzia per il servizio civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), di cui essi possono usufruire alternativamente o cumulativamente attraverso:

- a) borse di studio o abilitazioni universitarie o corsi di formazione;
- b) prestiti d'onore, o altre forme agevolate di accesso al credito.

3. L'assistenza sanitaria della giovane o del giovane, per la durata del periodo in cui svolge il servizio civile volontario, è a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. L'assistenza sanitaria all'estero è assicurata, laddove ci sia un contingente militare italiano, dal servizio di Sanità militare. Negli altri casi una copertura assicurativa è garantita dall'Amministrazione dello Stato, ente o organizzazione pubblica o privata presso cui la giovane o il giovane svolge il servizio civile volontario».

5.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Benefici culturali e professionali)

1. Fino all'entrata in vigore dei previsti decreti legislativi, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri».

Art. 6.**6.1**

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 giugno di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.2

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 luglio di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.3

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 agosto di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.4

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 settembre di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.5

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.6

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 novembre di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.7

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 dicembre di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.8

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 gennaio di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.9

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 febbraio di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.10

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 marzo di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.11

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 aprile di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.12

SEMENZATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il 5 maggio di ogni anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa».

6.13

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 gennaio e il 2 giugno di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.14

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 febbraio e il 2 luglio di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.15

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 marzo e il 2 agosto di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.16

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 aprile e il 2 settembre di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.17

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 maggio e il 2 ottobre di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.18

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 giugno e il 2 novembre di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.19

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il 2 gennaio e il 2 giugno di ogni anno, a partire dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.20

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «Con decorrenza».

6.21

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «A decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «A partire».

6.22

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 gennaio di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.23

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.24

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal presente: «Entro il 10 marzo di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.25

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 aprile di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.26

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 maggio di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.27

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 giugno di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.28

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 luglio di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.29

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 agosto di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.30

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 settembre di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.31

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 ottobre di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.32

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 novembre di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.33

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo da: «A decorrere» a: «articolo 3» è sostituito dal seguente: «Entro il 10 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.34

SEMENZATO

Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 maggio di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.35

SEMENZATO

Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 giugno di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.36

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 luglio di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.37

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 agosto di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.38

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 settembre di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.39

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 ottobre di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.40

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 novembre di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.41

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 dicembre di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.42

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 30 gennaio di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.43

SEMENZATO

*Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti:
«Il 29 febbraio di ogni anno,».*

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.44

SEMENZATO

Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 marzo di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.45

SEMENZATO

Al comma 1, prima delle parole: «A decorrere» inserire le seguenti: «Il 30 aprile di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.46

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo dalle parole: «dall'anno successivo» alle parole: «articolo 3» è sostituito dalle seguenti: «dal 2001».

6.47

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal semestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «semestrale».

6.48

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal trimestre».

Conseguentemente la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «trimestrale».

6.49

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

6.50

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 1».

6.51

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 ottobre di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.52

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 novembre di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.53

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 dicembre di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.54

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 gennaio di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.55

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 febbraio di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.56

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 marzo di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.57

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 aprile di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.58

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 maggio di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.59

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 giugno di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.60

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 luglio di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.61

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 agosto di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.62

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3» inserire le seguenti: «il 20 settembre di ogni anno,».

Conseguentemente la parola: «annuale» è soppressa.

6.63

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo: «su proposta del Ministro della difesa».

6.64

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» inserire le seguenti: «e del Ministro per le pari opportunità per gli aspetti di competenza».

6.65

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 giugno,».

6.66

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 luglio.».

6.67

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 agosto.».

6.68

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 settembre.».

6.69

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 ottobre.».

6.70

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 novembre.».

6.71

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 dicembre.».

6.72

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 gennaio.».

6.73

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 febbraio.».

6.74

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 marzo.».

6.75

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «presenta al Parlamento» inserire le seguenti: «, entro il 15 aprile.».

6.76

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.».

6.77

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «semestrale.».

6.78

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «trimestrale».

6.79

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «disciplina militare» inserire le seguenti: «, sullo stato del personale in servizio di leva obbligatorio,».

6.80

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della leva».

6.81

SEMENZATO

Al comma 1, il periodo: «sullo stato della disciplina militare» è soppresso.

Conseguentemente il secondo capoverso è soppresso.

6.82

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «agli obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento degli obiettivi».

6.83

SEMENZATO

Al comma 1, la parola: «ristrutturazione» è sostituita dalle seguenti: «cui all'articolo 3».

6.84

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «in particolare» sono soppresse.

6.85

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni dettagliate».

6.86

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni e dati».

6.87

SEMENZATO

Al comma 1, le parole: «in particolare riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce informazioni accurate».

6.88

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «in particolare riferisce» inserire le seguenti: «in maniera dettagliata, fornendo dati anche quantitativi».

6.89

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «riferisce» inserire le seguenti: «, sull'andamento del reclutamento del personale volontario.».

6.90

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «operatività» inserire le seguenti: «e di interoperabilità.».

6.91

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «, Arma o Corpo armato.».

6.92

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «e interforze.».

6.93

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «singole Forze armate» inserire le seguenti: «, sullo stato del personale in servizio di leva obbligatorio.».

6.94

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «volontario femminile» con le seguenti: «di cui alla legge 20 ottobre 1999, n. 380.».

6.95

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «sull'azione» con le seguenti: «sull'efficacia dell'azione».

6.96

SEMENZATO

Al comma 1, dopo il primo capoverso inserire il seguente:

«La relazione include altresì informazioni relative alla pianta organica del Ministero della Difesa, all'andamento del reclutamento, al numero degli effettivi e alla forza bilanciata, ripartiti per Forza armata, Arma o Corpo armato, comprese le Capitanerie di Porto, divisi per gradi e genere».

6.97

SEMENZATO

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «sostituisce» con l'altra: «include».

6.98

SEMENZATO

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «relazione» inserire la seguente: «non».

6.99

SEMENZATO

Al comma 1, il secondo capoverso sostituito dal seguente: «L'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382 e l'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 sono abrogati».

La 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti presentati salvo che sugli emendamenti che mirano a disciplinare il servizio civile volontario, sui quali ha formulato parere contrario

6.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile volontario».

Art. 7.

7.1

SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

7.2

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, in relazione all'obiettivo della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell'articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto delle peculiarità dell'organizzazione delle Forze armate. Con il regolamento di

cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».

7.3

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, in relazione all'obiettivo della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità dei principi contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell'articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».

7.4

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Al fine di aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, pervenendo ad una disciplina unica a livello interforze, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità dei principi contenuti nella legge 18 febbraio 1997, n. 29 ed in conformità dell'articolo 20, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto delle peculiarità dei compiti e

dell'ordinamento delle Forze armate. Con il regolamento di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».

7.5

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Allo scopo».

7.6

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Con la finalità di».

7.7

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Con l'obiettivo di».

7.8

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «rendere adeguati».

7.9

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «adattare».

7.10

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti» con le seguenti: «le procedure».

7.11

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «i procedimenti» con le seguenti: «i metodi».

7.12

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «ordinativo-funzionale».

7.13

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «ordinativo-funzionale» con la seguente: «funzionale».

7.14

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «infrastrutture» con la seguente: «installazioni, attrezzature e impianti».

7.15

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «infrastrutture» sostituire le parole: «delle Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa».

Conseguentemente, dopo le parole: «contabilità delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa».

Ancora conseguentemente, dopo le parole: «ordinamento delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «del Ministero della difesa».

7.16

SEMENZATO

Al comma 1, dopo la parola: «infrastrutture» sostituire le parole: «delle Forze armate» con le seguenti: «dell'amministrazione della Difesa».

Conseguentemente, dopo le parole: «contabilità delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «dell'amministrazione della Difesa».

Ancora conseguentemente, dopo le parole: «ordinamento delle» sostituire le parole: «Forze armate» con le seguenti: «dell'amministrazione della Difesa».

7.17

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «esigenze» con la seguente: «necessità».

7.18

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «alle esigenze della progressiva» con le seguenti: «alla progressiva».

7.19

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «progressiva» con la seguente: «graduale».

7.20

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «della progressiva» a: «professionale» con il seguente: «di cui all'articolo 3».

7.21

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «attuazione di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3.

7.22

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sostituzione di militari di leva con volontari».

7.23

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione della coscrizione obbligatoria».

7.24

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione della leva».

7.25

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «trasformazione» a: «professionale» con il seguente: «sospensione dell'obbligo di prestare servizio di leva».

7.26

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

7.27

SEMENZATO

Al comma 1, dopo il periodo da: «ventiquattro mesi» a: «entrata in vigore» sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto legislativo di cui all'articolo 3».

7.28

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più» con la seguente: «un».

Conseguentemente al secondo capoverso sostituire le parole: «Con i regolamenti» con le seguenti: «Con il regolamento».

Ancora conseguentemente al secondo capoverso dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore» sostituire le parole: «i regolamenti» con le seguenti: «il regolamento».

7.29

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «ai sensi» a: «n. 400».

7.30

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «aggiornare» con la seguente: «rivedere».

7.31

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «aggiornare» con la seguente: «modernizzare».

7.32

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «semplificare» con la seguente: «snellire».

7.33

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «efficacia» con la seguente: «utilità».

7.34

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la parola: «efficacia».

7.35

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «efficienza» con la seguente: «funzionalità».

7.36

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «la disciplina dell'ordinamento» con le seguenti: «l'ordinamento».

7.37

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei servizi,».

7.38

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'amministrazione,».

7.39

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della contabilità,».

7.40

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «al fine di pervenire» a: «legge 18 febbraio 1997, n. 25».

7.41

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «al fine di pervenire ad una disciplina omogenea» con le seguenti: «per rendere la disciplina omogenea».

7.42

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «omogenea» con la seguente: «comune».

7.43

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a livello interforze».

7.44

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «secondo i principi».

7.45

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «conformemente ai principi».

7.46

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «in aderenza ai principi» con le seguenti: «nel rispetto dei principi».

7.47

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «in aderenza ai principi» a: «legge 18 febbraio 1997, n. 25,».

7.48

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «ed in conformità» a: «legge 15 marzo 1997, n. 59,».

7.49

SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «ed in conformità» sopprimere le seguenti: «criteri e».

7.50

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «indicati» con la seguente: «di cui».

7.51

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «fatti salvi» a: «Forze armate».

7.52

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «fatti salvi» a: «alle» con il seguente: «tenuto conto delle».

7.53

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «i necessari adattamenti» con le seguenti: «gli adattamenti».

7.54

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «i necessari adattamenti» con le seguenti: «gli adeguamenti necessari».

7.55

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei compiti e».

7.56

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei compiti e dell'ordinamento» con le seguenti: «dell'organizzazione».

7.57

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «dei compiti e dell'ordinamento» con le seguenti: «dello status».

7.58

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Con i regolamenti» a: «regolamenti stessi»..

7.59

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il secondo ed il terzo capoverso dell'alinea con il seguente: «Con i regolamenti di cui al presente articolo, sono individuate espressamente le disposizioni abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto legge 17 giugno 1999, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo sono abrogati i seguenti provvedimenti:».

7.60

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «Salvo» con le seguenti: «Ad esclusione di».

7.61

SEMENZATO

Al comma 1, dopo il periodo: «Con i regolamenti di cui al presente» sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «comma».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il periodo: «dei regolamenti di cui al presente» sostituire la parola: «articolo» con la seguente: «comma».

7.62

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la parola: «regolamentari».

7.63

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «le disposizioni regolamentari» con le seguenti: «i regolamenti».

7.64

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni regolamentari» con la seguente: «norme».

7.65

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «regolamentari» a: «regolamenti stessi» con la parola: «abrogate».

7.66

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «che cessano di avere efficacia» con la parola: «abrogate».

7.67

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire la parola: «Salvo» con le seguenti: «Fatta eccezione per».

7.68

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «Salvo» a: «seguenti provvedimenti» con il seguente: «I seguenti provvedimenti sono abrogati».

7.69

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Salvo» a: «legge 2 agosto 1999, n. 269».

7.70

SEMENZATO

Al comma 1, dopo il periodo da: «legge 2 agosto 1999, n. 269» sostituire le parole: «a decorrere» con le seguenti: «con decorrenza».

7.71

SEMENZATO

Al comma 1, dopo il periodo da: «legge 2 agosto 1999, n. 269» sostituire le parole: «a decorrere» con le seguenti: «a partire».

7.72

SEMENZATO

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo: «dei regolamenti di cui al presente articolo» con il seguente: «della presente legge».

7.73

SEMENZATO

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo: «dei regolamenti di cui al presente articolo» con il seguente: «del decreto legislativo di cui all'articolo 3».

7.74

SEMENZATO

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «abrogate o».

7.75

SEMENZATO

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «abrogate o»
a: «contenute nei» con le seguenti parole: «abrogati i».*

7.76

SEMENZATO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il periodo da: «o cessano»
a: «disposizioni».*

7.77

SEMENZATO

*Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il periodo da: «incompatibili»
a: «regolamenti».*

7.78

SEMENZATO

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili
con quanto» a: «regolamenti» con il seguente: «incompatibili con la nuova
normativa».*

7.79

SEMENZATO

*Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili
con quanto» a: «regolamenti» con il seguente: «incompatibili con la nor-
mativa prevista».*

7.80

SEMENZATO

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire il periodo da: «incompatibili con quanto» a: «provvedimenti» con il seguente: «incompatibili con la normativa prevista dalla presente legge».

7.81

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.82

SEMENZATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il periodo da: «regolamento» a: «con».

7.83

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.84

SEMENZATO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il periodo da: «testo» a: «con».

7.85

SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.86

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

7.87

SEMENZATO

*Al comma 1, lettera d) sopprimere il periodo da: «regolamento»
a: «con».*

7.88

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

7.89

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

7.90

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

7.91

SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

7.92

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Sono inoltre abrogati:

a) l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 e successive modificazioni;

b) l'articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3;

c) l'articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».

7.93

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale è inoltre abrogato l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni;».

7.94

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alla progressiva professionalizzazione è inoltre abrogato l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni;».

7.95

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale sono abrogati l'articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3;».

7.96

SEMENZATO

Inserire il seguente comma::

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva professionalizzazione sono abrogati l'articolo 8 della legge 11 luglio 1975, n. 382 comma 1, dalle parole: «, costituire» fino a «sindacali»; nonché il comma 3;».

7.97

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale è abrogato l'articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».

7.98

SEMENZATO

Inserire il seguente comma:

«2. Al fine di adeguare l'ordinamento delle Forze armate alle esigenze della progressiva professionalizzazione è abrogato l'articolo 15 lettera i) del D.M. del Ministro della Difesa del 26.3.99».

7.0.1

SEMENZATO

*Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:***«Art. 7-bis.***(Disciplina della fase transitoria)*

1. Fino alla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio, concorrono alla consistenza dell'organico del servizio civile volontario gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Nel limite

degli stanziamenti di cui all'articolo 10 della presente legge sono previste le seguenti quote riservate:

- a) 5.000 donne nell'anno 2000, 10.000 nell'anno 2001, 20.000 a decorrere dal 2002;
- b) 1.000 uomini nell'anno 2000, 5.000 nell'anno 2001, 10.000 a decorrere dal 2002;
- c) 500 operatori di pace all'estero nell'anno 2000, 1.000 nell'anno 2001, 1.500 a decorrere dal 2002.

2. A decorrere dalla data di sospensione del servizio di leva obbligatorio la consistenza massima dell'organico del servizio civile volontario è stabilita in 80.000 unità per ciascun anno. Con la medesima decorrenza, sono abolite le quote riservate di cui al comma 1.

3. Fino alla data di sospensione del servizio di leva i costi di funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3 non possono eccedere il limite del 5 per cento dello stanziamento annuale disposto in attuazione della presente legge».

«Art. 7-ter.

(Normativa di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

- a) le modalità per la verifica dei requisiti delle giovani e dei giovani che presentano domanda di ammissione al servizio civile volontario;
- b) il funzionamento dell'Agenzia per il servizio civile, sentito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda il funzionamento dei comitati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) criteri e modalità per la selezione degli enti e organizzazioni privati che propongono progetti per il servizio civile volontario;
- d) le modalità della prestazione del servizio civile volontario all'estero.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinato il funzionamento del sistema dei crediti formativi, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, anche con riferimento ai criteri e modalità per l'eventuale trasformazione del credito formativo stesso in titoli di preferenza o punteggi aggiuntivi da far valere nei concorsi pubblici».

7.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni integrative ed attuative)

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinate: le caratteristiche e gli *standard* di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani aspiranti.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della legge n. 230 del 1998».

«Art. 7-ter.

(Norme abrogate)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265».

Art. 8.**8.1**

SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

8.2

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «23 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.3

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «22 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.4

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «21 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.5

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.6

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «19 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.7

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «18 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.8

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «17 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.9

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «16 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.10

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «15 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.11

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «14 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.12

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «13 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.13

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.14

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «11 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.15

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.16

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «9 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.17

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «8 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.18

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «7 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.19

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «6 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.20

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «43 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.21

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.22

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «140 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.23

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.24

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «120 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.25

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «110 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.26

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.27

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «90 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.28

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «80 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.29

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.30

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.31

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.32

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «40 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.33

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «36 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.34

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.35

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole «362 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.36

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «362 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.37

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.38

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «190 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.39

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «180 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.40

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «170 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.41

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «160 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.42

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.43

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «140 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.44

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.45

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «120 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.46

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «110 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.47

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «100 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.48

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «90 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.49

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «80 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.50

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «70 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.51

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «60 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.52

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «618 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.53

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 100 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.54

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 95 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.55

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 85 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.56

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 75 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.57

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 65 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.58

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 55 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.59

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 45 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.60

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 35 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.61

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 25 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.62

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 15 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.63

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «rispettivamente» fino a: «l'anno 2002» con il seguente: «in lire 5 miliardi annue».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.64

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «16 miliardi per l'anno 2000, lire 19 miliardi per l'anno 2001 e lire 25 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.65

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 21 miliardi per l'anno 2001 e lire 25 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.66

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «13 miliardi per l'anno 2000, lire 17 miliardi per l'anno 2001 e lire 23 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.67

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «12 miliardi per l'anno 2000, lire 19 miliardi per l'anno 2001 e lire 22 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.68

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 17 miliardi per l'anno 2001 e lire 28 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.69

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 16 miliardi per l'anno 2001 e lire 15 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.70

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 23 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.71

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 13 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.72

SEMENZATO

Al comma 1, sostituire il periodo da: «43 miliardi» fino a: «618 miliardi» con il seguente: «15 miliardi per l'anno 2000, lire 20 miliardi per l'anno 2001 e lire 7 miliardi per l'anno 2002».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.73

SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

E conseguentemente sopprimere il comma 3.

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.74

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 100 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 100 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.75

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 90 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 90 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.76

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 80 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 80 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.77

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 70 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 70 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.78

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 60 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con il seguente: «lire 60 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.79

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 50 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 50 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.80

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 40 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 40 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.81

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 30 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 30 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.82

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «indicata a» fino a: «presente legge» con il seguente: «di lire 20 miliardi annue».

E conseguentemente, sostituire le parole: «lire 1026 miliardi» con le seguenti: «lire 20 miliardi».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui al comma 2».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.83

SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere il secondo capoverso.

E conseguentemente sopprimere il comma 3.

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.84

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «a regime a decorrere dal 2020» con la seguente: «complessivo».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.85

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2021».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.86

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2022».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.87

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2023».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.88

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2024».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.89

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «dal 2020» con le seguenti: «dal 2025».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.90

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «250 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.91

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «230 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.92

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «210 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.93

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.94

SEMENZATO

Al comma 2, secondo capoverso, sostituire le parole: «1.096 miliardi» con le seguenti: «190 miliardi».

E conseguentemente modificare la tabella A allegata al testo.

8.95

SEMENZATO

Al comma 2, sostituire il periodo da: «allegata» fino a: «legge» con il seguente: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

E conseguentemente, al comma 3, sostituire il periodo da: «individuato» fino a: «presente legge» con il seguente: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)».

8.96

SEMENZATO

Sopprimere il comma 3.

8.97

SEMENZATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Gli stanziamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non utilizzati nel corso dell'anno di riferimento non possono essere utilizzati nell'esercizio successivo».

8.0.1

SEMENZATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 365 miliardi per l'anno 2000, 530 miliardi per l'anno 2001 e 800 miliardi per l'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e quanto a lire 245 miliardi per l'anno 2000, 410 miliardi per l'anno 2001 e 680 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.2

SEMENZATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo nazionale per il servizio civile)

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

- a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
- b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
- c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici. Le donazioni dei soggetti privati godono dello stesso regime fiscale previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei previsti decreti legislativi di attuazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1, determinato in lire 220 miliardi per l'anno 2000, lire 230 miliardi per l'anno 2001 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1. - «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998,

n. 230, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi per l'anno 2001 e 130 miliardi per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 9.

9.1

SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

9.0.1.

LA LOGGIA, MANCA, CONTESTABILE, FIRRARELLO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il settimo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, comma 1, possono a domanda essere esonerati dal servizio di leva obbligatorio i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) conseguimento, durante il periodo di rinvio dall'adempimento degli obblighi di leva per motivi di studio, di un diploma di laurea presso Università legalmente riconosciute, con un voto non inferiore ai 100/110;

b) frequenza, dopo il conseguimento della laurea, di un corso di specializzazione, di perfezionamento o di dottorato di ricerca, attivato presso le Università legalmente riconosciute, o di scuole universitarie ad ordinamento speciale *post* laurea. Ai fini del conseguimento del beneficio, il cittadino deve dimostrare la frequenza dei predetti corsi e il supera-

mento di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo;

c) titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca *post* laurea, per la durata di almeno un anno, presso Università legalmente riconosciute o presso istituzioni scientifiche di paesi esteri;

d) svolgimento, da almeno un anno, di attività lavorativa autonoma o subordinata di qualsiasi tipologia;

e) responsabile diretto della conduzione di impresa o di attività economica da almeno un anno ovvero di impresa o attività economica, avviata con il sostegno previsto da istituzioni ed enti pubblici in materia di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

291^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, dei sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda sull'andamento delle entrate nell'esercizio 2000, comprese quelle derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, e sul rispetto dei saldi-obiettivo di finanza pubblica

Il presidente COVIELLO svolge una breve introduzione sul tema dell'audizione, richiamandone la correlazione con la copertura finanziaria del decreto-legge n. 268 del 2000.

Il senatore FERRANTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di non dare avvio all'audizione, che po-

trebbe eventualmente essere svolta al termine della seduta d'Aula, ovvero in altra seduta.

La Commissione delibera quindi di sospendere la seduta fino alle ore 19,00.

(La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 19,10).

Ha la parola il sottosegretario D'AMICO, il quale si sofferma sull'andamento del gettito verificatosi nei primi otto mesi del 2000, rispetto allo stesso periodo del 1999, evidenziando che il sostenuto incremento delle entrate, che hanno registrato tassi di crescita superiori a quelli del PIL nominale, avrebbe determinato, in assenza di interventi correttivi, un aumento della pressione fiscale. Passa poi ad illustrare alcune caratteristiche del maggior gettito verificatosi, sottolineando che, rispetto allo stesso periodo dell'anno 1999, si registra una diminuzione dell'autotassazione in quanto in tale anno, per effetto del meccanismo saldo-acconto, si era prodotta una duplicazione dell'effetto sulla base imponibile, in conseguenza dell'abolizione dei contributi sanitari e della tassa sulla salute. Il forte aumento dell'IVA è invece riconducibile anche a fattori diversi dall'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, dato che, scontando tale effetto, resta un incremento di oltre il 10 per cento.

Passa quindi ad illustrare l'andamento del gettito dei primi otto mesi del 2000 rispetto alle previsioni incorporate nel Documento di programmazione economico-finanziaria di luglio. Anche da questo confronto emerge un aumento consistente del gettito: in particolare, l'autoliquidazione IRPEF produce 19.078 miliardi, a fronte di una previsione mensilizzata di 16.000 miliardi; l'autoliquidazione IRPEG produce 28.579 miliardi, a fronte di una previsione di 24.800 miliardi; l'IVA produce 107.244 miliardi, a fronte di una previsione di 100.600 miliardi. Da sole queste tre voci producono un gettito nei primi otto mesi che supera le previsioni di circa 13.500 miliardi, che al netto dell'effetto petrolio sull'IVA è pari a 11.000 miliardi circa.

Sottolinea quindi che il maggior gettito effettivo rispetto alle previsioni di luglio non può essere ricondotto al buon andamento economico del 2000: i versamenti a saldo nonché gli acconti IRPEF e IRPEG sono infatti legati ai redditi del 1999, mentre, per ciò che concerne l'IVA, le previsioni già incorporavano una crescita dei consumi delle famiglie del 4,5 per cento, che risulta ora confermata, per cui i superiori incassi non sono riconducibili a tale fattore. Il segnalato andamento delle entrate è pertanto riferibile alla emersione di base imponibile, ai cambiamenti intervenuti nell'Amministrazione, con le accresciute capacità di verifica e di accertamento, all'applicazione degli studi di settore e, in definitiva, anche a un diverso atteggiamento dei contribuenti nei confronti del Fisco.

A fronte di tale andamento delle entrate, la revisione delle previsioni di gettito per l'intero 2000 costituisce pertanto un atto dovuto, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge finanzia-

ria per il 2000, che prevede di destinare alla riduzione della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione. Nel complesso, rispetto al DPEF di luglio le maggiori entrate tributarie sono stimate in 13.800 miliardi: tale revisione non è influenzata dal ciclo economico, come dimostra il fatto che nella Nota di aggiornamento del DPEF non è stata effettuata alcuna revisione delle variabili macroeconomiche rilevanti ai fini della previsione. Si sofferma quindi sull'andamento del gettito dei singoli tributi, evidenziando che per IRPEF, IRPEG e IVA il maggior gettito stimato si cifra in 25.500 miliardi, mentre per l'imposta su interessi e redditi da capitale, bollo e registro, accise, lotto e lotterie ed altre imposte, si stimano minori entrate rispetto alle previsioni pari a 11.700 miliardi. È stata invece rivista al rialzo (per 3.000 miliardi) la stima del gettito derivante dall'imposta sui *capital gains*, considerato che nei primi otto mesi dell'anno è già stato incassato il 90 per cento di quanto originariamente previsto per l'intero anno. In conclusione, il saldo fra revisioni al rialzo e al ribasso produce i 13.800 miliardi già citati.

Il rappresentante delle Finanze si sofferma infine su alcune specifiche questioni poste nella Nota di lettura del Servizio del bilancio sul decreto-legge n. 268 del 2000. In particolare, quanto all'articolo 1 del decreto-legge, fornisce indicazioni puntuali sulla distribuzione dei contribuenti suddivisi per classi di reddito disponibile e chiarisce i motivi della mancata stima degli effetti della manovra sull'addizionale comunale IRPEF. Dopo aver fornito chiarimenti riguardo alla stima degli effetti relativi alla riduzione degli acconti, precisa, in merito all'articolo 2, che l'eventuale secondo incremento delle aliquote della *carbon tax*, sterilizzato da tale articolo, non era considerato nelle previsioni di entrata a legislazione vigente. Si sofferma quindi su alcune osservazioni relative agli articoli 3 e 4, sempre in materia di trattamento fiscale degli oli minerali, mentre, riguardo all'articolo 7, chiarisce che per le entrate derivanti dal nuovo gioco del «bingo» non era previsto nel bilancio dello Stato l'apposito capitolo di acquisizione degli utili erariali.

Il sottosegretario GIARDA, nel ricordare preliminarmente che il Tesoro è chiamato ad esprimersi sul tema oggetto dell'audizione in relazione alla copertura del decreto-legge n. 268 del 2000, evidenzia la necessità di verificare se le maggiori entrate realizzate rispetto alle previsioni non debbano essere destinate al rispetto dell'obiettivo di indebitamento delle pubbliche amministrazioni, fissato per l'esercizio 2000 pari a 1,3 per cento: dichiara, peraltro, di non disporre al momento di indicazioni sufficienti per valutare l'entità delle maggiori entrate utilizzabili come copertura di nuove iniziative; si riserva, peraltro, di fornire successivamente il quadro completo. La dinamica della spesa delle pubbliche amministrazioni, infatti, appare allineata con le stime presentate a giugno in occasione della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, ma sussistono tuttora alcune incertezze sul gettito dei contributi sociali e delle entrate extratributarie. Il fabbisogno del settore statale, peraltro, pur mostrando andamenti in parte divergenti rispetto alle previsioni, non

appare determinante ai fini della verifica del perseguimento dell'obiettivo sull'indebitamento netto. Dopo aver consegnato una nota alla Presidenza, nella quale sono fornite indicazioni sull'andamento della spesa per singoli settori aggiornate al mese di settembre, ribadisce che le erogazioni finali di spesa appaiono in linea con le previsioni e consentono – pur nella consapevolezza delle difficoltà connesse con l'attività di previsione – di non nutrire preoccupazioni sul rispetto degli obiettivi di saldo.

Il senatore MORANDO sollecita chiarimenti sull'entità del gettito IVA incluso nell'ambito delle maggiori risorse richiamate dal rappresentante delle Finanze: al riguardo, infatti, nel ricordare che recenti provvedimenti di riduzione dell'accisa sui prodotti petroliferi sono stati compensati con il maggior gettito IVA connesso all'aumento del prezzo del petrolio, ritiene necessario escludere che tali entrate siano state utilizzate sia per la copertura del decreto-legge n. 268 del 2000, sia per la riduzione dell'accisa. Sollecita, poi, l'avviso del Tesoro sulla utilizzabilità delle risorse attivate dal citato decreto-legge a decorrere dal 2001, alla luce del parere di copertura già formulato dalla Commissione bilancio della Camera sul disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario GIARDA conferma che le risorse attivate dal decreto-legge per gli esercizi successivi al 2000 non sono utilizzabili per la copertura di nuovi emendamenti in quanto pregiudiziali alla copertura del disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario D'AMICO, in risposta al quesito formulato dal senatore Morando, chiarisce che le maggiori entrate IVA rispetto alle previsioni, utilizzate per la copertura del decreto-legge n. 268 del 2000, sono al netto del gettito IVA utilizzato per la copertura della diminuzione dell'accisa sulle benzine, disposta da precedenti provvedimenti legislativi.

Il presidente COVIELLO – nel dichiarare conclusa l'audizione – sollecita il rappresentante del Tesoro a fornire le informazioni richieste entro la giornata di martedì 17 ottobre. Rileva quindi che un eventuale cambiamento del quadro finanziario delle risorse disponibili per la copertura potrebbe avere rilievo anche ai fini dell'emendabilità del richiamato decreto-legge n. 268.

La seduta termina alle ore 19,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

395^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE**(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore ROSSI, il quale giudica sostanzialmente falso l'ammontare complessivo dello sgravio tributario previsto per il 2000, poiché la riduzione dell'acconto di quanto dovuto nel 2001 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive non ha alcun effetto sostanziale di riduzione del prelievo tributario, trattandosi di un mero rinvio del pagamento dell'imposta. Occorre quindi sottrarre ai 13.000 miliardi di sgravio i circa 5.000 miliardi di minori entrate che la relazione tecnica riferisce alla riduzione dell'acconto delle citate imposte. Va inoltre chiarito, diversamente da quanto dichiarato dal Ministro delle finanze, che l'acconto sulle operazioni di conguaglio non restituisce a tutti i contribuenti la somma di 350.000 lire (che si pone come tetto massimo per i sostituti di imposta), e che esso non opera affatto per i redditi più bassi. Se si considera il complesso delle imposte gravanti sui contribuenti (e quindi anche le imposte non erariali) – prosegue l'oratore – non si può parlare di riduzione della pressione fiscale poiché gli enti locali – i trasferimenti ai quali sono stati drasticamente ridotti con l'adozione del patto di stabilità interno e lo saranno ulterior-

mente in futuro – sono costretti ad aumentare le imposte di loro competenza.

Per quanto riguarda invece la fiscalità sui prodotti petroliferi – in particolare il metano da riscaldamento –, egli chiede conto al rappresentante del Governo della mancata equiparazione dell'accisa su tali prodotti nelle regioni del Nord e in quelle del Sud, nonostante le dichiarazioni del Ministro delle finanze.

Poiché la maggioranza insiste nel correlare l'incremento delle entrate tributarie con una più incisiva lotta all'evasione fiscale, egli contesta tale affermazione, dichiarando che l'introduzione degli studi di settore, più che incidere sull'evasione fiscale, ha ampliato la base imponibile delle imprese che già pagavano le tasse. Tutt'al più, si può parlare di una riduzione dei margini di elusione fiscale, ma certamente l'area dell'evasione non viene aggredita, così come è dimostrato dall'andamento delle stime di entrata dell'attività di accertamento. Anche il richiamo alle entrate derivanti dalla tassazione sulle operazioni di contrattazione in borsa appare fuori luogo, poiché anche in questo caso è stata introdotta una nuova imposta e quindi è aumentata, per tale motivo, la pressione fiscale. Tale ultima considerazione è avvalorata anche dal permanente operare del meccanismo del drenaggio fiscale.

L'oratore richiama poi l'attenzione sul fatto che non è ancora stato chiarito l'effettivo livello delle aliquote IRPEF per il 2001, poiché il Governo si è finora sottratto alle sollecitazioni di quanti chiedono delucidazioni sulla reale portata delle addizionali e delle compartecipazioni all'IRPEF assegnate alle regioni. Appare infatti evidente che, allo stato attuale, quasi tutte le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche aumenteranno nel 2001, anziché diminuire, come pretende il Governo. Conclude, formulando un giudizio completamente negativo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

396^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4817) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario GRANDI sottolinea in premessa la coerenza delle disposizioni contenute nel provvedimento con la manovra di bilancio predisposta per il 2001 e il carattere di urgenza dello stesso decreto-legge, rispetto all'obiettivo di realizzare, già nel 2000, la riduzione della pressione fiscale complessiva. Infatti, in assenza di interventi correttivi, l'incremento del gettito delle entrate registratosi nel 2000 farebbe automaticamente crescere la pressione tributaria.

Passando ad analizzare le ragioni che hanno determinato la crescita del gettito tributario, il Sottosegretario osserva che la tendenza incrementale nel 2000 appare molto più stabile rispetto al 1999 e che essa ha ormai assunto un carattere strutturale. Dall'analisi degli andamenti dei vari tributi, si evidenzia un ritmo di crescita costante per i grandi tributi erariali, che sta a significare essenzialmente un ampliamento della base imponibile. Esistono quindi le condizioni incontrovertibili per avviare un'ampia manovra di redistribuzione di risorse a favore delle famiglie e delle imprese. Incidentalmente, il Sottosegretario fa presente che il piano di sgravio fiscale predisposto per il triennio, sommato alle misure già adottate per l'esercizio finanziario in corso, pone il Paese in una condizione di sostanziale vantaggio rispetto ad altri Stati che hanno anch'essi programmato riduzioni del prelievo complessivo.

Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Rossi, l'insieme della riforma fiscale non ha aumentato la pressione fiscale, ma ha fatto emergere nuova base imponibile: pertanto è più corretto parlare di risultati ottenuti grazie alla lotta all'evasione fiscale. In particolare, con l'introduzione degli studi di settore il recupero di gettito appare rilevante, ma molteplici elementi introdotti con la riforma fiscale – come sottolineato dai senatori Pasquini e Vigevani – hanno consentito di ottenere positivi risultati sul fronte della lotta all'evasione, fenomeno questo che occorre ancora più contrastare, come ha correttamente sottolineato il senatore Albertini.

Il Sottosegretario dichiara poi di non condividere le critiche avanzate circa la tassazione dei *capital gains*, poiché l'imposta sulle plusvalenze finanziarie sconta un'aliquota particolarmente bassa: avrebbe considerato invece più pertinente l'osservazione circa la opportunità o meno di tenere fuori dal campo dell'imposta personale e progressiva un cespite di tale rilevanza. Egli contesta, ancora, l'osservazione che il decreto-legge attivi scarse risorse, poiché l'intera manovra per il 2000 ammonta a circa 13 mila miliardi di minori imposte a carico dei contribuenti e delle imprese.

Passando ad esaminare la sollecitazione a tener conto anche delle esigenze dei percettori di reddito più bassi, egli fa presente che allo stato at-

tuale non esistono risorse aggiuntive per incrementare il reddito disponibile di tali soggetti. Il Governo peraltro è pienamente disponibile ad individuare gli strumenti per soddisfare tali esigenze. Per ciò che concerne, invece, l'acconto sulle operazioni di conguaglio, il Sottosegretario puntualizza che la relazione tecnica definisce con chiarezza l'operatività del meccanismo in relazione alle varie fasce di reddito, atteso che la somma di lire 350 mila è il limite di acconto erogabile da parte dei sostituti d'imposta nel mese di novembre.

Sempre in tema di acconto sulle imposte da pagarsi nell'anno successivo, il sottosegretario Grandi contesta l'affermazione che la riduzione della percentuale di acconto consista in un mero rinvio del pagamento, facendo osservare che in passato l'incremento di tale percentuale è sempre stato considerato come aggravio del prelievo, considerato su base annua: d'altra parte, a fronte di una nuova percentuale di acconto nel 2000 c'è la correlativa previsione di una minore imposta per l'anno successivo. Da ultimo, egli si sofferma ad analizzare le stime di entrata derivanti dall'applicazione dell'articolo 7: la pubblicazione dei bandi di gara per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee e del gioco del «Bingo» consente di stimare per il prossimo triennio maggiori entrate derivanti sia dall'introduzione del nuovo gioco sia dal processo di privatizzazione delle lotterie. Conclude auspicando una rapida conversione in legge del provvedimento.

Il relatore PASQUINI apprezza, in premessa, il fatto che solo la Lega Nord abbia accettato il confronto sul merito del decreto-legge, a differenza degli altri Gruppi dell'opposizione, anche se le considerazioni svolte dal senatore Rossi non sembrano tener conto dei dati effettivi, per ciò che concerne sia la finanza pubblica che la pressione fiscale. Il risanamento del bilancio non è ancora compiuto, ma gli andamenti tendenziali consentono di prevedere tranquillamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed in particolare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2003. Appare paradossale insistere sull'aumento della pressione fiscale al cospetto di manovre di redistribuzione del reddito rilevanti ed ampie, realizzate attraverso la riduzione selettiva delle aliquote e l'ampliamento delle detrazioni d'imposta. Anche in materia di trasferimenti erariali agli enti locali, le considerazioni del senatore Rossi non sembrano tener conto dei recenti provvedimenti che hanno incrementato le risorse a disposizione di tali enti. A quanti sollecitano un ulteriore intervento a sostegno dei redditi più bassi, sostanzialmente esclusi dalle misure di sgravio per il 2000, egli fa presente che nel disegno di legge finanziaria sono previste specifiche misure di sostegno alle pensioni minime e che appare particolarmente difficoltoso reperire ulteriori risorse per l'attuale esercizio finanziario.

Infine, il relatore puntualizza che il decreto-legge non riduce le aliquote IRPEF, la cui revisione per il 2001 è affidata al disegno di legge finanziaria. Le aliquote erariali a partire dal 2001 si riducono anche tenuto conto dell'applicazione dell'incremento dell'aliquota di compartecipazione

assegnata alle regioni; solo il primo scaglione rimane attestato al 18 per cento, percentuale che già sconta le variazioni delle addizionali.

Conclude condividendo l'auspicio per una rapida approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

465^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**SUL PROCESSO VERBALE*

Il senatore PAPPALARDO, con riferimento al resoconto del suo intervento di ieri nella discussione generale relativa allo schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree specialistiche, precisa di non essere contrario (a differenza del relatore Masullo) alla proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN) di modificare la denominazione della classe n. 19 (Filosofia e storia della scienza) in «Epistemologia, logica e storia della scienza», atteso che a tale mutamento corrisponde l'intento contenutistico di combinare, in quella classe, aspetti filosofici e aspetti scientifici, secondo un impianto innovativo al quale egli non è affatto sfavorevole.

Il senatore LORENZI coglie l'occasione per ribadire che, pur non avendo svolto un'apposita dichiarazione di voto, ha votato contro la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore su tale schema di decreto. D'altronde, aveva già anticipato la sua contrarietà nell'intervento in discussione generale, efficacemente riportato nel resoconto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto di ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2000 (n. 768)

(Osservazioni alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra lo schema di decreto in titolo, osservando anzitutto che, da un punto di vista metodologico, esso rispecchia abbastanza fedelmente le indicazioni espresse dal Parlamento ed in particolare dalla Commissione negli anni passati. Lo schema suddivide infatti i finanziamenti per aree geografiche, con un apprezzabile sforzo di equilibrio

nel ponderare le regioni in termini demografici e dimensionali e nel considerare le domande pervenute dagli specifici ambiti territoriali. Addirittura, è stato adottato un algoritmo che, nel determinare i parametri di assegnazione, tenesse conto di due dati obiettivi quali la popolazione residente e il numero delle istanze presentate. Inoltre, la ripartizione dei fondi destinati ai beni culturali è stata compiuta con l'obiettivo di non disperdere i finanziamenti, concentrandoli al contrario su un numero più ridotto di progetti che rivestissero tuttavia un rilievo incontrovertibilmente significativo.

Nel valutare positivamente tale inversione di tendenza rispetto al passato, il relatore esprime altresì apprezzamento per la decisione di includere i beni librari e archivistici fra i beni culturali cui destinare i fondi in questione. Rimangono tuttavia, a suo giudizio, due ordini di perplessità: anzitutto, non sono sufficientemente chiariti i motivi per cui alcuni interventi, che pure avevano registrato il parere favorevole delle amministrazioni competenti, non sono stati finanziati; inoltre, appare stupefacente che fra le domande non accolte perché non pervenute nei termini ve ne siano molteplici di organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali quali le sovrintendenze.

Quanto poi al merito del provvedimento, egli rileva con compiacimento che i fondi disponibili siano più consistenti rispetto agli anni passati. Non può essere tuttavia sottaciuto il fatto che, dall'originario stanziamento pari a 200 miliardi, siano stati sottratti 110 miliardi per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace. Tali missioni, benché facciano senz'altro onore al nostro Paese, potrebbero infatti a suo giudizio essere più opportunamente finanziate a carico di altri capitoli di bilancio. Né va dimenticato – prosegue – che, dei circa 83 miliardi residui, ai beni culturali ne sono destinati solo 51, atteso che 11 sono stati finalizzati ad interventi per calamità naturali e 21 all'assistenza dei rifugiati. Nel condividere la scelta di destinare l'intero importo per l'assistenza ai rifugiati alla costituzione di un sistema nazionale integrato ed in rete, egli osserva poi che, per quanto riguarda gli interventi sui beni culturali, essi rispettano in linea generale l'opzione di fondo di operare su progetti di grande rilievo, con qualche piccola eccezione su cui si riserva di intervenire più avanti. Rileva infine che gli interventi sugli organi musicali storici, benché senz'altro condivisibili nel merito, avrebbero probabilmente dovuto trovare più idonea collocazione nell'ambito del disegno di legge *ad hoc*, da tempo approvato dal Senato ed inspiegabilmente fermo presso la Camera dei deputati (A.S. n. 3553, ora A.C. n. 6269).

Conclusivamente, dichiara di condividere in linea generale la ripartizione avanzata dal Governo e propone di conseguenza di esprimere un parere favorevole. Sottolinea tuttavia che, delle 910 domande pervenute, ne sono state accolte solo 85 e che quindi si impone la necessità di ulteriori chiarimenti sui criteri adottati nella scelta degli interventi da finanziare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

400^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE**(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) *MANFREDI ed altri.* – *Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI fa proprio il subemendamento 8.1000/1 riformulandolo nel modo seguente: «Al comma 1, dopo la parola: 'radiotelevisivo' aggiungere: 'ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione' ».

Sulla nuova formulazione del subemendamento 8.1000/1 si esprime favorevolmente il sottosegretario LAURIA.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti il subemendamento che risulta approvato, nel nuovo testo.

Tanto il RELATORE quanto il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sul subemendamento 8.1000/2.

Intervengono i senatori CASTELLI e BALDINI che dichiarano il loro voto favorevole sul subemendamento in questione e il senatore FALOMI che annuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di accantonamento, avanzata dal PRESIDENTE, del subemendamento 8.1000/3.

Il presidente PETRUCCIOLI e il sottosegretario LAURIA esprimono parere contrario sul subemendamento 8.1000/4.

Il senatore CASTELLI e il senatore BALDINI annunciano il loro voto favorevole sul subemendamento mentre i senatori FALOMI e SEMENZATO e PAPINI annunciano il loro voto contrario.

Posto ai voti il subemendamento è respinto.

Sull'emendamento 8.1000/5 il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo. Il sottosegretario LAURIA esprime parere contrario.

Il senatore SEMENZATO, nell'esprimere il proprio voto contrario sul subemendamento, fa peraltro presente che la norma cui esso è riferito può contrastare con le competenze stabilite dalla legge n. 249 del 1997 per l'Autorità di garanzia nelle comunicazioni.

Il senatore BALDINI, nell'annunciare il proprio voto contrario, sottolinea a sua volta che non solo la norma dell'emendamento 8.1000 ma anche quella del subemendamento in questione confligge con le competenze della Commissione di vigilanza sulla RAI.

Il senatore FALOMI propone l'accantonamento del subemendamento.

Il senatore CASTELLI annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore ROGNONI invita ad un'ulteriore riflessione dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Semenzato.

La Commissione conviene quindi di accantonare il subemendamento 8.1000/5 e, su proposta del PRESIDENTE di accantonare anche il subemendamento 8.1000/6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI.**

8.1000

IL RELATORE

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è svolto secondo criteri di completezza e imparzialità e si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato. Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla Rai-Radiotelevisione italiana società per azioni, considerata azienda di interesse pubblico nel settore delle comunicazioni. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* e ha per oggetto principale lo svolgimento di ogni attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa, contabile o societaria tra le attività finanziate da canone e attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività di servizio pubblico da parte della società concessionaria è definita dagli organi di gestione della società stessa. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni un'informazione annuale sulle attività di servizio pubblico svolte e sull'utilizzo delle risorse da canone.

3. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale.

4. La società *holding* è di proprietà pubblica e partecipa a società alle quali possono partecipare anche soci privati. Nelle società direttamente attinenti al servizio pubblico, in particolare quelle di emittenza radiotelevisiva,

siva terrestre in chiaro, la *holding* mantiene una quota di maggioranza; in altre società, la *holding* può partecipare con quote di minoranza. La *holding* nomina nei consigli di amministrazione delle diverse società suoi rappresentanti in base alle quote di partecipazione.

5. Il consiglio di amministrazione della società *holding* è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica secondo i seguenti criteri: a) quattro membri eletti dal Parlamento di cui due eletti dal Senato e due eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato a uno; b) due membri eletti dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Presidenti dei Consigli Regionali, con voto limitato a uno; c) un membro eletto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; d) un membro eletto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; e) un membro eletto dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 281/1998. Coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per la elezione di membri del consiglio di amministrazione, non possono essere eletti. I membri di cui alle lettere a) e b) durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri di cui alle lettere c) d) e) durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. Alla sostituzione dei membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

6. Nella provincia di Bolzano, oltre al servizio pubblico svolto dalla concessionaria di cui al presente articolo, riveste carattere di servizio pubblico l'attività radiotelevisiva svolta dall'Azienda Provinciale Radiotelevisiva.

8.1000/1

MONTAGNINO, MONTICONE

All'emendamento 8.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «radio-televisivo» alle parole: «e imparzialità», con le seguenti: «è un servizio pubblico essenziale ed ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini ed a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Esso è svolto secondo criteri di completezza imparzialità e pluralismo».

8.1000/2

CASTELLI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo le parole: «che tiene conto», aggiungere le seguenti: «della cultura e delle tradizioni delle popolazioni della Repubblica italiana nonché».

8.1000/3

ERROI, VERALDI

All'emendamento 8.1000, al comma 1 sostituire le parole: «da una convenzione stipulata ogni cinque anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale» con le seguenti: «dalla convenzione di cui al successivo comma 3».

8.1000/4

MONTAGNINO, MONTICONE

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» aggiungere le seguenti: «tenendo conto degli indirizzi stabiliti dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo».

8.1000/5

BERGONZI

All'emendamento 8.1000, al comma 1, penultimo rigo, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», inserire le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

8.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 8.1000, al comma 2, premettere le parole: « – Disposizione transitoria – ».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

375^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'INEA, professor Francesco Adornato, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Zezza, direttore generale dell'INEA, dalla dottoressa Maria Rosaria Pupo D'Andrea, dal dottor Roberto Henke e dal dottor Crescenzo Dell'Aquila, ricercatori dell'INEA.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA)

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore RECCIA, apprezzate le conclusioni del presidente dell'INEA Adornato, esprime il proprio timore in merito alle capacità di penetrazione delle produzioni italiane sui mercati esteri e alla possibilità di un incremento della concorrenza da parte delle produzioni similari di altri Paesi. Quanto alla speranza che l'accrescimento del contenuto qualitativo e i miglioramenti della struttura produttiva possano consentire di difendere la posizione commerciale dei prodotti italiani, si chiede da quali risultanze di studi possano scaturire tali auspicabili esiti e quali elementi di raffronto con altri Paesi europei possano essere utilizzati per meglio identificare e rimuovere le debolezze organizzative delle associazioni dei produttori italiani.

Il professor ADORNATO, nel dichiarare di aver ben chiari i profili critici e le preoccupazioni espresse dal senatore Reccia, ribadisce di aver identificato e distinto nella propria relazione i profili dei rapporti del-

l'Italia con i Paesi terzi mediterranei e con gli altri Paesi dell'Unione europea. Ritiene che l'attuale struttura delle organizzazioni comuni di mercato sia configurata in modo criticabile e la stessa posizione assunta dall'Italia sul problema dello squilibrio del sostegno tra produzioni mediterranee e continentali lo conferma. Quanto poi agli effetti delle prospettive di apertura ai paesi terzi mediterranei, ritiene che si possano dedurre elementi di incoraggiamento dal prevedibile ampliamento dei consumi, ferma restando l'esigenza di miglioramento della filiera. Quanto infine al punto delle organizzazioni dei produttori, ricorda, ad esempio, che in Calabria, per il settore dell'olio, sono presenti ventisei organizzazioni di prodotto (con maggiori costi burocratici e disfunzioni organizzative), ribadendo conclusivamente che il problema prioritario da affrontare riguarda comunque il riequilibrio delle OCM rispetto ai prodotti mediterranei.

Il senatore CUSIMANO, ringraziato il professor Adornato per l'ampia documentazione fornita alla Commissione, precisa che si occuperà in particolare dei problemi del Mezzogiorno e delle produzioni euromediterranee, ricordando come su tali questioni la Commissione, in occasione del parere sulla ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco, espresse all'unanimità un parere contrario, alla luce degli effetti che ne sarebbero derivati per il comparto primario. In particolare ricorda che per alcuni settori «sensibili», quali quelli degli agrumi, degli ortaggi, dell'olio e del vino, si debbono nutrire fondate preoccupazioni, come, a suo avviso, appare dai dati forniti dall'INEA (riferiti al 1998) ma ancor più da dati più recenti (riferiti al 1999) in suo possesso. In particolare, richiama l'esigenza di rivedere un'affermazione, contenuta nella esposizione di ieri e nella documentazione, relativamente all'esistenza di calendari che impedirebbero l'afflusso di alcuni prodotti nella stagione di produzione interna: a tale riguardo ritiene che tale dato vada corretto in quanto l'importazione, per esempio di prodotti agrumicoli dal Marocco è consentita per tutto l'anno e d'altronde, per le sole arance fresche, il volume del contingente (pari a circa 596.000 tonnellate) equivale a circa la metà della produzione siciliana. Altre preoccupazioni nascono poi in relazione alla vicenda dell'olio di origine circa la difficoltà di difendere, anche sul piano legislativo, le denominazioni di origine e il prodotto italiano.

In tale quadro ritiene che il ruolo dell'INEA non possa limitarsi ad assumere mere posizioni tecniche ma debba fornire precise indicazioni, ad esempio per la soluzione della grave crisi in atto nel settore ortofrutti-colo, assumendo anche atteggiamenti rigorosi a difesa dei prodotti nazionali. Chiede in particolare una valutazione in ordine agli effetti dell'appartenenza all'Unione - in relazione alle politiche oggetto dell'indagine - rispetto ad alcuni settori da tutelare e difendere.

Il professor ADORNATO, nel ribadire la piena primazia della politica rispetto alle sedi tecniche, precisa di avere sempre evitato sovrapposizioni di ruoli, dichiarandosi convinto del ruolo dell'INEA quale risorsa a disposizione delle Istituzioni del Paese. Fornite inoltre alcune precisazioni

sui paesi dai quali l'Italia importa i più grossi quantitativi di prodotti agrumicoli (che non vedrebbero ai primi posti i paesi terzi mediterranei), ribadisce che l'INEA ha a cuore gli interessi nazionali e che ciò si riflette nella sua esposizione; richiama altresì le valutazioni espresse, circa le prospettive aperte dagli ulteriori processi di liberalizzazione, in ordine alla esigenza che tali processi vadano avanti nei settori caratterizzati da elevati livelli di sostegno e protezione, mentre nessuna ulteriore concessione deve essere fatta in quelli già altamente esposti alla concorrenza internazionale quali le colture mediterranee. Conviene infine sulla valutazione che i meccanismi di configurazione delle organizzazioni comuni di mercato, in particolare per il settore dell'ortofrutta, penalizzano l'Italia (rispetto sia alle modalità dei ritiri che ai sussidi alle esportazioni, alla luce anche degli ulteriori vincoli imposti dall'*Uruguay Round*).

Il senatore ANTOLINI chiede una conferma ed un ulteriore approfondimento sull'asserita complementarità tra le produzioni mediterranee e quelle dei Paesi candidati all'adesione con riferimento, in particolare, alle produzioni zootecniche, dello zucchero ed avicole, che potranno registrare delle difficoltà. Nel richiamare poi il rischio che tali Paesi affidino le proprie produzioni a imprese multinazionali o a Stati con maggiori capacità di commercializzazione, esprime le proprie perplessità sulle capacità di implementare efficacemente una politica di valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura.

Il professor ADORNATO ribadisce la posizione già espressa e tesa a sottolineare come la minaccia legata alla liberalizzazione risulta tanto maggiore quanto più rilevanti sono le carenze strutturali connesse alla gestione dei prodotti agricoli e alla loro commercializzazione. In merito alla asserita complementarità tra le produzioni agricole precisa che essa deve intendersi riferita alla possibilità che all'allargamento dei mercati possa conseguire un approfondimento dei flussi di scambi di prodotti collocati in diversi stadi del processo di trasformazione industriale.

Il senatore BUCCI ricorda quanto affermato, in merito ai vantaggi derivanti dall'apertura dei mercati, alcuni anni fa dal responsabile italiano *pro tempore* dell'Organizzazione mondiale del commercio ed in particolare l'indicazione dell'esistenza di vantaggi per altri comparti merceologici a fronte delle difficoltà che sarebbero derivate al comparto primario dalla importazione, per esempio, di mandarini dalla Tunisia. In tale quadro esprime l'opinione che inevitabilmente tali processi determinino vantaggi e svantaggi su categorie diverse di operatori economici verso i quali risulta necessario operare interventi politici intesi a compensare le categorie danneggiate. Esprime quindi il timore che il quadro finanziario risultante dai processi di allargamento in atto risulti negativo nei confronti dei produttori italiani, anche per la grave carenza di infrastrutture e le difficoltà della ricerca in agricoltura (che consente a malapena ad alcuni istituti di sopravvivere). Da ultimo, ribadisce la necessità di operare degli interventi

volti a compensare le perdite subite dal comparto agricolo in virtù dei processi in atto.

Il professor ADORNATO, nel precisare che si atterrà ai suoi ambiti di competenza, ricorda che la PAC nasce dall'esigenza di stabilizzare i redditi degli agricoltori, finalità cui ha corrisposto per quasi quarant'anni. Ricorda altresì che successivamente problemi di compatibilità emersi sul terreno finanziario, ambientale e delle relazioni internazionali hanno richiesto un ripensamento profondo del ruolo dell'agricoltura nella società. Ritiene comunque che, non potendosi mettere in discussione il quadro della liberalizzazione, occorra assicurare eguali benefici, ma si tratta questo di un profilo che attiene alle scelte della politica. Nell'esprimere la convinzione che sia necessario governare adeguatamente i processi che attingono alla forza lavoro, conviene sull'esigenza di un riordino della ricerca in agricoltura, già promosso dall'apposito decreto legislativo di riordino dei 23 istituti di ricerca esistenti (ricondotti ad un coordinamento unitario sotto il nuovo Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura); ritiene peraltro che in Italia il limite della ricerca in agricoltura sia quello attinente al profilo della ricaduta sul territorio.

Il senatore MURINEDDU esprime il proprio apprezzamento per quanto dichiarato dal professor Adornato, di cui riconosce la capacità di analisi. Nel ribadire come la concorrenza possa creare problemi ma introduca anche nuove regole, chiede quali siano le concrete possibilità del sistema produttivo agricolo italiano di espandersi ulteriormente e di adeguarsi alle nuove sfide poste dall'allargamento dei mercati: in particolare chiede se sia più conveniente proseguire con le stesse produzioni oppure puntare su altre facendo leva anche su nuove tecnologie produttive.

Il professor ADORNATO dichiara di ritenere che il sistema produttivo italiano sia dotato delle capacità e delle peculiarità (quali l'identificabilità e la riconosciuta immagine positiva dei prodotti) tali da consentirgli di affrontare positivamente le sfide cui ha fatto cenno il senatore Murineddu. Restano comunque da affrontare i problemi che scaturiscono dalla incombente necessità di impiantare un sistema agricolo equilibrato e maggiormente fondato sullo sviluppo del *marketing*, della finanza e della ricerca. La multifunzionalità dell'agricoltura, in particolare nelle aree in ritardo di sviluppo, rappresenta un modo nuovo per risolvere il problema della sua collocazione nel mercato. Conclusivamente ribadisce la necessità di considerare l'agricoltura in una prospettiva sistemica che abbracci oltre ai temi tradizionali anche le problematiche del territorio e della logistica nel suo complesso.

Il presidente SCIVOLETTO svolge alcune considerazioni preliminari, sottolineando di essere favorevole a che proseguano i processi di allargamento dell'Unione europea ai PECO, che si sviluppino le trattative per la liberalizzazione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio

e che si consolidino i rapporti di partenariato euromediterraneo; ritiene tuttavia che tali posizioni vadano suffragate dalla riaffermazione che i processi debbono essere consapevolmente guidati e non subiti. In particolare giudica necessario pervenire alle indispensabili alleanze (in sede di Unione europea e di *Millennium Round*) e che siano introdotte regole in materia di sicurezza alimentare, di tutela del lavoro e di difesa dell'ambiente, in particolare al fine di tutelare le specificità dell'agricoltura italiana. L'esistenza di profondi squilibri tra le produzioni mediterranee e continentali si evince non solo dal volume delle risorse destinate dalla PAC a tali settori, ma anche dalle modalità con cui la politica di allargamento viene portata avanti, con una forte apertura ai paesi terzi mediterranei e maggiore chiusura (almeno fino ad oggi) ai paesi PECO.

Chiede quindi, dal punto di vista che ha l'INEA quale osservatorio specifico di tali processi, quali strategie possano essere adottate per favorire il riequilibrio fra prodotti continentali e mediterranei relativamente ai processi citati e chiede altresì, rispetto alle trattative del *Millennium Round* (che vedono altri paesi competitori sempre più agguerriti e anche dotati di aggressive strategie commerciali) quali politiche ed iniziative possano essere intraprese per difendere il valore del *Made in Italy*.

Il professor ADORNATO richiama i limiti strutturali derivanti dal Trattato di Roma, basato su una organizzazione sistemica che si richiama agli equilibri europei usciti dalla seconda guerra mondiale e alle esigenze delle popolazioni stremate dallo sforzo bellico, con l'adozione quindi di politiche che hanno privilegiato principalmente l'agricoltura di base (dei settori cerealicolo, zootecnico e lattiero). Ribadisce ulteriormente l'esigenza di un riequilibrio strutturale che potenzi i fattori di vantaggio competitivo tipici dell'agricoltura nazionale (in termine di riorganizzazione dei produttori, di creazione della filiera, di valorizzazione della qualità e delle potenzialità commerciali).

Quanto poi alle trattative in sede GATT, la posizione italiana rispetto alle richieste di riduzione delle tariffe deve, a suo avviso, fare riferimento ai singoli prodotti e non alla media. Ritiene inoltre che, ai fini della tutela degli interessi italiani, sia indispensabile allargare l'ambito dell'intero negoziato alle questioni oggetto dei cosiddetti Accordi TRIPS (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*), che includono i diritti di proprietà rilevanti per il settore agricolo in quanto volti ad assicurare il legame tra il prodotto, la denominazione e il territorio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il professor Adornato, dichiara chiusa l'audizione odierna.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

488^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Morese ha fatto sapere di non poter essere presente alla seduta odierna per rispondere all'interrogazione all'ordine del giorno, che verrà pertanto svolta in una delle sedute da convocare per la prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DUVA, relatore, illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni e proposte modificative:

1. Per quanto attiene all'articolo 5, comma 1, dopo le parole "testi unici" si ritiene opportuno inserire la parola "compilativi". Ciò allo scopo di evitare problemi interpretativi relativamente alla portata della delega al Governo in materia di riordinamento normativo che deve intendersi circoscritta a una stretta attività, appunto, compilativa della legislazione italiana vigente.

2. Per quanto attiene all'articolo 8, si ritiene improprio e inopportuno l'inserimento nel testo di tale articolo, del resto in origine non previsto.

Così come formulata la norma appare infatti contrastante con la Direttiva 94/45/CE sul "Comitato Aziendale Europeo" la quale non prevede nessuna riserva di seggi per rappresentanza specifica. Ferma restando l'opportunità di detto organismo o, comunque, di un rafforzamento della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria, si rileva l'opportunità che ciò avvenga nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali.

Va inoltre notato che la prevista assegnazione di un "seggio supplementare" di cui all'articolo 8 apre la via a un ampliamento dei "CAE" con ricadute negative sulla funzionalità di tali organismi, sui costi connessi e sulle esigenze di armonizzazione comunitaria che la Direttiva in oggetto prevede.

3. Per quanto attiene agli allegati, si ritiene indispensabile che la Direttiva 98/24/CE venga espunta dall'allegato "A" e inserita nell'allegato "B".

La materia che tale direttiva affronta – cioè la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici – è tale da imporre una procedura di esame, nella fase di emanazione del relativo schema di decreto legislativo, particolarmente approfondita e implicante l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo.

Si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione di competenza presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento».

Il relatore fa quindi presente che il testo da lui illustrato tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione, anche per quanto riguarda l'articolo 20, relativo ai lavoratori addetti ai videoterminali. Su questa materia egli ha preso atto, con rammarico, del prevalere di un'opinione contraria alla posizione da lui sostenuta e, per tale motivo, nessuna osservazione su questo punto è stata inserita nello schema di parere sottoposto alla Commissione. Ritiene tuttavia di dover precisare che egli mantiene l'avviso espresso nella relazione svolta nella seduta di ieri, in primo luogo per motivi di metodo, poichè continua a ritenere non del tutto convincente l'inserimento, nel disegno di legge comunitaria, di una norma di modifica della legislazione ordinaria, considerando quanto meno tortuoso un tale modo di legiferare. Le sue perplessità permangono anche sul merito, in quanto, per quel che riguarda la questione dei videoterminali, i rilievi provenienti da fonte comunitaria all'Italia hanno avuto riguardo essenzialmente al vincolo del limite di età, in base al quale venivano sottoposti a controllo sanitario solo i lavoratori con oltre 45 anni di età. Giustamente, in sede comunitaria, è stata sollevata la questione di un'estensione del

controllo sanitario a tutti i lavoratori addetti ai videoterminali. Altra cosa, invece, è la modifica del requisito oggettivo, riguardante l'orario di applicazione ai videoterminali, che fa sorgere l'obbligo della sottoposizione al controllo sanitario periodico. Su questo punto, la normativa comunitaria non pone vincoli particolarmente stringenti e pertanto la modifica della definizione normativa di lavoratore addetto ai videoterminali, di per sé opportuna, non deriva da un obbligo posto in sede europea, ma dalla libera scelta del legislatore nazionale. È rilevante, per questo aspetto, il concetto di consecutività dell'applicazione ai videoterminali, che, anche nella versione originaria del disegno di legge n. 770, faceva riferimento ad un orario giornaliero, nella misura di quattro ore, poi soppresso in via emendativa e sostituito dal solo riferimento alle venti ore settimanali. La sua proposta, di reintrodurre all'articolo 20 un riferimento a un orario minimo giornaliero di tre ore, fermo restando il tetto delle venti ore settimanali, appariva idonea ad ampliare la platea dei soggetti da sottoporre a controllo sanitario ma non in misura tale da rendere la norma di difficile attuazione.

Il richiamo emerso ieri nel corso del dibattito ad un principio di coerenza, avendo già il Senato approvato un disegno di legge riprodotto senza modifiche dall'articolo 20 del disegno di legge in titolo, è senz'altro meritevole di attenzione, anche se occorre ricordare che tale disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati nell'ottobre del 1997, e il suo esame è rimasto fermo per tre anni. Inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 20 rischia di delineare una normativa indubbiamente avanzata ma di difficile applicazione. Si pone, anche in questo caso, il dilemma, ricorrente di fronte a qualsiasi intervento riformatore, tra scelte molto avanzate ma di difficile attuazione e opzioni più gradualistiche ma più certe nel conseguimento del risultato finale. È auspicabile, conclude il relatore, che in futuro prevalgano, nell'impostazione di interventi di riforma, scelte ancorate a fondamenti più realistici e più produttive di effetti concreti.

Il PRESIDENTE si dichiara d'accordo con la proposta di parere espressa dal relatore. In particolare, per quanto concerne l'articolo 5, fa presente di aver presentato presso la 1^a Commissione permanente un emendamento tendente a puntualizzare il carattere compilativo dei testi unici di coordinamento normativo e a precisare che essi non potranno comunque riguardare la materia della sicurezza del lavoro, per la quale occorre pervenire ad una delega con criteri e principi direttivi ampi, precisi ed omogenei.

Per quanto attiene all'articolo 20 del disegno di legge in titolo, ricorda che nel corso dell'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 770, in Commissione non furono presentati emendamenti se non dal relatore e dal primo firmatario e le deliberazioni furono adottate in un clima di sostanziale unanimità di intenti. Conseguentemente, appare inopportuno ritornare su una decisione adottata con tali modalità. Per quanto riguarda la procedura di infrazione, occorre ricordare che nel 1995 la Corte di giustizia delle Comunità europee, sollecitata da una pregiudiziale sollevata dal pretore di Torino, affrontò la questione precisando che a fronte della

iniziativa del giudice italiano non vi erano i presupposti formali per l'avvio di una procedura di infrazione, ma dettando al tempo stesso le misure necessarie ad evitarla. Il problema delle procedure di infrazione è affrontato anche nella relazione del Governo premessa al disegno di legge comunitaria 2000 presentato alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda i profili formali, egli ritiene che non vi sia ragione per la quale la legge comunitaria non debba contenere, oltre che alle deleghe, norme di modifica della legislazione vigente, come avviene, nel disegno di legge all'esame, non solo per i videoterminali ma anche per altre materie.

Dopo che i senatori MULAS e ZANOLETTI hanno dichiarato il voto di astensione, ciascuno a nome della rispettiva parte politica, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere presentato dal relatore, che risulta accolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione lavoro, previdenza sociale alla Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità tra uomo e donna (Berlino, 17-18 novembre 2000)

Il PRESIDENTE ricorda che già in una precedente seduta il senatore Zanoletti riferì sulla sua partecipazione alla riunione tenutasi il 10 settembre a Berlino, di preparazione della Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità tra uomo e donna, che si terrà sempre a Berlino il 17 e 18 novembre 2000. Come risulta dalla documentazione trasmessa dal Bundestag, i temi che verranno discussi nella Conferenza riguarderanno i profili generali delle pari opportunità oltre che, più specificamente, la questione della formazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro delle giovani donne. È stata inoltre trasmessa una proposta di dichiarazione conclusiva della Conferenza che, tra l'altro, propone la istituzione di una struttura amministrativa permanente del coordinamento tra le Commissioni parlamentari sulle pari opportunità.

La Commissione potrebbe pertanto partecipare alla Conferenza di Berlino con una delegazione, da lui guidata e composta da altri quattro componenti, appartenenti due ai Gruppi politici della maggioranza e due ai Gruppi politici dell'opposizione. Ove la Commissione consenta, verrà incluso nel preventivo di spesa anche una specifica voce per i servizi di interpretariato, poiché tra le lingue ufficiali della Conferenza – tedesco, inglese e francese – non è incluso l'italiano.

I senatori ZANOLETTI e PELELLA si dichiarano d'accordo con le proposte del Presidente, con il quale conviene la Commissione tutta.

Il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi politici a indicare i nomi dei senatori che faranno parte della delegazione e a comunicarli tempestivamente all'ufficio di segreteria della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3230) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

(3231) MACERATINI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

(3483) CALVI ed altri. – *Modifica alle norme della previdenza forense*

(400) PREIONI. – *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

– e **petizione n. 509** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il PRESIDENTE osserva che le modifiche recentemente apportate allo statuto della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, già oggetto di discussione nelle precedenti sedute, hanno riproposto il problema del raccordo tra la fonte legislativa e le fonti di autonomia: in particolare, il nuovo testo degli articoli 42 e 43 dello statuto sembra tale da escludere la competenza del legislatore per quel che riguarda le erogazioni previdenziali e assistenziali. Poiché nel corso del dibattito in Commissione si è realizzata un'ampia convergenza sulla necessità di pervenire a soluzioni normative rispettose dell'ambito di autonomia degli enti previdenziali privatizzati, egli, d'accordo con i relatori Roberto Napoli e Grusso, riterrebbe opportuno ascoltare informalmente, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, la giunta esecutiva della Cassa, al fine di acquisire l'avviso della Cassa stessa sui limiti dell'intervento legislativo alla luce delle recenti modifiche apportate allo statuto. La Commissione potrà in tal modo disporre di ulteriori elementi di valutazione per l'adozione delle proprie autonome deliberazioni e per approfondire le questioni più rilevanti dello schema di testo unificato predisposto dal relatore, soprattutto per quel che riguarda la previsione di misure assistenziali per gli avvocati ultraottantenni in stato di bisogno.

Il senatore MANZI osserva che nelle modifiche introdotte nello statuto non sono previsti interventi sul tema specifico da ultimo richiamato dal Presidente.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 43 dello statuto della Cassa sembra attribuire alla stessa la competenza esclusiva ad adottare provvedimenti in materia di assistenza, con la conseguente esclusione di altre fonti normative.

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, delibera quindi di ascoltare informalmente, presso l'Ufficio di Presidenza, la Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, se possibile entro la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

350^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TOMASSINI segnala che presso la Commissione Affari costituzionali è in discussione il disegno di legge n. 4783, recante la legge comunitaria per l'anno 2001, e che oggi risulta scadere il termine per la presentazione degli emendamenti. A suo parere è quindi necessario che la 12^a Commissione esamini in sede consultiva il suddetto disegno di legge, affinché si possa tener conto del parere di questa Commissione nell'elaborazione degli emendamenti.

Il presidente CARELLA fa presente al senatore Tomassini che l'espressione del parere è di competenza dell'apposita sottocommissione, a meno che non venga richiesto di discutere tale argomento in sede plenaria. Ove la richiesta del senatore sia diretta ad ottenere tale risultato, egli ritiene che l'argomento possa essere iscritto all'ordine del giorno per la prossima settimana.

Il senatore TOMASSINI osserva che, al fine di esprimere un parere utile a coloro che vorranno presentare emendamenti, è necessario che la Commissione esamini l'argomento in questa seduta.

Il presidente CARELLA fa presente che, a termini dell'articolo 29 del Regolamento, non è possibile inserire un nuovo argomento all'ordine del giorno di una seduta in corso. Se la richiesta del senatore Tomassini dovesse risultare appoggiata da un quinto dei componenti della Commissione, egli potrà al più sottoporla all'Ufficio di Presidenza per un rapido

inserimento all'ordine del giorno, fatti salvi naturalmente i termini di preavviso. In ogni caso egli fa presente che la Commissione potrà esprimere il proprio parere prima che la Commissione Affari costituzionali abbia terminato il suo esame e che, se il senatore Tomassini ritiene essenziale segnalare la necessità di emendamenti – che oltretutto possono essere sempre presentati in Assemblea – potrà comunque presentarli direttamente alla 1^a Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1332) DI ORIO. – *Norme in materia di erboristeria e di piante officinali*

(2318) SERENA. – *Norme in materia di erboristeria.*

(4380) Regolamentazione del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli.

(4522) CAMPUS ed altri. – *Regolamentazione del settore delle erbe medicinali.*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il presidente CARELLA avverte che si dovrà procedere all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4380 assunto come testo base; sugli emendamenti, come pure sul disegno di legge nel suo complesso, la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere di nulla osta.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

I senatori TOMASSINI e MANARA illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.2, entrambi diretti a sostituire l'espressione «prodotti erboristici» con l'altra «prodotti per uso erboristico».

Il relatore CARELLA esprime parere contrario. Pur comprendendo che tali emendamenti sono diretti a favorire una formulazione più puntuale, è a suo parere prevalente l'opportunità di approvare finalmente un testo che la Camera dei deputati ha licenziato con voto unanime, e con il quale converge ampiamente anche il disegno di legge n. 4522 presentato dal senatore Campus e da altri esponenti di Alleanza Nazionale. Egli preannuncia pertanto che il parere sarà contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI concorda con il relatore.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1 e 1.2, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, tutti diretti a specificare con chiarezza la distinzione tra prodotti per uso erboristico e prodotti medicinali. In particolare egli osserva che non può essere accettata scientificamente la definizione, di cui alla lettera d) del comma 1, di prodotto erboristico stimolante le naturali difese dell'organismo umano, trattandosi di una tipica funzione medicinale, e sottolinea che il comma 1-*bis*, che si intende inserire con l'emendamento 2.10, ha lo scopo di garantire una corretta descrizione del prodotto erboristico sulla confezione o negli allegati, in modo da precisare che le indicazioni terapeutiche possono essere riconosciute solo a prodotti medicinali.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 2.2 e 2.6.

Il relatore CARELLA, nel ribadire il suo parere contrario agli emendamenti presentati, ritiene che l'emendamento 2.10 possa essere trasformato in ordine del giorno.

Concorda il Governo.

Il senatore TOMASSINI insiste per la votazione dell'emendamento, riservandosi eventualmente di valutare la presentazione di un ordine del giorno in sede di discussione in Assemblea.

L'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2, posto ai voti, non è accolto.

Sono altresì separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, quest'ultimo identico all'emendamento 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MANARA illustra l'emendamento 3.1, sottolineando l'assoluta inopportunità dell'inserimento nel testo del disegno di legge delle tabelle di classificazione delle piante officinali, che dovrebbero invece essere approvate in sede di normazione di secondo grado.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.2, di contenuto analogo a quello dell'emendamento del senatore Manara, 3.3 e 3.4, questi due intesi anche a chiarire opportunamente la distinzione fra sostanze per uso erboristico e sostanze erboristiche aventi utilizzo farmacologico e terapeutico, dispensabili unicamente dal farmacista in farmacia.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo ribadiscono il parere contrario già preannunciato.

Il senatore DI ORIO, intervenendo per dichiarazione di voto contrario su tutti gli emendamenti, osserva che dagli interventi dei presentatori emerge una contrarietà sostanziale e di fondo di Forza Italia e della Lega Nord al disegno di legge in esame, in base ad argomentazioni che sono state ampiamente dibattute ed approfondite in sede pubblica, in particolare per iniziativa di Farindustria, e che sono indubbiamente legittime e degne di considerazione e rispetto intellettuale. Se però l'intento è quello di esprimere contrarietà all'impostazione generale del disegno di legge, egli ritiene che sarebbe più corretto esplicitare tale intendimento, senza ricorrere alla presentazione di emendamenti a cascata diretti a snaturare il disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI interviene per dichiarazione di voto favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, confutando le considerazioni formulate dal senatore Di Orio. In realtà gli emendamenti da lui presentati non hanno alcuna finalità ostruzionistica, ma partono dalla considerazione che con il riordino del settore erboristico si intendeva soprattutto, a tutela essenzialmente del consumatore e non certo di interessi di settori industriali, fare chiarezza nell'ambiguità tuttora rappresentata da quella zona grigia dove, accanto a prodotti per uso erboristico che non hanno carattere terapeutico e medicinale, convivono quelli che presentano invece questa caratteristica, seppure in maniera blanda o come coadiuvanti di sostanze medicinali.

Se non si capisce che questo era il problema di fondo del riordino del settore erboristico, non si comprende neanche perché la discussione su questa materia sia andata avanti per un ventennio. Del resto le preoccupazioni di cui egli si fa portatore erano emerse in discussione generale anche da parte di esponenti del Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Che l'intento di questi emendamenti non derivi da una contrapposizione aprioristica alla maggioranza, d'altra parte, è testimoniato anche dal fatto che la sua parte politica, forse per un minore approfondimento o un minore interesse su taluni aspetti di questa materia, aveva votato alla Camera dei deputati a favore del testo in esame.

Il senatore BRUNI interviene in dissenso al Gruppo preannunciando la propria astensione. Egli sottolinea che, approvando una legge che definisce anche tabelle di classificazione che dovrebbero essere invece lasciate ad organi di maggiore competenza tecnica, il Parlamento si assume una grave responsabilità.

Gli emendamenti 3.1, identico al 3.2, 3.3 e 3.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Non essendovi emendamenti all'articolo 4, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MANARA illustra gli emendamenti 5.1 e 5.7.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4380**Art. 1.****1.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Alla fine del comma 1 sostituire le parole: «e dei relativi derivati per uso erboristico, e la produzione dei prodotti erboristici» con le seguenti: «per uso erboristico e la produzione di prodotti per uso erboristico».

1.2

MANARA

Al comma 1, ultimo rigo, ed ove ricorra, la parola: «erboristici» è sostituita dalle parole: «per uso erboristico».

Art. 2.**2.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per prodotti per uso erboristico, le piante o loro parti fresche o essiccate per le quali non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica e prive di attività nutrizionale o impiegate a scopo non nutrizionale né cosmetico. I prodotti per uso erboristico non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie. Le preparazioni vegetali ottenute mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione non sono prodotti per uso erboristico».

2.2

MANARA

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per prodotti per uso erboristico, si intendono le piante o loro parti fresche o essiccate per le quali non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica e prive di attività nutrizionale o impiegate a scopo non nutrizionale né cosmetico. I prodotti per uso erboristico non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie. Le preparazioni vegetali ottenute mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione non sono prodotti per uso erboristico».

2.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per prodotti erboristici, i prodotti a base di piante o parti di pianta fresca o essiccata, che non hanno un'attività terapeutica documentata su base scientifica e che, conseguentemente, non possono vantare proprietà nel campo della prevenzione e cura delle malattie».

2.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o di semisintesi» inserire le seguenti: «eccetto il caso di prodotti di sintesi o di semisintesi che non abbiano una funzione attiva ma siano necessari per la conservazione o per la produzione».

2.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per droga la porzione di pianta fresca o essiccata per la quale non esiste documentazione di attività terapeutica. Tali prodotti non possono essere presentati come aventi alcuna attività di prevenzione o cura delle malattie umane».

2.6

MANARA

Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per uso erboristico, l'utilizzo non alimentare né cosmetico dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) esclusivamente per finalità svolte a coadiuvare le funzioni fisiologiche dell'organismo umano e animale e, quindi, tali da non avere né vantare attività terapeutica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni».

2.7

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per uso erboristico, l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) esclusivamente come coadiuvanti delle funzioni fisiologiche dell'organismo umano e animale, che, in quanto tali, non possono avere né vantare attività terapeutica, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

2.8

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Alla lettera d), sostituire le parole: «e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvarne le funzioni fisiologiche» con le seguenti: «. I prodotti erboristici possono vantare solamente una leggera attività di coadiuvante delle funzioni fisiologiche».

2.9

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) non sono prodotti erboristici le preparazioni ottenute, da pianta fresca o essiccata, mediante l'applicazione di procedimenti di frazionamento o concentrazione».

2.10

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutti i prodotti che per presentazione, per modalità di confezionamento o per la presenza di indicazioni terapeutiche, sia riportate sulla confezione che in opuscoli o moduli allegati alle confezioni o distribuiti separatamente, non possono essere venduti come prodotti erboristici, ma sono da considerare medicinali a tutti gli effetti».

2.11

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessun prodotto di tipo erboristico può vantare finalità o attività terapeutiche secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178».

Art. 3.**3.1**

MANARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Tabelle)*

«1. Le piante, le loro parti, le droghe e le miscele di più piante o di più droghe costituenti i prodotti per uso erboristico sono classificati in tabelle secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Le tabelle di cui al presente articolo sono emanate con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore della sanità che si avvale, nella formulazione delle stesse, del parere di esperti in farmacologia.

3. Le tabelle, di cui ai precedenti commi, specificano, alle varie voci dei prodotti per uso erboristico, la vendita al dettaglio riservata esclusivamente all'erborista o esclusivamente al farmacista».

3.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Tabelle)*

1. Le piante, le loro parti, le droghe e le miscele di più piante e droghe costituenti i prodotti per uso erboristico sono classificate in una tabella, secondo i criteri stabiliti dai commi 2 e 3.

2. La tabella di cui al presente articolo è emanata con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 16.

3. La tabella elenca le piante, le loro parti, le droghe, nonché le miscele utilizzabili come prodotti per uso erboristico. La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi in questa tabella è riservata al farmacista e all'erborista».

3.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Tabelle)*

1. Le piante, le loro parti, i loro derivati e gli altri prodotti naturali assimilabili sono classificati, ai fini dell'applicazione della presente legge, nelle tabelle A e B, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. La tabella A elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe, che, avendo un utilizzo farmacologico e terapeutico, sono medicinali a tutti gli effetti, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e, conseguentemente, sono dispensati unicamente dal farmacista in farmacia.

3. La tabella B elenca le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e gli altri prodotti naturali, che, essendo destinati ad un uso erboristico, possono essere venduti al pubblico dall'erborista in erboristeria e dal farmacista in farmacia.

4. Le tabelle A e B, di cui al presente articolo, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e

vengono aggiornate, secondo la medesima procedura almeno una volta l'anno anche sulla base di indicazioni e suggerimenti formulati da esperti e dalle associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale». *Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.*

3.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«La vendita al dettaglio dei prodotti inclusi nella tabella B, destinati ad uso erboristico, è riservata al farmacista in farmacia ed all'erborista in erboristeria. Le tabelle A e B di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità emanato entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le tabelle A e B devono essere aggiornate almeno una volta all'anno tenuto conto anche delle proposte formulate dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da esperti del settore accreditato a livello nazionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

Art. 5.

5.1

MANARA

Sopprimere il comma 1.

5.2

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Sopprimere il comma 1.

5.3

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «la propria attività anche» inserire le seguenti: «nel caso di imprese artigiane».

5.4

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni»; al comma 4 sostituire le parole da: «igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici» fino alle fine del secondo periodo con le seguenti: «e dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131»; al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «il responsabile del controllo di qualità» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131».

5.5

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «o in scienze biologiche» inserire le seguenti: «o del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99».

5.6

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I requisiti di qualità richiesti per i prodotti per uso erboristico sono specificati nelle norme di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro della sanità».

5.7

MANARA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I requisiti di qualità richiesti per i prodotti per uso erboristico sono specificati nelle norme di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro della sanità».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

228^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta di ieri si è stabilito di definire nella seduta odierna l'elenco dei progetti di atti comunitari da inserire nel calendario dei lavori della Giunta.

Il senatore MANZI sollecita l'acquisizione di documentazione di sintesi sugli atti comunitari assegnati al fine di verificare in via preliminare se essi siano meritevoli di approfondimento.

Il presidente BEDIN rileva che per l'economia dei lavori – salvo definire procedure più appropriate in seguito – è opportuno stabilire una priorità fra gli atti da esaminare prima di sollecitare l'acquisizione di ulteriore documentazione. La richiesta generalizzata di ottenere la documentazione dal Governo su tutti gli atti assegnati rischierebbe infatti, in questa fase, di essere controproducente e di rallentare l'avvio dell'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento il Presidente propone di inserire nel calendario dei lavori, in via preliminare, i seguenti atti comunitari per i quali sono stati già individuati i relatori ed avviata la predisposizione della documentazione: n. 44, n. 45, sull'accordo di partenariato fra l'Unione europea e i paesi del Gruppo Africa-Caraibi-Pacifico (ACP); n. 49, sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, n. 35 e n. 39, sul sistema ferroviario; n. 36 e n. 41, sull'aviazione civile; n. 42, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; n. 43 sulle navi portarinfuse; n. 46, sui valori limite per il benzene il monossido di carbonio; n. 47, sulle ispezioni ambientali.

Successivamente la Giunta potrà procedere all'esame dei seguenti atti, riconducibili anche alla politica europea di immigrazione, materia su cui la Giunta ha presentato uno specifico contributo alla COSAC: n. 60 sui controlli alle frontiere; n. 61, sulle operazioni congiunte sul controllo doganale; n. 64, sul Fondo europeo sui rifugiati; n. 74, sul riconoscimento delle decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi.

Considerando, tuttavia, l'esigenza di prendere posizione in modo sistematico sugli atti comunitari, gli altri testi assegnati potranno essere sottoposti all'esame del Comitato pareri, salvo ulteriori richieste per rimetterne l'esame in seduta plenaria.

Conviene la Giunta sulle proposte del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il senatore MUNGARI comprende l'esigenza di procedere ad una riforma del meccanismo della legge comunitaria, come prospettato ieri dal ministro Mattioli, ma chiede chiarimenti sulla proposta inerente allo scorporo della relazione di accompagnamento dall'articolato della legge comunitaria.

L'oratore sottolinea inoltre come ormai il problema essenziale non sia più quello del coordinamento fra i provvedimenti di attuazione delle disposizioni comunitarie e la legislazione vigente bensì quello di una più efficace partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del diritto comunitario, come dimostra il caso della legislazione nazionale in materia di società per azioni, la cui organicità è stata sconvolta dalla normativa comunitaria successivamente intervenuta, la quale è stata negoziata sotto-stimandone l'impatto sull'ordinamento interno.

Il senatore BIASCO condivide l'obiettivo del superamento della legge La Pergola ma ritiene inadeguato il provvedimento in esame - nel corso del cui *iter* sono nel frattempo cambiati tre Governi ed altrettanti ministri per le politiche comunitarie - rispetto alle esigenze poste dalla realtà europea e dalla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario. La presenza nel testo di direttive del 1993 e del 1994, fra quelle da recepire, per le quali l'Italia è presumibilmente incorsa in procedure di infrazione e sentenze di condanna, conferma tra l'altro i perduranti ritardi dell'Italia nell'adempiere agli obblighi comunitari.

Rilevando come restino indefiniti gli orientamenti cui è improntata la riforma della legge comunitaria, peraltro urgente, preannunciata dal mini-

stro Mattioli, l'oratore dichiara di condividere un parere volto a sollecitare il Governo affinché si adottino le misure necessarie per adeguare l'Italia alla realtà europea. L'aspetto tuttavia più importante è costituito dalla necessità di superare l'anomala asimmetria fra la Camera, dove figura una Commissione permanente specificatamente competente per l'esame della legge comunitaria, ed il Senato, in cui non appare chiaro il ruolo della Giunta, chiamata ad esprimere un mero parere sul suddetto provvedimento.

Il senatore MAGNALBÒ, ricordando la proposta di Alleanza Nazionale volta a trasformare il Senato nella Camera specializzata per la legislazione comunitaria, sottolinea l'esigenza di pervenire ad una soluzione operativa definitiva in ordine alla questione della partecipazione del Parlamento alla fase formativa del diritto comunitario, oggetto delle innovazioni, ancora insufficienti, introdotte dall'articolo 6 del disegno di legge in titolo.

Il presidente BEDIN ricorda di aver già evidenziato nella relazione esposta come l'organizzazione dei lavori delle Commissioni impedisca sostanzialmente, sebbene non formalmente, la loro partecipazione alla fase formativa del processo normativo comunitario. L'oratore condivide inoltre la proposta del senatore Biasco in merito all'opportunità di evidenziare, nel parere espresso dalla Giunta, la persistente asimmetria tra i due rami del Parlamento e l'esigenza di adeguare il Regolamento del Senato non solamente in ordine alla questione della trasformazione della Giunta in Commissione permanente, ma, più in generale, nella prospettiva di un più efficace ed assiduo coinvolgimento del Parlamento nella formazione del diritto dell'Unione. L'alternativa a tale adeguamento consiste infatti in una progressiva marginalizzazione delle istituzioni parlamentari nazionali dai processi decisionali comunitari.

Il Presidente relatore aggiunge infine all'esposizione fatta nella seduta di ieri delle osservazioni inerenti all'articolo 10 del disegno di legge in esame, che reca criteri di delega per l'attuazione della direttiva 1999/29/CE, concernente le sostanze e i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Esso prevede delle restrizioni nell'impiego dei prodotti per l'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare che paiono in contrasto con l'articolo 11 della direttiva, che non ammette limitazioni in merito alla circolazione di suddetti prodotti oltre a quelle già previste dalla direttiva stessa. Anche tale aspetto potrebbe essere oggetto di una raccomandazione rivolta al Governo affinché, in sede di esercizio della delega, si adottino misure compatibili con il diritto comunitario.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(4755) Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

(Parere all'8^a Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Il relatore PAPPALARDO illustra il provvedimento in titolo il quale reca misure di sostegno agli investimenti nel settore della cantieristica per far fronte alla riduzione del livello di competitività dell'industria navale italiana rispetto all'agguerrita concorrenza europea e, soprattutto, di Stati extracomunitari quali la Cina e la Corea. Tale perdita di competitività è confermata dal crescente ricorso del mercato europeo alle importazioni extracomunitarie, giunte ad una quota dell'80 per cento del fabbisogno di navi da trasporto contro una media del 60 per cento nel triennio precedente.

Il problema non è stato risolto dalla definizione di protocolli fra l'Unione europea e alcuni dei suddetti Stati e risulta accentuato dal ricorso a misure di sostegno, per le rispettive industrie, da parte di alcuni paesi membri dell'Unione quali la Danimarca, l'Olanda e la Spagna.

Al problema economico si aggiunge poi quello della sicurezza a bordo e della protezione ambientale, troppo spesso compromesse dal clima di accentuata competizione, che induce a ricorrere ad ogni stratagemma utile per ridurre i costi.

L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 2, che prevede un credito d'imposta pari al 12 per cento per i beneficiari individuati dall'articolo 1, entro un massimale di spesa di 35 miliardi di lire. Tale misura è stata oggetto di richieste di chiarimento da parte della Commissione europea in quanto il disegno di legge non precisa come l'agevolazione debba essere calcolata – se con riferimento al reddito imponibile ovvero all'ammontare dell'imposta dovuta – aspetto che non consente di verificarne la conformità con il regolamento (CE) n. 1540/98 che, all'articolo 3, definisce i massimali di aiuti ammissibili per i contratti di costruzione navale anche con riferimento alla risoluzione dell'OCSE del 3 agosto 1981, sui crediti all'esportazione di navi.

L'articolo 3 del disegno di legge reca invece una riduzione del 3 per cento del tasso d'interesse sul credito navale che appare compatibile con la normativa comunitaria e la citata risoluzione dell'OCSE, che ammette misure di abbattimento dei tassi d'interesse fino all'8 per cento.

Precisando che gli articoli 4 e 5 definiscono, rispettivamente, gli aspetti procedurali e la copertura finanziaria, l'oratore rileva come negli ultimi anni siano stati periodicamente adottati provvedimenti di sostegno per l'industria cantieristica, quali la legge n. 413 del 1998 e le misure previste nella legge finanziaria per il 2000 che – pur non essendo fra loro cumulabili e costituendo una giustificabile risposta, sotto il profilo del merito, alle analoghe misure adottate da altri Stati membri – possono aver comprensibilmente attirato l'attenzione della Commissione europea a proposito di possibili violazioni della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Il relatore propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole sollecitando tuttavia un chiarimento delle disposizioni, di cui all'articolo 2, oggetto dei rilievi dell'Unione europea.

Il senatore BETTAMIO rileva l'esigenza di pervenire ad una legge quadro sul sostegno all'industria navale e sottolinea che, in presenza di un provvedimento che ha già suscitato le obiezioni dell'Unione europea, per evidenti violazioni della normativa sugli aiuti di Stato, la Giunta non possa che sospendere il parere fintanto che non sia intervenuto un chiarimento fra l'Italia e la Commissione europea e che questa non abbia dichiarato la legittimità dei suddetti aiuti.

Il senatore LO CURZIO osserva che sono stati sottoposti all'esame delle Camere già diversi provvedimenti in materia di industria cantieristica, fra cui una legge quadro sulla nautica da diporto, che tuttavia trascurano settori strategici per l'Italia quali la costruzione delle navi da crociera.

L'oratore condivide pertanto l'obiettivo di pervenire ad una legge quadro nonché la proposta del relatore di sollecitare un chiarimento sulla portata dell'articolo 2. Considerandone l'importanza egli propone inoltre di approfondire ulteriormente l'argomento ascoltando nella Giunta il Ministro competente.

Il senatore MIGNONE rileva che nella seduta di ieri l'8ª Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in titolo e che, tuttavia, le osservazioni della Giunta potranno costituire un utile contributo per l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Sottolineando le difficoltà che caratterizzano l'industria navale europea ed italiana, che giustificano l'adozione di misure specifiche, l'oratore esprime il proprio assenso per la proposta del relatore.

Il senatore MANZI osserva che, a fronte dei bassi salari di paesi quali la Cina e la Corea, gli interventi volti a ridurre i costi per le industrie europee non possono che costituire una forma di placebo. In considerazione dei rischi ambientali e per la sicurezza delle persone posti dalla navigazione di talune imbarcazioni, sarebbe invece molto più opportuno un intervento legislativo dell'Unione europea volto a spostare la concorrenza sul piano della qualità, impedendo l'ingresso nelle acque territoriali di navi non conformi con i requisiti di sicurezza.

Il relatore PAPPALARDO precisa che il parere proposto va nel senso indicato dal senatore Bettamio in quanto condiziona il giudizio favorevole all'introduzione di modifiche che chiariscano la portata dell'articolo 2, in modo da assicurarne la compatibilità con il diritto comunitario. Sul piano della legislazione comunitaria potrebbe essere opportuno, peraltro, un adeguamento della normativa applicabile al settore tenendo conto degli interessi strategici europei.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere condizionato all'introduzione di emendamenti nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA*

(C. 7328-bis Governo) Legge finanziaria per l'anno 2001

(C. 7329 Governo) Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003

(Parere alla V Commissione della Camera) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge C. 7328-bis, Legge finanziaria per l'anno 2001, e C. 7329, Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003,

premesso

che la decisione di bilancio per il 2001 costituisce una fase importante per le politiche di finanza pubblica, trattandosi, dopo un lungo processo di consolidamento del risanamento finanziario, di un provvedimento a manovra «zero», in cui finalmente si rende possibile attivare misure dirette non solo a una riduzione del carico fiscale, ma anche al perseguimento di linee strategiche per lo sviluppo della competitività del Paese e della qualità della vita dei cittadini;

che in tale contesto si prefigura anche un ulteriore avanzamento nell'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo e del federalismo fiscale, processi essenziali per la modernizzazione del Paese;

che l'eliminazione di ogni vincolo di destinazione sulle entrate spettanti alle regioni costituisce uno dei presupposti necessari di una piena autonomia finanziaria delle regioni e in tale senso si indirizzano disposizioni del disegno di legge finanziaria come l'articolo 34, comma 3, in materia di demanio idrico, e l'articolo 52, comma 1, in tema di risorse per il finanziamento della spesa sanitaria;

che, peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 5, del disegno di legge finanziaria, che disciplinano le procedure di copertura di eventuali disavanzi nel settore sanitario - pur prevedendo la previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e pur essendo ispirate all'indefettibile esigenza di garantire ai cittadini in modo effettivo il diritto alla salute - paiono in contraddizione con il principio dell'autonomia finanziaria regionale;

che, in effetti, al fine di contemperare il suddetto principio di autonomia con la necessaria garanzia, da parte dello Stato, dei diritti sociali, deve ritenersi sufficiente la previsione di meccanismi sostitutivi ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del citato disegno di legge;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 52 del disegno di legge C. 7238-*bis* sia soppresso il comma 5 e, nel comma 6, siano sopprese le parole da: *nei termini stabiliti* fino alla fine del comma».

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) propone di integrare il parere con alcune osservazioni che prospettino l'esigenza di risolvere con questa manovra finanziaria diverse problematiche che interessano gli enti territoriali. In particolare, ravvisa l'esigenza che la Commissione si faccia carico della questione del trasferimento delle risorse finanziarie connesse al passaggio delle funzioni amministrative in materia di strade già di pertinenza dell'ANAS, in quanto sarebbero stati ipotizzati differimenti e tagli rispetto all'importo concordato tra Governo e regioni. Al riguardo, nel quadro del processo di decentramento, ritiene necessario assicurare il tempestivo passaggio agli enti territoriali delle relative risorse finanziarie.

Una seconda questione concerne la legge n. 10 del 1991, che, nella parte in cui impone ai comuni di far ricadere su tutti gli utenti i costi dei controlli che gli enti locali sono tenuti a svolgere per verificare che gli impianti termici siano stati revisionati ogni due anni, pone una sorta di «tassa sulla regolarità», che non solo è stata di fatto largamente disapplicata, ma rappresenta comunque un balzello che non trova alcun ragionevole fondamento.

Un'ulteriore osservazione che egli sottopone alla Commissione riguarda il problema dei cosiddetti contratti di quartiere, per i quali i rifi-

nanziamenti operati nello scorso esercizio finanziario, a causa di una discutibile interpretazione della legge, sono stati erogati senza tenere nel debito conto le graduatorie a suo tempo formate.

Un ultimo aspetto concerne la possibilità di prevedere uno sgravio fiscale per l'IVA che si applica sugli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Tarcisio ANDREOLLI (PPI) dichiara di concordare sia con il relatore sia con il deputato Duca che ha proposto alcune misure particolari di indubbio rilievo ed interesse.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, in accoglimento delle indicazioni del deputato Duca, riformula conseguentemente la proposta di parere (*vedi allegato*), che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 13,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (S. 4809 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera)

Legge comunitaria 2000 (S. 4783 Governo, approvato dalla Camera)

ALLEGATO

**Legge finanziaria per l'anno 2001
(C. 7328-bis Governo)**

**Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003
(C. 7329 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge C. 7328-bis, Legge finanziaria per l'anno 2001, e C. 7329, Bilancio dello Stato per l'anno 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003,

Premesso

che la decisione di bilancio per il 2001 costituisce una fase importante per le politiche di finanza pubblica, trattandosi, dopo un lungo processo di consolidamento del risanamento finanziario, di un provvedimento a manovra «zero», in cui finalmente si rende possibile attivare misure dirette non solo a una riduzione del carico fiscale, ma anche al perseguimento di linee strategiche per lo sviluppo della competitività del Paese e della qualità della vita dei cittadini;

che in tale contesto si prefigura anche un ulteriore avanzamento nell'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo e del federalismo fiscale, processi essenziali per la modernizzazione del Paese;

che l'eliminazione di ogni vincolo di destinazione sulle entrate spettanti alle regioni costituisce uno dei presupposti necessari di una piena autonomia finanziaria delle regioni e in tale senso si indirizzano disposizioni del disegno di legge finanziaria come l'articolo 34, comma 3, in materia di demanio idrico, e l'articolo 52, comma 1, in tema di risorse per il finanziamento della spesa sanitaria;

che, peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 5, del disegno di legge finanziaria, che disciplinano le procedure di copertura di eventuali disavanzi nel settore sanitario – pur prevedendo la previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e pur essendo ispirate all'ineffabile esigenza di garantire ai cittadini in modo effettivo il diritto alla salute – paiono in contraddizione con il principio dell'autonomia finanziaria regionale;

che, in effetti, al fine di contemperare il suddetto principio di autonomia con la necessaria garanzia, da parte dello Stato, dei diritti sociali,

deve ritenersi sufficiente la previsione di meccanismi sostitutivi ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del citato disegno di legge;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 52 del disegno di legge C. 7238-bis sia soppresso il comma 5 e, nel comma 6, siano sopprese le parole da: *nei termini stabiliti* fino alla fine del comma;

formula inoltre le seguenti osservazioni:

nel quadro del processo di decentramento è necessario assicurare il tempestivo passaggio agli enti territoriali delle risorse finanziarie relative al decentramento delle funzioni in materia di strade Anas trasferite alle regioni;

è necessario modificare la legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui impone ai Comuni di far ricadere su tutti gli utenti i costi dei controlli che i Comuni e le Province sono tenuti a svolgere per verificare che gli impianti termici siano stati revisionati ogni due anni;

è necessario finanziare il completamento dei «contratti di quartiere». Infatti il Ministero dei lavori pubblici non ha inserito i progetti presentati da alcuni comuni, che nelle graduatorie hanno punteggi maggiori di quelli finanziati;

è necessario prevedere misure di sgravio fiscale per gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico (treno, bus, metropolitane).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice

Esame della proposta di documento conclusivo

In apertura di seduta il presidente LAURICELLA presenta una bozza di documento conclusivo, il quale si compone di una premessa esplicativa, di un corpo centrale costituito dal riassunto dei lavori della commissione e da una serie di considerazioni a carattere tecnico legislativo, cui si aggiunge una brevissima considerazione finale dalla quale si evince come «sul Belice abbia pesato storicamente, accanto a sottovalutazioni ed inadempienze varie, una sostanziale incomprensione dei problemi posti dalla ricostruzione». Il documento ha voluto essere nei limiti del possibile molto snello, perché il messaggio emergesse con maggiore nettezza. Anche per problemi di numero legale, ritiene opportuno che comunque la commissione, dopo un esame preliminare, si aggiorni per Mercoledì della prossima settimana alla stessa ora, onde procedere ad un esame approfondito delle proposte di modifica e di integrazione che i membri della commissione sono invitati a far pervenire possibilmente per iscritto.

La proposta recita:

Premessa. Il mancato completamento della ricostruzione nella Valle del Belice ha comportato anche in questa legislatura per le presidenze di Camera e Senato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'obbligo istituzionale di procedere alla ricostituzione della commissione bicamerale per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

La questione del Belice si presenta alle soglie del nuovo millennio, come un problema ancora aperto per le istituzioni nazionali, cui spetta il dovere di provvedere alla ricostruzione dei comuni distrutti e danneggiati, presupposto per un rilancio dell'economia della zona.

Nella direzione del completamento dei lavori di ricostruzione – la commissione intende sottolinearlo – si sono impegnati fattivamente i governi succedutisi nella XII e XIII legislatura. Detti interventi si sono concretati nello stanziamento di somme consistenti, anche se non sufficienti, che hanno messo i comuni nella condizione di finanziare gran parte dei progetti presentati dagli aventi diritti per la ricostruzione degli immobili, ma non tutti i progetti che sarebbe stato necessario finanziare.

In questo contesto, la commissione bicamerale ha ritenuto di dover procedere attraverso indagine conoscitiva ad una ricognizione della situazione in cui versano i comuni terremotati, che è la oggettiva premessa per acclarare le responsabilità del mancato completamento; tanto più importante il lavoro di indagine dal momento che il ritardo accumulato in questi 32 anni ha ingenerato nel paese e nella pubblica opinione non pochi sospetti circa il corretto utilizzo dei fondi assegnati.

Proprio in detta prospettiva, la commissione ha voluto procedere con metodo comparativo ed ha dovuto constatare che, a parte altre considerazioni, gli impegni di spesa a prezzi rivalutati sono per il Belice di molto inferiori – lo attesta una relazione della Ragioneria Generale dello Stato, ovviamente agli atti dell'indagine conoscitiva – a quelli stanziati per altri terremoti che hanno colpito il paese. Ne consegue un oggettivo riconoscimento per la qualità ed intensità dell'impegno profuso dagli amministratori locali che, malgrado la relativa esiguità dei fondi, si sono dimostrati in grado di ricostruire interi comuni, e di concorrere (per quanto di loro competenza) alla realizzazione di importanti opere pubbliche.

L'indagine ha inoltre messo in evidenza le negative conseguenze sulla ricostruzione delle molteplici modulazioni degli impegni di spesa per il Belice, spesso stornati verso altri capitoli di bilancio. Infatti circa il 30% degli impegni è andato in perenzione amministrativa a causa dei ritardi accumulati dagli organi dello Stato nell'erogazione delle somme previste alla Regione siciliana ed ai Comuni del Belice.

Considerazioni. La presente legislatura ha visto i parlamentari della Commissione, della maggioranza e dell'opposizione, impegnati nelle sedi competenti ad assicurare, in seno alle leggi finanziarie e nel più vasto ambito delle decisioni incidenti sul bilancio dello Stato, un volume di risorse che, unitamente alle modifiche alla vigente legislazione in materia di procedimenti amministrativi (non più procrastinabili), consentisse allo Stato ed ai comuni di non interrompere lo sforzo solidale di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 1968.

L'impegno si è concretizzato nell'approvazione di due importanti provvedimenti legislativi – il riferimento è all'articolo 2, comma 100, della legge 662/96 e all'art. 1, comma 1, della legge 135 del 1997 – cui hanno fatto seguito le delibere CIPE in data 25 settembre 1997 e in

data 17 marzo 1998. Il volume complessivo delle risorse ammonta in questa legislatura alla cifra di 573 Mld, cui si deve aggiungere lo stanziamento approvato dalla finanziaria 2000, che prevede a partire dal 2001 e dal 2002 limiti di impegno quindicennali, corrispondenti alla contrazione di mutui per circa 111 Mld.

Resta tuttavia un sensibile scarto tra i menzionati stanziamenti e le previsioni di spesa raccolte, invitando all'uopo gli amministratori locali a riempire apposite schede, dalla Commissione interministeriale presieduta dal Prefetto Dr. Aldo De Filippo, nominata dal Ministro *pro tempore* Merloni e composta da dirigenti del Ministero del Bilancio e dei LL.PP., con il concorso del Nucleo Ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del Bilancio.

Si è pertanto reso opportuno da parte del Parlamento, e per esso della Commissione bicamerale per il Belice, un autonomo lavoro di rilevazione il quale riprendesse il filo dell'indagine conoscitiva avviata nell'ottobre 1995 (i lavori hanno dovuto concludersi anticipatamente per l'intervenuto scioglimento delle Camere) e consentisse di fare maggiore chiarezza, in ordine allo stato della ricostruzione e al reale fabbisogno finanziario. Scopo del lavoro di ricognizione, che ha avuto il consenso di massima in data 22 aprile 1998 dei Presidenti delle due Camere, e quello definitivo in data 22 maggio 98, è quello proprio delle indagini conoscitive di acquisire una base ampia di documentazioni e notizie, partendo dalle quali sarà consentita una matura riflessione per impostare, nelle sedi competenti, un piano credibile di distribuzione delle risorse che, per la ragionevolezza delle componenti di ordine temporale e strutturale, possa dare, alle popolazioni direttamente interessate ed alla comunità nazionale, un affidamento credibile che l'opera di ricostruzione avviata, or sono 32 anni, ha raggiunto (o possa raggiungere in breve) i risultati che era doveroso prefiggersi.

Giova premettere ancora che, prima di avviare l'indagine conoscitiva, la Commissione, all'inizio della presente legislatura, aveva ritenuto di avere in sede plenaria un incontro con il Ministro dei LL.PP. Di Pietro, al quale nella seduta del 23 ottobre 1996 è stato chiesto di dare un giudizio di congruità sulle richieste avanzate dai sindaci e raccolte dalla Commissione De Filippo; richieste che, al netto dei trasferimenti allora in corso, ammontavano a 1.597,998 Mld per l'edilizia abitativa e «circa 800 Mld» per le opere pubbliche. Tali istanze sarebbero state poi aggiornate dai sindaci, questa volta all'interno della presente indagine conoscitiva ed in margine alla audizione svoltasi nelle sedute del 20 e 21 ottobre 1999, con la richiesta, che si allega agli atti, di 1.838,065 Mld per le abitazioni private e di 1.007,934 Mld per le opere pubbliche, complessivamente 2.845,140 Mld che, al netto dei trasferimenti in corso, si riducono a lire 2.194,934 Mld.

Alla richiesta il Ministro aveva replicato, informando per quanto di competenza che «la situazione attuale è che sono arrivate richieste di fabbisogno che (noi come Ministero) non abbiamo verificato, non sappiamo se sono vere o no, se sono sufficienti o insufficienti».

Il dott. Di Pietro faceva pervenire tuttavia, a conclusione della seduta, alla Commissione una relazione più analitica, a firma del direttore generale per l'edilizia statale e servizi speciali Arredi, nella quale veniva precisato che, per la parte riferita alle abitazioni private, l'Amministrazione dei LL.PP. non intende «interferire con l'attività amministrativa dei comuni, rispetto ai quali non sussistono poteri di controllo»; per la parte invece riferita alle opere di urbanizzazione, «al febbraio 1996, dai dati forniti dal Provveditorato risulterebbe un fabbisogno di circa 800 Mld», come era nelle richieste avanzate dai sindaci. La relazione, ovviamente tra gli allegati del documento conclusivo, si segnala non tanto per la chiarezza della esposizione quanto per la nettezza con la quale individua un nodo di difficile soluzione, quello del differente regime giuridico tra le due principali categorie che concorrono a formare il fabbisogno per la ricostruzione: abitazioni private ed opere pubbliche.

Naturalmente, quello del doppio regime giuridico e delle negative conseguenze che esso comporta, costituisce un tema sul quale la Commissione, indipendentemente dal lavoro di indagine, ha esercitato la propria riflessione, nella sede sua propria che è quella consultiva sugli atti del Governo. La Commissione, chiamata a dare il proprio parere sulle proposte di ripartizione dei fondi avanzate dal Provveditorato ai LL.PP. di intesa con i comuni interessati, e trasmesse al Parlamento dal Ministro, ha fatto rilevare come, a legislazione invariata, essa dovesse per forze di cose farsi carico di «una situazione che vede di fatto privilegiati, in quanto più certi ed esigibili, i flussi di spesa che si indirizzano, anche per il concorso di una spinta localistica che non vale disconoscere, alla ricostruzione di abitazioni private piuttosto che alle opere pubbliche, con effetti di evidente squilibrio per i nuovi assetti territoriali; quando la composizione di spinte disparate e di regimi diversi non si risolve nella crescita dei residui passivi, fenomeno che deve considerarsi abnorme allorché si versi, come è appunto il caso del Belice, in materia di ricostruzione di aree colpite da gravi eventi sismici».

È d'uopo rilevare come, su questo punto che ha valore ovviamente di discriminante, i comuni hanno da tempo sollecitato, come era naturale attendersi da soggetti impegnati in prima linea nell'opera di ricostruzione, un accorpamento dei due regimi, e cioè «il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di opere pubbliche», ovviamente attraverso modifiche alla vigente legislazione. A tale richiesta, sempre nella audizione del Ministro Di Pietro e nella relazione fatta pervenire alla Commissione, si rispondeva che il «trasferimento in questione, *senza essere bilanciato da un adeguato ed efficace controllo dello Stato sulla gestione dei fondi*, aumenterebbe a dismisura le critiche, già esistenti sulla fine dei fondi destinati al Belice». Sul punto è tornato il sottosegretario ai LL.PP. Bargone, delegato a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei LL.PP., che alla luce delle modifiche recentemente intervenute ha voluto sottolineare, nel corso dell'audizione svoltasi il 9 marzo 2000, come l'imminente trasferimento in virtù della legge Bassanini delle competenze in materia di cala-

mità naturali, alle regioni ed in questo caso alla regione Sicilia, costituisce «un evidente e notevole passo avanti in tal senso».

Il ciclo delle audizioni avviato dalla Commissione ha tra l'altro permesso di attingere, sempre sul problema dell'adeguatezza del fabbisogno finanziario (rispetto allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione), informazioni «alla fonte», che non hanno di certo, come è stato opportunamente rilevato, di per sé «valore decisivo», ma dalle quali un'indagine conoscitiva non può certo prescindere nella misura in cui ad esse fanno riferimento rappresentanti del Governo. Il riferimento principale è all'audizione dell'attuale provveditore ai LL.PP. ing. Aldo Mancurti, il quale nella seduta del 31 marzo 1999 ha dichiarato, in ordine alle cifre del fabbisogno come rilevate dalla commissione De Filippo, che «per le opere pubbliche [...] la verifica di 513 miliardi è stata già effettuata; la valutazione dei rimanenti 300 miliardi circa è ancora in corso, ma non si prevedono sostanziali scostamenti», rispetto alle indicazioni raccolte dalla commissione interministeriale.

Detta dichiarazione veniva poi, nel corso della stessa audizione, seguita da altra affermazione in base alla quale sarebbe ormai imminente il completamento della ricostruzione tanto vero che – sempre ad avviso dell'ingegner Mancurti – non sarebbe «possibile quantificare l'ammontare delle risorse per il motivo che gli stanziamenti sono completamente sganciati da eventuali preventivi di spesa». Il provveditore a questo proposito faceva anche un riferimento alla relazione inviata dal suo predecessore dottor Nigrelli alla Commissione bicamerale per il Belice, in data 9 aprile 1996, cioè dopo che la Commissione parlamentare aveva approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva nella scorsa legislatura (14 marzo 1996). Detta relazione però – la Commissione sottolinea concordemente questo punto – certificava è vero che il fabbisogno individuato dagli stessi sindaci nel 1975 doveva ritenersi già dal 1986-87 «interamente soddisfatto», tuttavia questo non voleva affatto significare che la ricostruzione deve ritenersi nella sostanza completata. Come è possibile verificare dalla lettura del documento che si allega agli atti di questa indagine conoscitiva, il provveditore Nigrelli, con il consenso del ministro pro-tempore che si incaricava di trasmettere la relazione alla commissione, faceva riferimento alla necessità di considerare gli sviluppi legislativi (successivi al 1975) che hanno dato, anche alla luce di altre calamità che hanno interessato il Paese, un'interpretazione più larga, e quindi civile, dei doveri inerenti alla comunità nazionale, e perciò allo Stato, per la ricostruzione dei territori colpiti da sconvolgimenti naturali. A questo proposito egli svolgeva considerazioni assai pertinenti – sul tema avrebbe fatto un accenno nella sua audizione anche il ministro Di Pietro – circa l'opportunità di avviare «limitatamente alle unità abitative oltre alla prima una riconversione del diritto al contributo in indennizzo commisurato al preesistente».

Corre l'obbligo alla Commissione di rilevare pertanto come sia affrettata e quindi imprecisa la lettura degli atti che ha dato il sottosegretario De Franciscis nel corso dell'audizione del 17 febbraio, nella parte in

cui ha giudicato che le richieste dei sindaci sarebbero in buona sostanza contraddette dalle dichiarazioni rese in commissione dall'ingegner Mancurti, il quale aveva fatto solo genericamente riferimento al documento Nigrelli. La Commissione sottolinea positivamente la diversa posizione espressa dal sottosegretario Bargone – ma è ovvio che le prese di posizione in seno alla compagine governativa risentono del diverso rilievo che hanno le rispettive competenze nella materia del Belice – il quale a proposito delle richieste di ulteriore finanziamento avanzate dai sindaci si è espresso nel senso della esigenza di una verifica in positivo, in tempi brevi ed a carattere risolutivo ed irreversibile.

Non compete alle Commissioni, in sede di indagine conoscitiva, di «esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad amputazioni di responsabilità», come stabilisce l'articolo 48, comma 2, del Regolamento del Senato. Tuttavia questa Commissione bicamerale ritiene di dover richiamare le conclusioni cui era pervenuta, nell'esercizio di poteri più penetranti, la Commissione parlamentare d'inchiesta nell'81, tanto più che la distanza intercorsa da quella data lascia ritenere, senza possibili forzature che quelle conclusioni si sono – come dire ? – obiettivate nei lavori parlamentari e pertanto costituiscono un punto fermo al quale fare riferimento. Orbene, nella relazione conclusiva approvata a maggioranza da detta Commissione d'inchiesta, la causa principale degli insostenibili ritardi veniva fatta risalire al motivo che «il modello adottato per la ricostruzione del Belice, ancora dominante nella cultura urbanistica alla fine degli anni sessanta, era fondato su una cascata di piani territoriali tra loro rigidamente interconnessi, dal livello superiore a quelli inferiori»; in poche parole al mancato coinvolgimento degli enti locali e quindi ad un vizio di dirigismo statalistico.

Sempre nella relazione conclusiva si faceva rilevare come, tenuto debitamente conto che la responsabilità dello sforzo ricostruttivo ricade sulla comunità nazionale e quindi sullo Stato persona, l'istituzione di organi speciali «significa ben poco se ad essa non si accompagna una semplificazione delle procedure di spesa e del sistema dei controlli amministrativi che, oltre a restringere i tempi tecnici di emanazione e di esecuzione dei provvedimenti, avrebbe l'effetto di accentuare il momento decisionale, e quindi la responsabilità degli atti, rendendo più improbabili deviazioni dalle regole della buona amministrazione». D'altra parte, sempre secondo la Commissione d'inchiesta istituita dalla legge n. 94/78, proprio ai livelli inferiori, cioè a dire all'interno dei piani comunali, «si determina un rapporto più immediato e diretto tra decisioni di piano e realizzazione delle opere pubbliche (dove) l'opportunità di programmi flessibili, graduati nei tempi di elaborazione e di attuazione, ma soprattutto fondati sulla verifica costante e continua di quello che (può) accadere ai diversi livelli e soprattutto a quelli inferiori e subordinati», rapporto che ovviamente si carica di contenuti peculiari e diviene più stringente a seguito di sconvolgimenti naturali come sono i terremoti.

Ora la Commissione per il Belice non può fare a meno di rilevare, se si guarda con spirito equilibrato al tormentato percorso della ricostruzione,

come dopo un primo periodo di oggettiva «latitanza» dei pubblici poteri, la «carta vincente» sia stata la devoluzione alle Commissioni comunali di cui all'art. 5 della legge n. 178/76 del potere di «deliberare, in sostituzione di ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi» e più in generale degli immobili, «in ordine alla determinazione dei contributi da concedersi agli aventi titolo», e via continuando.

La devoluzione dei poteri ai comuni non può essere però giudicata acriticamente, perché ha sì impresso una positiva accelerazione ai lavori di ricostruzione, ma ha anche sollevato problemi suoi propri. L'osservazione riguarda intanto lo sbilanciamento tra i poteri in materia di ricostruzione delle abitazioni private e in materia di opere di urbanizzazione, dalle quali ovviamente le prime non possono prescindere. Ma l'osservazione principale è che la redistribuzione delle funzioni ed il conseguente distacco di parte di esse dal centro alla periferia, non accompagnato dal conferimento di una reale responsabilità, come sarebbe se venisse contestualmente stabilito un vincolo temporale di dissolvenza e quindi *irreversibilità* delle decisioni in cui si articola l'*iter* della ricostruzione, porta per forza di cose ad una dispersione di competenze la quale pregiudica certe condizioni di certezza e fiducia, che possono essere soltanto il prodotto di norme capaci di statuire binari obbligati, e con esso la possibilità di verificare e quindi di correggere eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti. Tale necessità di avere riferimenti oggettivi si avverte ancora di più negli stadi avanzati, quando diviene arduo, per non dire scivoloso (e comunque esposto a censure tanto facili quanto ricorrenti), il giudizio su quello che ancora è di pertinenza delle procedure straordinarie.

La Commissione rileva in proposito come, sempre in virtù di una legislazione e di prassi amministrative che conferiscono alle autonomie locali rilevanti poteri senza il bilanciamento di «adeguati controlli» fondati (nell'interesse degli stessi comuni) sulla «verifica costante e continua di quello che può accadere ai diversi livelli e soprattutto a quelli inferiori» – come è scritto nella relazione della Commissione d'inchiesta –, si siano venute a manifestare, né poteva essere diversamente, serie disfunzioni nel rapporto tra diversi livelli di responsabilità, su cui ha il dovere di richiamare l'attenzione.

Ma la questione principale, visti gli oneri che incombono per le calamità naturali sulla comunità nazionale epperò sullo Stato centrale, è quella dei meccanismi legislativi che responsabilizzino gli organi preposti ad adottare le scelte decisive.

Può sembrare paradossale che, a tanti anni di distanza dal sisma, un Ministro dichiarò davanti ad una Commissione parlamentare, dopo che è stato attivato un comitato interministeriale, assistito per di più da un Nucleo specializzato nella quantificazione delle spese, che l'apparato amministrativo dello Stato non è in grado di «verificare» e quindi di «sapere» se le stime dei sindaci «sono vere o no». La stessa sensazione (di vuoto decisionale) che la Commissione ha provato nel sentirsi ripetere dai fun-

zionari, sia pure dopo ampie oscillazioni, che da una parte essi «non intendono interferire» sui poteri dei comuni in ordine alle abitazioni private stante l' «assenza di poteri di controllo» dello Stato centrale; d'altra parte, siccome le opere di urbanizzazione sono connesse, si direbbe quasi per trascinarsi, alla costruzione di nuove abitazioni private, gli stanziamenti destinati alle opere pubbliche appaiono «completamente sganciati da preventivi di spesa», ragione per la quale «non è possibile quantificare le risorse necessarie per il completamento delle opere pubbliche».

Non compete alla Commissione sostituirsi al Governo, tanto meno ai funzionari, ancora meno alle commissioni comunali istituite dalla legge 178/76. Tuttavia l'indagine conoscitiva si risolverebbe in sterile esercizio retrospettivo se, indipendentemente dagli atti di sindacato politico o anche di accertamento delle responsabilità che sono demandati ad altra sede, non indicasse le linee di una non più procrastinabile modifica della legislazione in materia di eventi calamitosi. Questo perché si ha la convinzione che alcuni meccanismi, che una facile pubblicistica chiama «consociativi», abbiano sì prodotto un notevole acceleramento dei lavori, nella misura in cui sono riusciti a coinvolgere nelle scelte le amministrazioni direttamente interessate, ma alla lunga abbiano pure generato fenomeni di diffusa deresponsabilizzazione soprattutto per quel che riguarda i compiti dello Stato centrale, per il quale – la forzatura è intenzionale – dovrebbero valere aggravati i vincoli temporali di dissolvenza e quindi di irreversibilità, di cui si è detto a proposito degli enti locali. Si ponga mente, per fare solo un esempio, al significato di sostanziale deresponsabilizzazione che ha finito per assumere la presenza, all'interno delle più volte menzionate commissioni comunali, di un funzionario e di un impiegato «dell'ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto», peraltro soppresso il 1 gennaio 1991 e sostituito dal provveditorato ai LL.PP. di Palermo (il personale è transitato alla Regione, senza essere addetto a mansioni relative al terremoto del Belice), in rappresentanza dello Stato centrale.

In conclusione la Commissione ritiene che la legislazione e la prassi debbano rapidamente pervenire se non alla eliminazione del doppio regime giuridico ad una sua tendenziale ricomposizione, poiché le attuali separatezze determinano fenomeni di deresponsabilizzazione, a livello centrale e periferico.

Le linee di questa ricomposizione sono nel senso di un più deciso spostamento di poteri agli enti locali, accompagnato o, se si preferisce, «bilanciato», da un concomitante potere di controllo capace di far valere vincoli di «irreversibilità» nelle decisioni da cui dipende il completamento dei lavori di ricostruzione e quindi la quantificazione definitiva delle somme occorrenti nel bilancio dello Stato.

Considerazione finale – La Commissione alla luce delle risultanze della indagine affida al Parlamento ed al Governo l'unanime valutazione dei suoi componenti che ritengono che sul Belice abbia pesato storicamente, accanto a sottovalutazioni ed inadempienze varie, una sostanziale

incomprensione dei problemi posti dalla ricostruzione. Pertanto si ritiene indispensabile che si proceda in tempi certi e ravvicinati alla programmazione degli ulteriori impegni di spesa, adempimento che consentirà, a seguito della ripartizione dei fondi necessari al completamento della ricostruzione, l'esaurimento dei compiti della Commissione bicamerale e quindi la sua non ricostituzione a partire dalla prossima legislatura.

Il senatore BARRILE vuole dare atto al Presidente del lavoro svolto, sia nel corso della indagine conoscitiva sia per quanto riguarda la proposta di documento conclusivo. Vuole però fare delle osservazioni che si compendiano in questo ragionamento: se la gente nel Belice vive ancora in baracca e mancano opere di urbanizzazione primaria, questo vuol dire che una responsabilità deve pure esserci. La commissione deve dirlo con chiarezza dal punto di vista politico, senza che questo comporti criminalizzazioni sul piano personale. Egli come sindaco del comune di Montevago porta la testimonianza di un paese il quale manca, per un terzo della propria popolazione, dei servizi pubblici essenziali. In conclusione egli apprezza lo sforzo del presidente e della commissione, come pure si rende conto della importanza che vi sia una conclusione unitaria ma ritiene che sarebbe importante esprimersi con maggiore chiarezza sulle priorità della ricostruzione e nelle connesse responsabilità.

Il presidente LAURICELLA, intervenendo brevemente, ribadisce la emendabilità della proposta da lui presentata, che è ovviamente in linea con i compiti che la commissione è chiamata ad assolvere in sede di indagine conoscitiva, compiti che consistono nella acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni (art. 48 R.S.).

Il vicepresidente LUCCHESI sostiene che la proposta avanzata dal presidente ha il merito di fare una storia esatta di quanto la commissione ha potuto appurare nel corso dell'indagine e di trarre alcune conclusioni che egli condivide.

Ritiene anche che non si possa sottacere come, in particolare con l'audizione del ministro Di Pietro, siano venuti affidamenti che poi, malgrado la pressione incessante delle popolazioni locali e dei rappresentanti politici, non hanno avuto il corso che dovevano avere. Di conseguenza, pur condividendola pienamente, gli sembra un tantino retorica la richiesta di non ricostituire la commissione nella prossima legislatura, perché sottende un impegno di spesa per il Belice, nella finanziaria attualmente in discussione, che è assolutamente improbabile ottenere.

Il presidente LAURICELLA fa presente che è in corso una sessione di bilancio e quindi sarebbe incongruo, ed anche irrispettoso, dare per scontato che il Parlamento non raccolga le indicazioni della commissione.

Il senatore BRIGNONE si riserva di intervenire più diffusamente nel corso della seduta di Mercoledì prossimo. Egli si rammarica però che que-

sta commissione sia costituita nella stragrande maggioranza da parlamentari eletti nelle zone che sono state interessate dal terremoto, come se la questione non avesse una rilevanza nazionale. Questo si riflette ovviamente nei lavori della commissione che (per forza di cose) hanno un taglio ristretto e quindi localistico, sicché gli riesce difficile trasmettere ai colleghi, eletti come lui in altri collegi, il senso della riflessione che la commissione porta avanti. Vuole dire che i lavori tendono ad assumere una valenza più propositiva – nel senso di rivendicativa – che oggettiva, e dice questo non certamente per disconoscere l'impegno degli amministratori locali, cui va la più calda solidarietà, ma perché gli sembra che la parte di responsabilità che compete ai pubblici poteri, che sarebbero «latitanti», non sia descritta in modo oggettivo.

Il senatore LAURIA ritiene che la proposta del presidente non si possa che condividere. Il collega Brignone ha sostenuto esattamente che il problema riveste carattere nazionale, ed il fatto che la composizione della commissione sia sbilanciata a favore dei parlamentari della regione siciliana voleva certamente essere una spinta perché nelle leggi finanziarie vi potessero essere le allocazioni di cui la Valle del Belice ha bisogno. Il problema è dunque di trovare il sistema per spingere verso un impegno più preciso.

Il deputato GIACALONE si riconosce pienamente nel puntuale ed elegante intervento del senatore Brignone. Fa presente che i sindaci attuali sono tutti giovani, quindi sarebbe sbagliato imputare a loro la responsabilità dei ritardi accumulati nel corso di questi 32 anni.

Riferendosi alla proposta del senatore Lauricella dice di condividere l'impianto generale, perché gli sembra di cogliere, con una chiarezza che vorrebbe fosse ancora migliore e conseguente, la consapevolezza che i problemi della ricostruzione siano nella maggior parte imputabili non tanto ad insufficienza di fondi quanto alla mancata devoluzione dei poteri e conseguente responsabilizzazione degli amministratori locali. Gli sembra che questo sia il taglio giusto per non scadere da una parte in lagnanze che hanno scarsa capacità di incidere e dall'altra in una concezione ristretta della ricostruzione che non si fa carico, come dovrebbe, dei problemi più ampi dello sviluppo economico.

Il presidente LAURICELLA ribadisce la propria disponibilità ad accettare proposte che comportino la riscrittura del documento, tenendo anche conto che esso deve essere il più snello possibile. Vuole riferirsi al problema della composizione della commissione, per precisare che la nomina dei suoi componenti deriva è vero da una scelta dei Presidenti di Camera e Senato, ma dette decisioni devono (per forza di cose) tenere conto delle designazioni informali o per meglio dire le disponibilità date dai gruppi. Naturalmente queste sue osservazioni non solo non contraddicono ma rafforzano le riserve del senatore Brignone, il quale seguendo con passione e competenza i lavori della commissione ha voluto dar prova di una

sensibilità che si augura altri parlamentari, ed i gruppi che procedono alle designazioni, possano in futuro dimostrare.

Per quanto riguarda la proposta del documento ritiene che certe proposizioni possano sembrare tecnicistiche e poco chiare, ma questo è dovuto essenzialmente al fatto che la snellezza del documento imponeva anche una immediatezza di linguaggio che in un testo più lungo avrebbe potuto stemperarsi in un periodare più discorsivo.

Conclude ribadendo che la commissione è convocata Mercoledì 18 ottobre alle ore 14.00 con all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del documento conclusivo.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

Rinvio del seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame dello schema di relazione alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 18 ottobre 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza. II. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti privatizzati di previdenza e assistenza.

La seduta termina alle ore 14,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Silvio Franz, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, di Paola Tomassone e Benito Castiglia, rappresentanti del Corpo forestale dello Stato di La Spezia.

Massimo SCALIA, *presidente*, precisa che la Commissione ha negli anni scorsi dedicato grande attenzione alle problematiche connesse al sito di Pitelli nei pressi di La Spezia, fino ad approvare un apposito documento il 27 maggio 1999; le indagini sono state condotte dal sostituto dottor Franz che, pur essendo ora passato alla procura di Genova, ha continuato ad occuparsi del caso. Per rendere più chiara l'intera vicenda, il dottor Franz insieme ai rappresentanti del Corpo forestale dello Stato di La Spezia, che lo hanno coadiuvato nelle indagini, ha predisposto una videocassetta, che ha consegnato alla Presidenza.

(Il Presidente dispone che venga proiettata la videocassetta).

Dà quindi la parola al dottor Franz.

Silvio FRANZ, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova*, fa innanzitutto presente che la videocassetta testé visionata è stata realizzata utilizzando materiale che processualmente può essere definito documentale, irripetibile o formato in contraddittorio tra le parti: l'utilizzo di tale strumento è possibile in tutte le fasi procedurali e processuali come supporto esplicativo di un materiale estremamente complesso, al fine di rendere immediatamente percepibile l'oggetto del procedimento, cioè l'area di Pitelli utilizzata negli anni passati come discarica di rifiuti.

La principale finalità è di fornire una ricostruzione rigorosa ed oggettiva dell'evoluzione geomorfologica ed ambientale subita dall'area negli ultimi venti anni. Precisa che nel video si parla del disastro ambientale avvenuto a Pitelli in senso tecnico, mentre considerazioni differenti sono possibili se si valutano le ragioni che hanno determinato i fatti.

Fornisce una serie di dati sul procedimento in esame, osservando in particolare che vi sono state 127 persone indagate, di cui 61 sono state rinviate a giudizio: una parte di esse è costituita da pubblici ufficiali ed una parte da amministratori pubblici.

Premesso che l'intero materiale istruttorio ora non è più coperto da segreto, quindi disponibile per la consultazione, fornisce ulteriori dati sugli aspetti procedurali e fa presente che il procedimento sarà seguito in futuro dal sostituto dottor Billet, su incarico del procuratore di La Spezia.

Paola TOMASSONE, *coordinatrice del Corpo forestale dello Stato di La Spezia*, ritiene che sia stato finora molto proficuo il rapporto fra la procura di La Spezia ed i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato riguardo alle indagini sul «caso Pitelli»: il lavoro si è rivelato assai complesso ed ha richiesto un notevole impegno qualitativo e quantitativo per assistere l'organo giudiziario nelle attività istruttorie.

Considerando i procedimenti penali instaurati riguardo ad altri siti da bonificare, la collaborazione con la magistratura per la situazione di Pitelli può costituire un esempio valido per trattare in futuro analoghi casi di disastro ambientale.

Avverte la Presidenza che nei prossimi giorni saranno disponibili le schede che danno conto dell'attività svolta dal Corpo forestale dello Stato nelle indagini in esame.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita la dottoressa Tomassone a far pervenire tali schede in tempi brevi.

Roberto LASAGNA (FI) ringrazia innanzitutto il dottor Franz, gli uffici della procura di La Spezia ed i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato per l'ottimo lavoro svolto, che si è fra l'altro concretizzato nella predisposizione della videocassetta di cui è stata testé presa visione.

Premesso che dalle indagini emergono precise responsabilità degli amministratori locali che non hanno effettuato i doverosi controlli che la situazione avrebbe richiesto, definisce drammatica la situazione di Pi-

telli: come è emerso anche dal sopralluogo svolto in passato dalla Commissione, la vicinanza della discarica al golfo di La Spezia determina un rischio altissimo per le possibili esondazioni del percolato e del materiale sversato.

Sono anche drammatiche le conseguenze che si verificano e che potranno in futuro verificarsi sulla salute della popolazione: nel video predisposto dal dottor Franz probabilmente esse non traspaiono compiutamente, come derivazione diretta del danno ambientale prodotto.

Ricorda che la legge n. 426 del 1998 prevede che l'area di Pitelli, comprendente il sito della discarica e quello IPODEC, è stata considerata ad alto rischio ambientale e meritevole di un urgente intervento di bonifica: nonostante ciò, i lavori non risultano finora iniziati.

Conclude ribadendo il ringraziamento per l'azione svolta dall'autorità giudiziaria, nella convinzione che la soluzione del «caso Pitelli» sarà possibile soltanto se permarrà costante l'attenzione degli organismi pubblici e della popolazione interessata.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che la videocassetta testé visionata apporti nuovi elementi al contenuto del documento su Pitelli approvato dalla Commissione lo scorso anno: è evidente che una soluzione giudiziaria del caso e l'avvio della bonifica si rivelano particolarmente urgenti.

Ringrazia il dottor Franz ed il Corpo forestale dello Stato per l'azione finora svolta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie (relatore: Presidente Massimo Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, poiché nessun commissario chiede la parola sul complesso del documento, ritiene che, facendo seguito alla richiesta dei rappresentanti di alcuni gruppi, il seguito dell'esame possa essere rinviato alla prossima seduta, in cui si procederà alla votazione di eventuali proposte emendative e sul complesso del documento.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, facendo seguito a quanto già comunicato nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltesi il 12 e 19 luglio scorsi, fa presente che il 20 novembre prossimo, presso la sede dell'Assemblea regionale siciliana, è previsto il *Forum* organizzato dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia e dalla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in ordine all'attività delle ecomafie ed all'azione delle organizzazioni criminali nei traffici internazionali. La bozza del programma sarà inviata al più presto ai commissari.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 25 ottobre 2000, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della proposta di documento sui traffici illeciti e le ecomafie, di cui è relatore il Presidente Scalia.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Ministro della Sanità, Umberto Veronesi.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro della Sanità, prof. Umberto Veronesi sulle politiche a tutela dell'infanzia, con particolare riferimento al problema della pedofilia

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, Umberto Veronesi, *ministro della sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Piero PELLICINI (AN), Athos DE LUCA (Verdi), i deputati Elisa POZZA TASCA (D-U), Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO), Giovanni CARUANO (DS-U), Maria BURANI PROCACCINI (FI) e Dino SCANTAMBURLO (PD-U), e i senatori Carla CASTELLANI (AN), Giuseppe MAGGIORE (FI), e il deputato Antonio GUIDI (FI) e Piera CAPITELLI (DS-U), cui risponde il ministro.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 15,15.

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Ministro per la Giustizia, Piero Fassino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

Esame delle seguenti risoluzioni: 7-00974 Burani Procaccini: adeguamento della legislazione in materia di pedofilia; 7-00952 Valetto Bitelli: pedofilia su internet; 7-00975 Pozza Tasca: iniziative in materia di pedofilia; 7-00027 De Luca Athos: iniziative in materia di pedofilia; 7-00028 Castellani Carla: lotta contro la pedopornografia
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame delle risoluzioni in titolo rinviato da ultimo nella seduta del 4 ottobre 2000.

Il deputato Elisa POZZA TASCA (D-U) illustrando la risoluzione a sua firma, ritiene che il problema della pedofilia richieda soluzioni non solo a livello nazionale ma anche sovranazionale; d'altra parte internet è uno strumento nuovo, una vetrina incontrollabile che non ha confini. Esprime qualche perplessità in merito all'efficacia dello strumento della Convenzione per combattere il crimine organizzato, in quanto vi sono tempi molto lunghi perchè esse vengano ratificate ed effettivamente attuate negli Stati. Sottolinea inoltre la necessità di porre al centro dell'attenzione la vittima, cioè il minore, che deve essere salvaguardato dalle violenze di ogni tipo connesse allo sfruttamento sessuale con finalità pedopornografiche. Nel ricordare i contenuti della risoluzione a sua firma, ed in particolare gli impegni che pone a carico del Governo, sottolinea l'esigenza di porre il problema della regolamentazione dei siti internet nei prossimi appuntamenti internazionali ed in particolare nel vertice del G8. Esprime infine stupore constatando che la sua risoluzione, presentata in data 4 ottobre 2000, addirittura rischia di essere datata in quanto le persone arrestate sono state già in parte rilasciate avendo patteggiato la pena: il quarto punto della parte premettiva, che si riferiva al numero di persone arrestate nell'ambito dell'indagine di Torre Annunziata, non è infatti più attuale.

Il deputato Maria BURANI PROCACCINI (FI), illustrando la risoluzione a sua firma, sottolinea una recente iniziativa assunta da un provider, il quale ha adottato un codice deontologico: si tratta di una soluzione provvisoria al problema della diffusione via internet di siti con contenuto pedopornografico, che tuttavia deve essere salutata con favore. Ricorda inoltre che stanno nascendo molti siti che aiutano alla prevenzione nei

confronti della pedopornografia e sono da considerare validissime iniziative. Ritiene in conclusione che sia necessario un ripensamento della cultura e del costume giuridico, non condividendo affatto il contenuto di alcune sentenze della Corte di Cassazione, che ad esempio hanno stabilito l'insussistenza del reato di violenza sessuale per certi comportamenti molesti.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN), illustrando la risoluzione a sua firma, pur ritenendo valido l'impianto normativo di cui l'Italia dispone, ed in particolare la legge n. 269 del 1998, osserva che la diffusione via internet di materiale pedopornografico sia un fatto grave e in aumento. Ritiene quindi che tutte le iniziative di contrasto al fenomeno, l'istituzione di una polizia telematica, di centri ed uffici di tutte le questure, ecc., abbiano bisogno di un coordinamento che le possa rendere più efficaci.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) illustrando la risoluzione a sua firma, osserva che il problema della diffusione via internet di materiale pedopornografico è molto grave, tuttavia deve essere considerato anche il problema della pedofilia in sé. A questo riguardo l'Italia potrebbe essere il paese promotore di iniziative a livello europeo ed internazionale: condivide quindi quanto esposto dalla collega Pozza Tasca. Anche con riferimento a quanto testè detto dal Ministro della Sanità Veronesi, ritiene che debbano essere approfonditi i risultati del programma di assistenza psicoterapeutica cui sono state sottoposte alcune persone condannate per pedofilia. Si dovrebbe inoltre riflettere sulla possibilità di rendere obbligatorie le registrazioni degli accessi in internet, iniziativa che avrebbe un sicuro effetto deterrente. Ritiene positiva l'istituzione di un *equipe* di polizia delle comunicazioni, che probabilmente andrebbe potenziata, valorizzando la specializzazione ed estendendo tale specializzazione ad altri settori. Ritiene infine importante il monitoraggio dei siti internet e la verifica di possibili filtri in grado di individuare i siti con contenuto pedopornografico.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) ritiene che si debba pensare ad una modifica della legge n. 269 del 1998 aggravando le pene ivi previste; considera inoltre interessante quanto esposto dal Ministro della Sanità Veronesi in merito all'esperienza condotta in Israele, ove chi sia stato condannato per pedofilia è posto dinanzi all'alternativa del carcere o della cura obbligatoria.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ringraziare i colleghi per l'impegno dimostrato, auspica l'approvazione di un'unica risoluzione da parte della Commissione, che riassume le positive iniziative contenute negli atti di indirizzo in titolo.

Il Ministro per la Giustizia, Piero FASSINO condivide le iniziative proposte nelle risoluzioni in titolo, pur valutando positivamente l'opportu-

nità di votare un unico documento che ricomprenda l'orientamento complessivo della Commissione. Ritiene che in una materia così delicata si debba procedere con cautela, evitando approssimazioni. Ricorda che la legislazione italiana è fondata sul presupposto per cui ogni forma di violazione dei diritti dell'infanzia è un reato contro la persona e non contro la morale. Un altro principio fondamentale è che il bambino deve essere considerato una persona fin dalla più tenera età e che tanto più sarà un adulto maturo quanto più gli è stato consentito di essere bambino.

Ritiene che la legislazione vigente sia ampia anche se non necessariamente esaustiva. Fa presente tuttavia che l'inchiesta di Torre Annunziata è stata resa possibile dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 269 del 1998 che consente di perseguire i reati di pedofilia via internet. Ricorda peraltro che si tratta di una legge approvata all'unanimità, che persegue la prostituzione minorile diretta ed indiretta, i reati commessi dal cittadino italiano anche all'estero. Soprattutto questa ultima norma è innovativa e molto importante, tanto da poter essere di esempio anche per altri settori. Quanto alle pene previste nella legge n. 269, ritiene che esse siano molto severe e non abbia quindi senso l'inasprimento di cui parlava il senatore Pellicini. Ricorda inoltre altre leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, quali la legge sulle adozioni internazionali, la legge n. 40 del 1998 sull'immigrazione che ha sottratto molti minori a rischi drammatici; la legge n. 285 del 1997 che ha stanziato in tre anni mille miliardi a favore dell'infanzia, con 7.000 interventi rivolti ai bambini; la legge n. 216 del 1991, che è stata di recente rifinanziata, finalizzata a programmi volti ad eliminare la devianza minorile; il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza che la Commissione ha esaminato per il parere. Sottolinea peraltro che vi sono altre iniziative importanti quali il nuovo ordinamento penitenziario minorile, la legge sulla violenza sessuale e la proposta di istituire un difensore civico per l'infanzia. C'è stato inoltre un rafforzamento degli organici degli uffici per i minori nelle questure, la creazione di *pool* di magistrati presso i tribunali e le procure, la creazione di gruppi di ascolto famiglie-bambini nelle scuole su iniziativa del Ministro della pubblica istruzione De Mauro.

Quanto al progetto di legge che prevede l'allontanamento dal domicilio di chi commette reati di pedofilia, fa presente che la legislazione attuale già prevede il domicilio coatto: nella fase cautelare, nella fase della condanna, nella fase dell'espiazione ed anche in una fase successiva, su richiesta della parte offesa o d'ufficio, come misura di sicurezza.

Quanto alla recente proposta del Polo nei confronti dei siti internet pedopornografici, ritiene che debbano esserne approfonditi con attenzione i contenuti, in quanto lo strumento internet è un sistema di informazione globale, l'oscuramento del sito non è di per sè distruttivo del materiale, e il sito può essere riaperto anche 24 ore dopo, la distruzione del sito tuttavia non deve eliminare le prove, inoltre ci sono altri problemi ancor più tecnici da risolvere. Ritiene che sia necessario un incontro con i principali provider per definire un eventuale codice deontologico, la praticabilità di

misure di oscuramento, l'eventuale registrazione degli accessi per la quale tuttavia si pone anche un problema di *privacy*.

Quanto alle iniziative di carattere internazionale, ha firmato lui stesso un accordo di cooperazione giudiziaria con la Russia; ricorda inoltre l'approvazione da parte del Consiglio GAI del 29 maggio 2000 di un piano di azione che individua una serie di strumenti tra cui Europol ed Eurojust per combattere la diffusione su internet di materiale pedopornografico. A questo riguardo ricorda che il Commissario europeo Vitorino, che si occupa del settore giustizia e affari interni, è una persona molto capace e determinata.

Quanto a possibili iniziative nell'ambito del G8, ricorda che è prevista per febbraio una riunione dei Ministri della Giustizia e degli Interni; ribadisce inoltre l'impegno del Consiglio d'Europa, dell'Unicef e dell'Onu su queste problematiche.

Quanto a possibili esperienze terapeutiche in corso di attuazione nei confronti dei soggetti condannati per pedofilia, ricorda la sperimentazione che sta avvenendo nel carcere di Lodi. Condivide in linea di principio l'iniziativa posta in essere in Israele volta a consentire un'alternativa a chi sia stato condannato per pedofilia tra il carcere e la cura obbligatoria: d'altra parte il meccanismo della custodia domiciliare è già esistente per quanto riguarda i malati di aids e i tossicodipendenti, purchè fondata sul consenso dell'interessato.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

287^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge-quadro per la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali, già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame dell'Assemblea. Segnala che l'articolo 20, recante la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2000 e relativo al triennio 2000-2002; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2001 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2001 e 2002; l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. L'orientamento di massima seguito dalla Commissione bilancio – cioè quello di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta

sui disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento all'approvazione della legge finanziaria – non è stato applicato negli scorsi esercizi, qualora risultasse verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità e confermata la relativa finalizzazione sui nuovi fondi globali: il disegno di legge in esame rientra in tale fattispecie. Analoga prassi è stata peraltro seguita anche dalla Commissione bilancio della Camera.

Il sottosegretario GIARDA conferma che il disegno di legge finanziaria per il 2001 prevede nella tabella A le necessarie risorse per la copertura finanziaria dell'onere derivante dal disegno di legge in esame per gli anni 2001 e 2002, confermando la finalizzazione e gli importi già all'uopo previsti nella legge finanziaria per il 2000. Sottolinea quindi che nell'eventualità dell'approvazione definitiva del disegno di legge in esame nel corso dell'*iter* della manovra finanziaria, il Governo provvederà ad effettuare le necessarie variazioni compensative dei competenti capitoli di bilancio, previa riduzione degli accantonamenti di fondo speciale in questione, senza determinare pertanto effetti peggiorativi dei saldi. Conclude evidenziando che l'orientamento più recente della Commissione al riguardo, richiamato dal relatore, non determina inconvenienti operativi e assicura in ogni caso la copertura finanziaria della nuova iniziativa legislativa nonché la tutela dei saldi.

Interviene quindi il senatore VEGAS, il quale, dopo aver sottolineato che le proprie perplessità non riguardano il merito del provvedimento, bensì esclusivamente gli aspetti inerenti alla copertura finanziaria, evidenzia che la prassi costantemente seguita dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento era nel senso – come ricordato anche dal relatore – di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il nulla osta sui disegni di legge con copertura sui fondi speciali, alla definitiva approvazione della legge finanziaria. La *ratio* di tale prassi risiede nella opportunità di garantire l'effettiva sussistenza della copertura finanziaria delle nuove iniziative legislative, a fronte di eventuali emendamenti al disegno di legge finanziaria che utilizzino diversamente le necessarie risorse accantonate sui fondi speciali. In tal senso ritiene che le coperture finanziarie a valere sugli accantonamenti delle tabelle A e B della legge finanziaria siano da considerarsi implicitamente sottoposte alla citata condizione, che a suo avviso trova un fondamento giuridico nell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, che consente solo in determinate fattispecie lo slittamento all'esercizio finanziario successivo delle risorse di cui ai fondi speciali. L'approvazione definitiva del disegno di legge in esame prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001 determinerebbe quindi una surrettizia applicazione di tale slittamento, in contrasto con la vigente normativa di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA non condivide le perplessità manifestate dal senatore Vegas, anche tenuto conto che, sulla scorta dei nuovi criteri metodologici di costruzione del quadro tendenziale nel Documento di pro-

grammazione economico-finanziaria, basati sul parametro della legislazione vigente e non più su quello delle politiche invariate, le previsioni di spesa incorporano anche quelle inerenti ad accantonamenti di fondo speciale della legge finanziaria per l'anno in corso, relativi a provvedimenti legislativi ancora *in itinere*. Ribadisce quindi che, ad avviso del Tesoro, non sussistono perplessità sulla copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

Il presidente COVIELLO richiama l'orientamento assunto dalla Commissione negli ultimi esercizi finanziari, che ha consentito l'approvazione definitiva di talune iniziative legislative con copertura a carico dei fondi globali precedentemente all'approvazione della legge finanziaria. Sottolinea quindi che tale orientamento risulta essere condiviso dall'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore VEGAS ribadisce le proprie perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento, alla luce delle considerazioni formali e sostanziali precedentemente illustrate, sottolineando che nel corso dell'esame della legge finanziaria dovrebbero essere considerati pienamente ammissibili emendamenti che utilizzassero gli accantonamenti di fondo speciale relativi alla copertura del disegno di legge in esame.

Il presidente COVIELLO sottolinea il rilevante significato politico dell'iniziativa legislativa in questione, che rappresenta per il Governo e la maggioranza un'indiscutibile priorità, tale da non consentire di ipotizzare l'utilizzo alternativo delle risorse finanziarie preordinate alla sua copertura. Fa presente quindi che la stessa opposizione ha manifestato sensibilità riguardo ai temi oggetto dell'iniziativa stessa.

Il senatore NAPOLI Roberto osserva che la convergenza registrata stamane tra maggioranza e opposizione nella presentazione di un ordine del giorno al disegno di legge in esame testimonia la sensibilità dell'opposizione nei confronti dell'iniziativa. Risulta pertanto contraddittorio l'atteggiamento critico manifestato in questa sede rispetto al disegno di legge.

Il relatore FERRANTE, tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, propone di confermare il parere di nulla osta precedentemente formulato dalla Sottocommissione sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2001 restino confermati gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dell'onere relativo agli anni 2001 e 2002 e richiamando altresì le ulteriori osservazioni di carattere finanziario formulate nel parere del 18 luglio 2000.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

59^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 8^a e 9^a riunite:

(4808) Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, recante misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(4817) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise: parere favorevole;

alla 1^a Commissione:

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori, Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fonta ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa;

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Rimessione alla sede plenaria)

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2000

26^a Seduta

Il Comitato riunitosi sotto la presidenza del presidente Bedin, ha adottato la seguente deliberazione sulla questione deferita:

alla 3^a Commissione:

Sulla questione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: osservazioni e proposte.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Venerdì 13 ottobre 2000, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2001-2003.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Audizione dei rappresentanti del CNEL.

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL.

Audizione dei rappresentanti della UGL e della CISAL.

Audizione dei rappresentanti della Confartigianato, della Confapi, del CNA e della CASA.

Audizione del presidente dell'ISAE.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti.

Audizione della Confagricoltura, della Coldiretti e del CIA.